



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° giugno 2010 (26.07)
(OR. en)**

10561/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0154 (COD)**

**FIN 227
CODEC 512**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	31 maggio 2010
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea (Rifusione)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 260 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.5.2010
COM(2010) 260 definitivo

2010/0154 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea

(Rifusione)

{SEC(2010 639)}

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Il bilancio è uno degli strumenti principali con cui l'UE realizza le sue politiche. La programmazione del 2011 prevede di assegnare oltre 130 miliardi di EUR alle politiche a favore dell'Unione e dei suoi cittadini. Nel contesto economico attuale, risulta ancora più importante che i meccanismi di esecuzione del bilancio funzionino con la massima efficienza ed agevolino l'attuazione delle politiche dell'UE, garantendo allo stesso tempo la sana gestione del denaro dei contribuenti. In particolare, è importante che tali meccanismi siano caratterizzati dalla semplicità e dalla trasparenza (soprattutto per i destinatari finali dei finanziamenti UE), che possano fare da leva per risorse finanziarie non provenienti dal bilancio dell'UE e allo stesso tempo rafforzino la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio conformemente all'articolo 317 del TFUE.

Il regolamento finanziario (in appresso RF¹) contiene tutti i principi e le norme che disciplinano l'esecuzione del bilancio dell'Unione. Ha carattere orizzontale, in quanto si applica a tutti i settori di spesa e a tutte le entrate. È soggetto a revisione con cadenza triennale, oppure ogniqualvolta risulti necessario, e la presente proposta rappresenta tale revisione triennale. Rispecchia inoltre l'esigenza reale di riesaminare i meccanismi di esecuzione del bilancio nel contesto economico attuale e in vista delle future sfide strategiche².

È la prima volta che la revisione triennale viene gestita conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 322 del TFUE. Essa è presentata sotto forma di rifusione conformemente all'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi³. Per consentire all'autorità legislativa di avere una visione d'insieme delle modifiche proposte, le modalità di esecuzione del RF (in appresso ME⁴) vengono presentate, in un documento di lavoro dei servizi della Commissione, insieme al RF come pacchetto unico. Le modalità di esecuzione, che contengono disposizioni più dettagliate a integrazione del RF, saranno adottate in virtù dei poteri delegati conferiti alla Commissione a norma dell'articolo 290 del TFUE.

La presente revisione non comprende le modifiche derivanti dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, fatta eccezione per gli obblighi degli Stati membri in materia di controllo interno e revisione contabile nonché le conseguenti responsabilità nell'ambito della gestione concorrente, che invece sono inclusi. Dato il loro carattere molto specifico, la Commissione ha trattato altre modifiche correlate a Lisbona in due proposte ad hoc separate: una concernente la creazione del servizio europeo per l'azione esterna⁵, l'altra le nuove norme in materia di bilancio⁶ (inserimento del

¹ Regolamento n. 1605/2002 del Consiglio del 26.6.2002.

² Comunicazione della Commissione COM (2010) 2020, punto 3.2.

³ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

⁴ Regolamento n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002.

⁵ COM(2010) 85 del 24.3.2010.

⁶ COM(2010) 71 del 3.3.2010.

quadro finanziario pluriennale nel trattato e in particolare nuova procedura annuale di bilancio).

La presente proposta si fonda sui risultati della consultazione pubblica del 19 ottobre 2009⁷, che ha ricevuto 235 contributi di interessati che danno esecuzione ai fondi dell'Unione o ne sono destinatari: cittadini, operatori pubblici e privati, amministrazioni regionali e centrali. La Commissione ha adottato la sua proposta sulla scorta dei risultati di tale consultazione, nonché dell'esperienza acquisita dai suoi servizi operativi e degli insegnamenti tratti dalle precedenti revisioni.

2. CALENDARIO

La revisione del RF verrà discussa in contemporanea alla preparazione dei programmi per il periodo successivo al 2013 e va considerata alla luce di questo più ampio contesto. Per tale motivo, è importante che tutti i protagonisti dell'iter legislativo, in particolare il Parlamento europeo e il Consiglio, concordino un ambizioso scadenziario per la presente revisione e convengano sulla necessità di garantire la coerenza tra le norme finanziarie sancite dal RF e il dispositivo degli atti di base della normativa settoriale. A tal fine, dovrebbero prefiggersi un accordo sull'intero pacchetto (RF + ME) che possa entrare in applicazione entro la fine del 2011; si tratta di uno scadenziario molto ambizioso dati i vincoli intrinseci della procedura legislativa ordinaria.

3. FONDAMENTI DELLA PRESENTE REVISIONE

Il RF deve comprendere esclusivamente i principi fondamentali (titolo II del RF) e le norme di base della gestione finanziaria e di bilancio, tralasciando le disposizioni specifiche che dovranno essere stabilite dalle ME e da strumenti di *soft law* quali le linee guida interne. Tali principi devono essere rispettati in tutti gli atti legislativi⁸ e da tutte le istituzioni; devono inoltre essere mantenuti stabili e le relative deroghe devono essere ridotte allo stretto necessario.

In termini di contenuto, devono essere preservati gli elementi fondamentali delle riforme finanziarie, in particolare: il ruolo degli agenti finanziari, l'importanza della decisione di finanziamento adottata dal Collegio per le spese operative, l'integrazione dei controlli con i servizi operativi, la funzione di revisione contabile interna, la formazione del bilancio per attività ("activity-based budgeting"), nonché l'aggiornamento dei principi contabili e delle norme di base relative alle sovvenzioni. Le norme in materia di aggiudicazione degli appalti devono essere mantenute conformi alle pertinenti direttive.

Inoltre, occorre tener presente che non tutti i problemi incontrati nell'applicazione delle norme richiedono una modifica del RF. Nella stragrande maggioranza dei casi, le difficoltà segnalate in occasione della consultazione pubblica non trovano la loro origine nel regolamento finanziario, oppure potevano essere superate mediante interpretazione delle norme. Le difficoltà possono essere determinate anche dalla

⁷

http://ec.europa.eu/budget/library/consultations/FRconsult2009/draft_report_en.pdf

⁸

Articolo 2 del RF.

normativa settoriale, il cui grado di specificità e complessità aumenta considerevolmente il rischio di errore o di equivoco.

In termini di metodologia, la necessità di apportare modifiche sostanziali è stata valutata rispetto ai seguenti parametri di riferimento:

- riduzione dell'onere amministrativo a carico dei beneficiari, dei contraenti e dei partner nell'attuazione;
- facilitazione, ogniqualvolta possibile, dell'effetto di leva degli stanziamenti di bilancio;
- facilitazione dell'obbligo della Commissione stabilito dall'articolo 317 del trattato di dare esecuzione al bilancio e di realizzare gli obiettivi strategici migliorando gli strumenti realizzativi e semplificando le norme e le procedure;
- garanzia della sana gestione finanziaria e tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro le frodi e altre attività illegali⁹.

4. ESIGENZA DI UNA RIFORMA

La riforma è necessaria al fine di adeguare le norme finanziarie alle nuove esigenze in materia di esecuzione del bilancio (cofinanziamento insieme ad altri donatori, strumenti finanziari specifici, PPP) oppure ove i principi di base determinino oneri sproporzionati (interessi sui prefinanziamenti) o possano indebitamente ostacolare l'efficienza (divieto di dare esecuzione al bilancio tramite enti di diritto privato). Occorre altresì semplificare l'attribuzione di appalti e sovvenzioni di importo limitato.

Inoltre, la nuova procedura stabilita per le ME dal trattato di Lisbona dovrebbe condurre a una nuova articolazione tra il RF e le ME, che impone il riesame integrale di tutto l'insieme delle norme finanziarie. In tale ambito, alcune disposizioni delle ME che attualmente definiscono eccezioni o deroghe alle disposizioni del RF vanno inserite nel RF medesimo, mentre le ME dovrebbero essere circoscritte ai dettagli tecnici e alle disposizioni di esecuzione¹⁰.

Nel presente contesto, la Commissione ha fondato la sua proposta sulle seguenti finalità:

- maggiore flessibilità nell'applicazione dei principi di bilancio, per rispondere meglio alle esigenze operative ed alleggerire gli oneri amministrativi inutili a carico dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione;
- razionalizzazione dei rapporti con i partner nell'attuazione ai quali la Commissione affida la gestione dei programmi o di parte delle azioni di programmazione (progetti), in particolare tenendo conto della tipologia di partner (Stati membri, agenzie, BEI, operatori pubblici e privati, ecc...) e dei rischi finanziari correlati (proporzionalità);
- passaggio del regime delle sovvenzioni dalla gestione basata sul costo reale (input) a un sistema basato sul risultato (output), per consentire una più precisa realizzazione

⁹ Articolo 310, paragrafo 6, del TFUE.

¹⁰ L'articolo 290 del TFUE stabilisce che l'autorità legislativa può conferire poteri delegati alla Commissione soltanto per atti che "[...] integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo" in questione, ossia il RF.

degli obiettivi strategici e semplificare considerevolmente i requisiti procedurali e documentali, a vantaggio dei beneficiari, nonché promuovere il ricorso a somme forfettarie;

- garanzia della sana gestione finanziaria lasciando allo stesso tempo un considerevole margine di manovra agli ordinatori affinché possano adeguare i mezzi ai loro vincoli operativi e ai rischi finanziari che si trovano a dover affrontare;
- modernizzazione del sistema di gestione dei rischi e delle misure di controllo per renderli più commisurati alla probabilità di errori e ai costi correlati.

5. MODIFICHE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

5.1. Deroche ai principi di bilancio

In riferimento al **principio dell'unità del bilancio**, vanno semplificate le norme che disciplinano gli interessi derivanti da prefinanziamenti (articoli 5 e 5 bis del RF) poiché determinano eccessivi oneri amministrativi per entrambe le parti e malintesi con gli operatori e i partner (in particolare nell'attuale periodo di bassi tassi d'interesse). Tali interessi sono riscossi conformemente al principio della sana gestione finanziaria e rappresentano una quota non trascurabile di entrate per il bilancio dell'Unione (+/-50 milioni di EUR l'anno). Di conseguenza, le modifiche proposte si concentrano sui beneficiari delle sovvenzioni ed è soppresso l'obbligo di generare interessi sui prefinanziamenti e di recuperarli, salvo diversamente stabilito in un accordo di delega. Pertanto, le agenzie nazionali saranno autorizzate a riutilizzare gli interessi sui programmi che gestiscono, e gli interessi derivanti dagli organismi dell'UE continueranno a essere recuperati annualmente. Il provvedimento comporterà una perdita limitata per le entrate varie dell'Unione (+/- 15 milioni di EUR).

In riferimento al **principio dell'universalità**, si propone un duplice regime per le **entrate con destinazione specifica** (articolo 18 del RF) differenziando fra: 1. il riutilizzo per la stessa finalità di stanziamenti con destinazione specifica stabiliti originariamente dall'autorità di bilancio (entrate con destinazione specifica interne), per cui è confermato il regime vigente (un unico riporto, e a riporto avvenuto obbligo di utilizzo prima dei nuovi stanziamenti); e 2. entrate provenienti e destinate da donatori vari a un programma o a un'azione specifici (entrate con destinazione specifica esterne: contributo di paesi terzi o EFTA a un programma dell'Unione, cofinanziamento di azioni esterne da parte di Stati membri e altri donatori...), per cui occorre rendere più flessibile il regime al fine di garantire la finalità attribuita dal donatore. È previsto un idoneo meccanismo di relazione all'autorità di bilancio.

Relativamente al **principio della specializzazione del bilancio**, devono essere chiarite le norme che disciplinano gli storni di stanziamenti e dev'essere consentita maggiore flessibilità nella procedura di adozione di alcuni storni decisi dalla Commissione (articoli 21, 23 e 26 del RF), per soddisfare l'esigenza di una migliore esecuzione del bilancio, con particolare riferimento agli stanziamenti di pagamento, alle entrate con destinazione specifica e agli stanziamenti amministrativi comuni a diversi titoli. Si propone inoltre la semplificazione delle norme concernenti gli storni che richiedono l'informazione dell'autorità di bilancio, per evitare i ricorrenti ritardi nell'esecuzione.

In riferimento al principio della **sana gestione finanziaria** che comprende la nozione di proporzionalità, è necessario inserire nel RF il concetto di **rischio tollerabile** (articolo 28 ter del RF). La proposta, formulata in sede di ultima revisione ma ormai corroborata da una solida analisi dei costi e dei benefici dei controlli, si pone come obiettivo di decidere un livello di rischio tollerabile **per settore**, in considerazione del costo dei controlli, del rischio di errore e dei benefici della politica in questione. Ne conseguirà che in alcuni settori il livello di rischio tollerabile verrà fissato al di sopra della soglia di rilevanza del 2% applicata dalla Corte dei conti a tutti i settori per trarre conclusioni in merito alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti. I livelli di rischio tollerabile verrebbero decisi dall'autorità legislativa e fisserebbero un livello di controllo congruo dal punto di vista costi-benefici per fornire all'autorità competente per il discarico (Parlamento europeo) elementi più idonei per giudicare la qualità della gestione del rischio da parte della Commissione.

In riferimento al **principio dell'annualità**, non vengono proposte modifiche del RF se non per quanto riguarda le norme in materia di riporto delle entrate con destinazione specifica esterne (articolo 10 del RF), per tener conto del duplice regime proposto per le entrate con destinazione specifica. Tuttavia, la Commissione ha perfettamente presenti le preoccupazioni espresse da alcuni dei suoi partner nell'attuazione dei programmi pluriennali (BEI, ITER, Galileo, programmi di ricerca gestiti da iniziative tecnologiche congiunte, ecc...) che, prima di firmare un contratto o un accordo con la Commissione, chiedono assicurazioni sulla durata dell'impegno del bilancio dell'Unione per uno specifico progetto che talvolta si prolunga addirittura oltre il vigente Quadro finanziario pluriennale. Occorre rilevare che tale garanzia è data attualmente dalle frazioni annue ove l'atto di base fissa gli importi annuali per l'intera durata del Quadro finanziario pluriennale (ad esempio nel caso dei Fondi strutturali), o addirittura oltre (ad esempio nel caso di ITER), conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del RF. Pur avendo carattere indicativo, tale programmazione finanziaria¹¹ fornisce informazioni idonee sugli importi annui stabiliti per programmi importanti, ad esempio le iniziative tecnologiche congiunte, e soprattutto indica la prospettiva a medio termine dei finanziamenti dell'Unione ricercata da alcuni dei partner dell'Unione. Inoltre, il grado di certezza garantito da importi annui stabiliti da basi giuridiche è aumentato con l'estendersi della procedura legislativa di codecisione, che è diventata la procedura legislativa ordinaria.

Infine, non vengono proposte modifiche in relazione al **principio della trasparenza**.

5.2. Esecuzione del bilancio

5.2.1. Razionalizzazione dei metodi d'esecuzione: da 5 a 2 (articolo 53 del RF)

Le disposizioni in materia di metodi d'esecuzione rappresentano un elemento chiave della riforma del 2001 e disciplinano le condizioni per **l'esternalizzazione a terzi delle funzioni di bilancio**. Esse si prefiggono di garantire che, indipendentemente dalla modalità prescelta, sia data esecuzione alle spese con un grado di controllo e di trasparenza equivalente a quello previsto dal RF per i servizi della Commissione.

¹¹ La programmazione finanziaria viene trasmessa all'autorità di bilancio due volte l'anno, conformemente al punto 20 dell'accordo interistituzionale (AII) tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio. Cfr. COM(2010) 73 del 3.3.2010. La disposizione corrisponde al punto 46 dell'AII attualmente vigente.

Tuttavia, nel corso degli anni le disposizioni in questione sono diventate talmente complesse da oscurarne il fondamento logico. Perciò, la proposta della Commissione è finalizzata a stabilire una **netta distinzione tra**:

- situazioni in cui l'esecuzione del bilancio avviene **direttamente** (a opera della Commissione o di agenzie esecutive – articolo 53, paragrafo 1, punto 1)); e
- situazioni in cui l'esecuzione del bilancio avviene **indirettamente** nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri o tramite altre entità o persone (articolo 53, paragrafo 1, punto 2)).

La proposta fissa requisiti comuni **per tutti i tipi di gestione indiretta**, stabilendo disposizioni specifiche per la gestione indiretta insieme agli Stati membri (articolo 53 bis del RF).

La proposta si prefigge in particolare di **definire il punto d'equilibrio** tra, da un lato, l'obiettivo di rendere più semplice per l'ordinatore la determinazione del metodo di esecuzione del bilancio più idoneo per lo specifico intervento e, dall'altro, fornire all'ordinatore un contesto di maggiore sicurezza. L'equilibrio è costituito dai seguenti due elementi:

- considerazione delle esigenze operative dei servizi sotto forma di maggiore proporzionalità nei controlli *ex ante*, in funzione dei rischi specifici dell'intervento e del contesto complessivo di controllo comprese le misure adottate dalla Commissione per sorvegliare e coadiuvare l'esecuzione. Inoltre, vengono proposte disposizioni che rispondono alle esigenze di strumenti finanziari di nuova costituzione quali quelli insieme alla BEI e i partenariati pubblici e privati;
- rafforzamento della responsabilità degli Stati membri e delle entità e persone incaricate della gestione indiretta, nonché razionalizzazione degli obblighi della Commissione in materia di controllo e revisione contabile per tutti i tipi di gestione del bilancio.

Contemporaneamente, si propongono disposizioni di rafforzamento della **sana gestione finanziaria** per garantire la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio. Si tratta delle disposizioni in materia di:

- obblighi di controllo e revisione contabile, che gli Stati membri e le entità delegate devono rispettare per assicurare un grado sufficiente di tutela degli interessi finanziari dell'Unione;
- **dichiarazioni di affidabilità della gestione** per tutti i tipi di gestione indiretta del bilancio non oggetto di discarico separato da parte dell'autorità di bilancio; ciò dovrebbe rafforzare la responsabilità degli Stati membri e delle entità delegate e dare maggiori garanzie all'ordinatore, segnatamente nell'ambito dei suoi doveri di relazione;
- obblighi della Commissione in materia di controllo e revisione contabile, comprese le procedure di liquidazione dei conti e la possibilità di sospendere o interrompere i pagamenti.

5.2.2. *Obblighi degli Stati membri in materia di controllo e revisione contabile (articolo 53 bis del RF)*

Nella presente proposta sono inserite nuove disposizioni fondate sull'articolo 317 del TFUE, riguardanti i seguenti aspetti: struttura normativa armonizzata negli Stati membri; obblighi comuni in materia di gestione e controllo per tali strutture; dichiarazione annuale di affidabilità della gestione corredata di parere indipendente di revisione contabile con cui l'organismo nazionale accreditato si assume la responsabilità per la gestione dei fondi dell'Unione a esso affidati; meccanismi finanziari di liquidazione, sospensione e rettifica a opera della Commissione.

Tali disposizioni dovrebbero applicarsi soltanto alla prossima generazione di regolamenti settoriali, ossia dopo il 2013 (articolo 187 del RF).

5.2.3. *Pagamenti e conti fiduciari (articolo 61, paragrafo 4, del RF)*

Le disposizioni del RF disciplinano soltanto i conti bancari aperti per la gestione di tesoreria sotto la responsabilità del contabile. Occorre consentire la creazione di **conti fiduciari**, riservati all'attuazione di un programma nell'ambito della gestione indiretta da parte di istituzioni finanziarie. Tali conti fiduciari verrebbero aperti sotto la responsabilità degli ordinatori e con l'accordo del contabile.

Inoltre, sono state riviste le norme relative ai prefinanziamenti (articolo 81 del RF) onde consentire il pagamento di un unico prefinanziamento, che dovrà essere liquidato parallelamente allo stato di avanzamento dell'azione. Ciò dovrebbe fornire ai destinatari delle sovvenzioni UE maggiore certezza in merito all'importo che ricevono, poiché la Commissione deciderebbe periodicamente sull'ammissibilità dei costi tramite pagamenti intermedi.

5.2.4. *Operazioni di entrata (articolo 73 ter e articolo 74 del RF)*

Occorre rafforzare le norme in materia di **recupero**, per rendere più efficiente la salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, gli Stati membri devono gestire i recuperi nello stesso modo in cui gestiscono i crediti di cui sono titolari sul proprio territorio.

Si propone inoltre di semplificare il regime delle **previsioni delle entrate** secondo le esigenze di bilancio. La registrazione dovrebbe essere richiesta allorché le entrate siano previste con un determinato grado di probabilità e possano ragionevolmente essere tradotte in cifre.

5.2.5. *Aggiudicazione degli appalti pubblici (articoli da 88 a 107 del RF)*

Entro i limiti autorizzati dalla direttiva del 2004 sugli appalti pubblici¹², vengono rivedute le disposizioni in materia al fine di **semplificare le norme** (soglie, garanzie bancarie), tener conto dello status specifico riconosciuto alla BEI dal trattato e **precisare la portata** di alcune disposizioni, in particolare ai fini della selezione degli esperti. Inoltre, la banca dati di venditori di servizi pubblici dovrebbe consentire maggiore

¹² Direttiva 2004/18/CE.

efficienza nella comunicazione con i potenziali offerenti per i contratti di valore inferiore alle soglie stabilite dalla direttiva sugli appalti pubblici.

Per quanto riguarda le norme in materia di esclusione, viene introdotta all'articolo 93 del RF una deroga all'obbligo di esclusione per esigenze imperative di interesse generale, in particolare per mantenere la continuità del servizio delle istituzioni. Tale disposizione mira ad allineare le norme del RF alla pertinente direttiva. Nell'articolo 95 del RF viene inserita una disposizione che consente alla BCE e alla BEI l'accesso alla base di dati centrale ai fini dell'esclusione alle stesse condizioni delle istituzioni dell'UE.

Infine, all'articolo 96, paragrafo 2, del RF viene inserita una disposizione che fissa una solida base giuridica per la pubblicazione delle decisioni amministrative in materia di esclusione e sanzioni finanziarie, conformemente ai requisiti relativi alla protezione dei dati.

5.2.6. *Sovvenzioni (articoli da 108 a 120 del RF)*

Le norme in materia di sovvenzioni sono state inserite nel RF e nelle ME con la rifusione del 2002. In sede di revisione del 2006 sono state apportate modifiche limitate, che si sono dimostrate insufficienti per alleggerire l'onere amministrativo gravante sui servizi operativi e sui beneficiari.

Tali carichi amministrativi impediscono ai servizi di impiegare le risorse per il raggiungimento degli obiettivi strategici e la realizzazione tempestiva, e allo stesso tempo comportano eccessivi vincoli burocratici per i beneficiari. Le cause dirette sono due: troppa analogia tra le norme/procedure in materia di appalti pubblici e quelle in materia di sovvenzioni, benché le finalità siano diverse (acquisizione rispetto a sostegno); e il fatto che i controlli relativi alle sovvenzioni si concentrino sui costi reali (sovvenzione basata sugli input) piuttosto che sui risultati attesi (output) dei progetti.

Si propone pertanto che l'Unione passi a un **regime fondato sui risultati**, basato sulla definizione di indicatori e obiettivi concordati (output e risultati), nonché di procedere allo sfoltimento dei forfait (somme forfettarie, tabella standard di costi unitari e tassi fissi), evidentemente scollegati da qualsiasi verifica dei costi effettivi di attuazione (articolo 109 del RF). La nuova impostazione dovrebbe essere stabilita fundamentalmente dalle modalità di esecuzione e comprendere le metodologie di controllo (inclusi gli audit operativi), garantendo allo stesso tempo il rispetto dei principi comuni relativi alle sovvenzioni. Pertanto, occorre abolire il massimale per somma forfettaria (25 000 EUR) e lasciare al Collegio la facoltà di decidere quando adottare un quadro specifico che preveda somme forfettarie.

Per garantire che il ricorso alle somme forfettarie rientri in una valutazione del rischio effettuata dall'ordinatore e per salvaguardare condizioni di pari trattamento tra i beneficiari, è necessario che il quadro di determinazione delle somme forfettarie (coerenza con le attività finanziate, importo massimo, base e metodo di calcolo) venga adottato dalla Commissione, fatta eccezione per i regimi di sovvenzioni di valore modesto ($\leq 50\,000$ EUR). L'ordinatore sarebbe quindi in condizione, nel periodo di durata del programma, di stabilire somme forfettarie, tabelle di costi unitari e finanziamenti a tasso fisso sulla base del bilancio di previsione presentato dal richiedente tenendo conto delle sue prassi contabili interne, comprendenti solo categorie di costi

accettabili, applicate coerentemente a tipologie analoghe di operazioni da parte del richiedente (senza impostazione pregiudizievole per i fondi UE).

Parallelamente, è **necessario rivedere** (definendo le varie tipologie di costi, i costi effettivamente sostenuti, i contributi in natura, il profitto) il **regime basato sul costo reale**, che viene mantenuto come regime standard; l'eventuale profitto di un'azione dev'essere recuperato in misura proporzionale (ove l'UE finanzia il 50% dei costi, va recuperato solo il 50% del profitto).

Per quanto riguarda il **carattere degressivo** delle sovvenzioni di funzionamento (articolo 113, paragrafo 2, del RF), si propone di rivedere l'applicazione di tale norma su un periodo di quattro anni, anziché abolirla, perché ha una giustificazione di principio.

Le procedure di assegnazione delle sovvenzioni di cui alle ME sono riviste onde lasciare per quanto possibile all'ordinatore libertà di scelta quanto alle modalità (decisione o sovvenzione, garanzie bancarie e documentazione ai fini della valutazione della capacità operativa e finanziaria). Inoltre, occorre semplificare l'assegnazione delle **sovvenzioni di valore modesto**, eliminando requisiti amministrativi eccessivi conformemente al principio di proporzionalità e innalzando l'attuale soglia (che passa da 25 000 a 50 000 EUR). Si segue così la tendenza avviata nel 2006.

Le norme che autorizzano a titolo eccezionale le sovvenzioni a cascata si sono rivelate troppo rigide e dovrebbero essere modificate (articolo 120, paragrafo 2, del RF) in modo da consentire al beneficiario di redistribuire la sua sovvenzione mediante contributi a terzi. Ciò dovrebbe migliorare l'attuazione di programmi destinati ad un ampio gruppo di persone fisiche che possono essere raggiunte soltanto attraverso due livelli di erogazione (le università nel caso di Erasmus, le ONG nel caso dei programmi di trasferimento di tesoreria nell'ambito delle azioni esterne). La Commissione propone di facilitare le sovvenzioni a cascata abolendo o rendendo meno rigide alcune delle attuali restrizioni ove la redistribuzione dei fondi costituisca lo scopo principale dell'azione, e se il beneficiario titolare presenta idonee garanzie riguardo al recupero degli importi. Il principio che limita la discrezionalità del beneficiario principale nella redistribuzione delle sovvenzioni è mantenuto.

Inoltre, dovrebbe essere riconosciuta agli ordinatori la possibilità di considerare un gruppo di partner nell'attuazione, ad esempio un consorzio partecipante a una rete, come un unico beneficiario. Vengono inoltre previste, all'articolo 109, paragrafo 6, del RF, procedure flessibili in caso di assegnazione di sovvenzioni alla BEI, in considerazione dello status speciale riconosciute dal trattato.

Infine, si propongono disposizioni ai fini dell'estensione delle risultanze relative agli errori sistemici inerenti al **regime dei costi reali** quando tali errori siano stati rilevati nel corso di un controllo ex-post. In tali casi, l'ordinatore competente deve poter applicare in proporzione identica la rettifica agli altri progetti dello stesso beneficiario non sottoposti a revisione contabile e recuperare i pertinenti importi se il beneficiario non può dimostrare che l'errore non riguarda i progetti non sottoposti alla revisione contabile.

5.2.7. *Premi (nuovo titolo VI bis, articolo 120 bis del RF)*

I premi sono ricompense attribuite a seguito di un concorso e rappresentano uno strumento di contributo dell'Unione diverso dalle sovvenzioni. Si propone pertanto di

inserire disposizioni relative ai premi in un titolo specifico del RF. In tale contesto il contributo dell'Unione sarebbe totalmente slegato da qualsiasi riferimento ai costi prevedibili.

5.2.8. *Strumenti finanziari gestiti dalle IFI (nuovo titolo VI ter, articoli 120 ter e 120 quater del RF)*

Gli **strumenti finanziari** vengono sempre più spesso considerati mezzi idonei ai fini dell'effetto di leva dei fondi UE, in particolare se combinati con altri fondi (fondi di garanzia, capitale di rischio, strumenti misti che abbinano una sovvenzione comunitaria a un prestito o a una garanzia).

Si propone di **istituire un nuovo tipo di contributo comunitario** perché tali strumenti finanziari, che attualmente vengono attuati prevalentemente dalla BEI e dal FEI, non possono essere assimilati a servizi o sovvenzioni. Dovrebbero essere disciplinati da disposizioni specifiche che tengano conto delle peculiarità di attuazione (fondi di rotazione, contributi a cascata mediante reti bancarie) e rispettino allo stesso tempo i principi di responsabilità (quali la ripartizione dei rischi o del cofinanziamento e le sanzioni per inadempimento) e sana gestione finanziaria (limitazione dei rischi incorsi dai fondi pubblici).

5.2.9. *Relazioni della Corte dei conti e sintesi delle constatazioni preliminari (articoli 143 e 144)*

Si propone una serie di modifiche relative alle relazioni annuali e speciali della Corte dei conti, che esprimono le prassi attuali (contraddittorio, pubblicazione delle risposte di ciascuna istituzione accanto alle osservazioni della Corte dei conti o dopo ciascuna di esse, trasmissione delle risposte degli Stati membri) oppure mirano a razionalizzare il calendario. Infine, una nuova disposizione formalizza la prassi secondo cui la Corte dei conti trasmette la sintesi delle constatazioni preliminari ai commissari, agli organismi e agli Stati membri.

5.2.10. *Fondi fiduciari dell'Unione (articolo 164 del RF)*

Si propone di autorizzare la Commissione a istituire e gestire fondi fiduciari dell'Unione per le azioni esterne, che interverrebbero in situazioni d'urgenza, per la gestione della post-emergenza (ad esempio, Haiti), oppure per azioni tematiche, e che unirebbero il contributo a titolo del bilancio dell'Unione a finanziamenti di altri donatori.

Tale strumento realizzativo ha lo scopo principale di permettere all'Unione di svolgere con maggiore visibilità un ruolo di primo piano nel campo degli aiuti allo sviluppo.

5.2.11. *Possibilità di accendere prestiti per finanziare acquisizioni di immobili (articolo 179, paragrafo 3, lettera b) del RF)*

Per motivi inerenti tanto alla trasparenza quanto al rapporto costo/benefici, la Commissione propone di introdurre la possibilità di accendere prestiti, limitata esclusivamente al caso in cui le istituzioni intendano acquistare le proprie sedi. Si semplificherebbe così notevolmente il regime vigente, si realizzerebbe un migliore rapporto costi/benefici poiché le istituzioni potrebbero beneficiare di tassi d'interesse più bassi grazie al rating AAA attribuito all'Unione sul mercato finanziario e si

consentirebbe alle istituzioni di elaborare una politica immobiliare a lungo termine (in particolare per quanto riguarda delegazioni, OIB e OIL).

In pratica, figurerebbero in bilancio soltanto le rate annuali del mutuo (rimborso del prestito), ma i prestiti "immobiliari" stessi sono da considerarsi esterni al bilancio poiché non finanziano quest'ultimo bensì l'acquisto di beni. Pertanto, la modifica è inserita all'articolo 179 del RF anziché all'articolo 14. Viene inoltre modificato l'articolo 96 delle ME, che definisce le spese amministrative finanziate da impegni accantonati, poiché il pagamento di ciascuna rata annuale (o periodica) dev'essere considerato spesa amministrativa ricorrente, analoga ai canoni di locazione.

5.2.12. *Impostazione flessibile per i partenariati pubblici e privati (PPP)*

La proposta della Commissione si prefigge di agevolare il ricorso ai PPP, segnatamente nel campo della ricerca, come sollecitato dalla maggior parte degli operatori interessati. La flessibilità proposta dovrebbe adattarsi a un'ampia gamma di PPP, in funzione della loro struttura e dell'esatta definizione dell'attività finanziata (progetti chiaramente individuati o temi di R&S). Si propone quindi di affiancare alle due strutture attualmente possibili (organismi comunitari a norma dell'**articolo 185 del RF**, quali le attuali iniziative tecnologiche congiunte, e consorzi di partner organizzati in un'entità giuridica di diritto privato o rete puramente contrattuale, che ricevono una **sovvenzione a norma dell'articolo 108 del RF**) due nuove possibilità. In particolare, è previsto quanto segue:

- possibilità di affidare l'attuazione di un PPP a organismi privati e che a tal fine questi gestiscano fondi dell'UE (ad esempio attribuendo sovvenzioni) nell'ambito della gestione indiretta (**articolo 53, paragrafo 1, punto 2), lettera g) del RF**);
- Adozione, a norma dei poteri delegati, di un regolamento finanziario distinto secondo un modello semplificato applicabile agli organismi istituiti da un atto di base e incaricati dell'attuazione di un PPP (**articolo 185 bis del RF**). Tale regolamento finanziario tipo comprenderà un insieme di principi comuni obbligatori al fine di garantire la sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE e l'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tuttavia, i PPP sarebbero in condizione di applicare norme proprie (contabilità, revisione contabile interna e esterna, appalti pubblici...) nel quadro della legislazione nazionale applicabile e dell'atto di base.

Sarebbe così possibile decidere la struttura più consona agli obiettivi e alla natura delle attività da realizzare, scegliendo in una gamma che spazia dalle modalità contrattuali a un dispositivo istituzionalizzato ("integrato"), quest'ultimo comprendente un organismo dell'Unione (articolo 185 del RF), un organismo del settore privato (articolo 53, paragrafo 1, punto 2), lettera g) del RF) e un organismo misto (articolo 185 bis e articolo 53, paragrafo 1, punto 2), lettera e) del RF).

5.3. **Disposizioni finali (articoli da 182 a 187 del RF)**

Le disposizioni vigenti che prevedono la revisione triennale del RF non garantiscono sufficiente certezza giuridica e stabilità delle norme finanziarie. Inoltre, il meccanismo di revisione è assai rigido e non tiene conto del ciclo di programmazione pluriennale del bilancio UE e della normativa settoriale connessa. Di conseguenza, si propone di procedere in futuro alla revisione del regolamento finanziario allorché risulterà necessario, senza fare riferimento a scadenze fisse.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce il regolamento finanziario applicabile ~~al bilancio generale delle Comunità europee~~ ⇒ al bilancio generale dell'Unione europea ⇐

(Rifusione)

INDICE	
<i>PARTE PRIMA</i>	<i>DISPOSIZIONI COMUNI ...</i>
TITOLO I	OGGETTO ...
TITOLO II	PRINCIPI DI BILANCIO ...
<i>Capo 1</i>	<i>Principi dell'unità e della verità di bilancio ...</i>
<i>Capo 2</i>	<i>Principio dell'annualità ...</i>
<i>Capo 3</i>	<i>Principio del pareggio ...</i>
<i>Capo 4</i>	<i>Principio dell'unità di conto ...</i>
<i>Capo 5</i>	<i>Principio dell'universalità ...</i>
<i>Capo 6</i>	<i>Principio della specializzazione ...</i>
<i>Capo 7</i>	<i>Principio della sana gestione finanziaria ...</i>
<i>Capo 8</i>	<i>Principio della trasparenza ...</i>
TITOLO III	FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO ...
<i>Capo 1</i>	<i>Formazione del bilancio ...</i>
<i>Capo 2</i>	<i>Struttura e presentazione del bilancio ...</i>
TITOLO IV	ESECUZIONE DEL BILANCIO ...
<i>Capo 1</i>	<i>Disposizioni generali ...</i>
<i>Capo 2</i>	<i>Metodi d'esecuzione ...</i>

<i>Capo 3</i>	<i>Agenti finanziari ...</i>
Sezione 1	Principio della separazione delle funzioni ...
Sezione 2	L'ordinatore ...
Sezione 3	Il contabile ...
Sezione 4	L'amministratore degli anticipi ...
<i>Capo 4</i>	<i>Responsabilità degli agenti finanziari ...</i>
Sezione 1	Disposizioni generali ...
Sezione 2	Disposizioni relative agli ordinatori delegati e sottodelegati ...
Sezione 3	Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori degli anticipi ...
<i>Capo 5</i>	<i>Operazioni di entrata ...</i>
Sezione 1	Disponibilità delle risorse proprie ...
Sezione 2	Previsione di crediti ...
Sezione 3	Accertamento dei crediti ...
Sezione 4	Emissione degli ordini di riscossione ...
Sezione 5	Recupero ...
<i>Capo 6</i>	<i>Operazioni di spesa ...</i>
Sezione 1	Impegno delle spese ...
Sezione 2	Liquidazione delle spese ...
Sezione 3	Ordinazione delle spese ...
Sezione 4	Pagamento delle spese ...
Sezione 5	Termini per le operazioni di spesa ...
<i>Capo 7</i>	<i>Sistemi informatici ...</i>
<i>Capo 8</i>	<i>Il revisore interno ...</i>
TITOLO V	AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI ...
<i>Capo 1</i>	<i>Disposizioni generali ...</i>

Sezione 1	Campo d'applicazione e principi di attribuzione ...
Sezione 2	Pubblicazione ...
Sezione 3	Procedure di aggiudicazione degli appalti ...
Sezione 4	Garanzie e controllo ...
Capo 2	<i>Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni comunitarie ☒ dell'Unione ☒ per proprio conto ...</i>
TITOLO VI	SOVVENZIONI ...
Capo 1	<i>Portata e forma delle sovvenzioni ...</i>
Capo 2	<i>Principi ...</i>
Capo 3	<i>Procedura di concessione ...</i>
Capo 4	<i>Pagamento e controllo ...</i>
Capo 5	<i>Esecuzione ...</i>
TITOLO VII	RENDICONTO E CONTABILITÀ ...
Capo 1	<i>Rendiconto ...</i>
Capo 2	<i>Informazione sull'esecuzione del bilancio ...</i>
Capo 3	<i>Contabilità ...</i>
Sezione 1	Disposizioni comuni ...
Sezione 2	Contabilità generale ...
Sezione 3	Contabilità di bilancio ...
Capo 4	<i>Inventario delle immobilizzazioni ...</i>
TITOLO VIII	CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO ...
Capo 1	<i>Controllo esterno ...</i>
Capo 2	<i>Discarico ...</i>
PARTE SECONDA	DISPOSIZIONI PARTICOLARI ...
TITOLO I	FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA ...
TITOLO II	FONDI STRUTTURALI, FONDO DI COESIONE,

	FONDO EUROPEO PER LA PESCA, FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE ...
TITOLO III	RICERCA ...
TITOLO IV	AZIONI ESTERNE ...
<i>Capo 1</i>	<i>Disposizioni generali ...</i>
<i>Capo 2</i>	<i>Esecuzione delle azioni ...</i>
<i>Capo 3</i>	<i>Aggiudicazione degli appalti ...</i>
<i>Capo 4</i>	<i>Sovvenzioni ...</i>
<i>Capo 5</i>	<i>Verifica dei conti ...</i>
TITOLO V	UFFICI EUROPEI ...
TITOLO VI	STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI ...
TITOLO VII	ESPERTI ...
<i>PARTE TERZA</i>	<i>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ...</i>
TITOLO I	DISPOSIZIONI TRANSITORIE ...
TITOLO II	DISPOSIZIONI FINALI ...

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti¹³,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo alla Corte di giustizia dell'Unione europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore e al responsabile della protezione dei dati,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo, per informazione, alla Banca centrale europea e alla Banca europea per gli investimenti,

¹³ GU C 162 del 5.6.2001, pag. 1 e GU C 92 del 17.4.2002, pag. 1.

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹⁴,

considerando quanto segue:

↓ nuovo

- (1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹⁵ ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

↓ 1605/2002 Considerando 1
(adattato)

- (2) ~~Il contesto nel quale è stato adottato il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹⁶ è profondamente mutato, in particolare a seguito del quadro delle prospettive finanziarie in cui il bilancio è inserito, degli sviluppi istituzionali e dell'adesione di nuovi Stati membri; in funzione di ciò, il regolamento finanziario è stato modificato più volte in modo sostanziale. Per tener conto segnatamente delle esigenze di semplificazione normativa ed amministrativa nonché di una gestione delle finanze comunitarie ancor più rigorosa, occorre procedere, a fini di chiarezza, alla rifusione del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977.~~

↓ nuovo

- (3) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ha stabilito i principi di bilancio e le norme finanziarie che tutti gli atti legislativi e tutte le istituzioni devono rispettare. Occorre mantenere i principi fondamentali, il concetto e la struttura di tale regolamento nonché le regole di base della gestione di bilancio e finanziaria. Devono essere per quanto possibile riviste e semplificate le deroghe a tali principi fondamentali, considerando se siano tuttora pertinenti, e tenendo conto del loro valore aggiunto per il bilancio annuale dell'Unione, in appresso denominato "il bilancio", nonché degli oneri che impongono agli interessati. È necessario mantenere e rafforzare gli elementi chiave della riforma finanziaria: il ruolo degli agenti finanziari, l'integrazione dei controlli nei servizi operativi, i revisori interni, la formazione del bilancio per attività (Activity Based Budgeting - ABB), l'aggiornamento dei principi e delle norme contabili nonché i principi di base in materia di sovvenzioni.

¹⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁵ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

¹⁶ ~~GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).~~

↓ 1995/2006 Considerando 4
(adattato)

- (4) Occorrerebbe tener conto delle disposizioni di esecuzione delle entrate e delle spese del bilancio, contenute in atti giuridici di base adottati per il periodo dal 2007 al 2013, allo scopo di assicurare la coerenza tra tali atti e il ☒ presente ☒ regolamento finanziario.
-

↓ nuovo

- (5) Alla luce dell'esperienza pratica, occorre apportare alcune modifiche al regolamento finanziario al fine di adeguarlo alle mutate esigenze dell'esecuzione del bilancio, quali il cofinanziamento con altri donatori, di aumentare l'efficienza dell'aiuto esterno e di facilitare l'utilizzo di strumenti finanziari specifici quali quelli conclusi con la Banca europea per gli investimenti o attuati tramite partenariati pubblici e privati.
-

↓ 1605/2002 Considerando 2
(adattato)
⇒ nuovo

- (6) Il ~~presente~~ regolamento ☒ (CE, Euratom) n. 605/2002 ☒ ~~deve~~ si limitarsi limitava ad enunciare i grandi principi e le regole di base che disciplinano l'intero settore del bilancio previsto ~~dal dai trattati~~ ☒ trattati ☒ , mentre le disposizioni di applicazione ~~devono essere rinviate al regolamento recante le modalità d'esecuzione del presente regolamento,~~ ☒ sono state stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹⁷ ☒ per istituire una migliore gerarchia delle norme ed accrescere in tal modo la leggibilità del regolamento finanziario ☒ (CE, Euratom) n. 1605/2002 ☒ . ~~È pertanto necessario abilitare la Commissione ad adottare le modalità d'esecuzione.~~ ⇒ Tuttavia, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea limita la possibilità di delegare alla Commissione il potere di adottare modalità di esecuzione alla mera integrazione o modificazione di elementi non essenziali degli atti legislativi. Di conseguenza, occorre incorporare nel presente regolamento alcune disposizioni stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Le disposizioni di applicazione adottate dalla Commissione devono essere circoscritte ai dettagli tecnici e alle modalità di esecuzione. ⇐
-

↓ 1605/2002 Considerando 3

- (7) La formazione e l'esecuzione del bilancio devono rispettare i quattro principi fondamentali del diritto di bilancio (unità, universalità, specializzazione e annualità) nonché i principi della verità del bilancio, del pareggio, dell'unità di conto, di una sana gestione finanziaria e della trasparenza.
-

¹⁷ ☒ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. ☒

↓ 1605/2002 Considerando 4

- (8) Il presente regolamento deve ribadire questi principi e limitare le eccezioni ai casi strettamente necessari nel quadro di una disciplina rigorosa.
-

↓ 1605/2002 Considerando 5
(adattato)
⇒ nuovo

- (9) Riguardo al principio dell'unità, il presente regolamento deve stabilire che il principio si applica anche alle spese operative riguardanti l'attuazione delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune ~~e a quelle relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale~~ quando tali spese sono a carico del bilancio. I principi dell'unità e della verità del bilancio implicano che siano iscritte a bilancio tutte le entrate e tutte le spese ~~delle Comunità, come pure quelle~~ dell'Unione, quando sono a carico del bilancio.
- (10) ⇒ Occorre semplificare le norme che disciplinano gli interessi derivanti dal prefinanziamento poiché generano eccessivi oneri amministrativi tanto per i destinatari dei fondi dell'Unione quanto per i servizi della Commissione e sono all'origine di malintesi tra i servizi della Commissione, gli operatori e i partner. A fini di semplificazione, in particolare nei confronti dei beneficiari delle sovvenzioni, e conformemente al principio della sana gestione finanziaria, non dovrebbe più vigere l'obbligo di generare interessi sul prefinanziamento e di recuperarli. Tuttavia, si dovrebbe poter inserire tale obbligo in un accordo di delega al fine di consentire il riutilizzo degli interessi derivanti dal prefinanziamento per i programmi gestiti da alcuni soggetti delegati, ovvero il relativo recupero. ⇐
-

↓ 1605/2002 Considerando 8
(adattato)

- (11) Riguardo al principio dell'annualità, deve essere mantenuta la distinzione tra stanziamenti dissociati e non dissociati. ~~I riporti di stanziamenti d'impegno e di pagamento devono essere decisi da ciascuna istituzione. I periodi complementari devono essere limitati ai casi assolutamente necessari, ossia ai pagamenti del FEAOG. Riguardo al principio dell'annualità, per rispondere alle esigenze funzionali occorrerebbe ☒ mantenere l'attuale livello di ☒ introdurre maggiori flessibilità e trasparenza. Il riporto di stanziamenti dovrebbe essere consentito a titolo eccezionale nel caso delle spese per i pagamenti diretti a favore degli agricoltori, previsti nell'ambito del nuovo Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune¹⁸.~~

¹⁸ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

↓ 1995/2006 Considerando 9 e 10 (adattato) ⇒ nuovo
--

- (12) I pagamenti richiesti dagli Stati membri a norma dei ~~nuovi~~ regolamenti nel settore agricolo ☒ tendono a ☒ ~~s'incentreranno~~ incentrarsi prevalentemente all'inizio dell'esercizio n. Di conseguenza, la soglia massima per gli impegni anticipati da imputare al FEAGA (dal 15 novembre dell'esercizio n-1) a copertura delle spese di gestione corrente (a carico del bilancio dell'esercizio n) dovrebbe essere portata a tre quarti degli stanziamenti corrispondenti nell'ultimo bilancio agricolo adottato. ~~Riguardo~~ ☒ Le disposizioni relative ☒ al limite previsto per gli impegni anticipati per le spese amministrative, ~~è opportuno modificare il testo per introdurre il~~ ☒ devono fare ☒ riferimento agli stanziamenti decisi dall'autorità di bilancio, escludendo pertanto gli storni di stanziamenti.
- (13) L'impiego di stanziamenti non dissociati per i provvedimenti veterinari, a carico del FEAGA costituisce un indebito ostacolo all'attuazione di tali misure, in particolare a causa delle limitazioni fraposte alla possibilità di riporti. Per queste spese occorrerebbe quindi consentire l'impiego di stanziamenti dissociati, il che sarebbe maggiormente conforme al carattere pluriennale delle azioni.

↓ nuovo

- (14) Le norme in materia di riporto di entrate con destinazione specifica dovrebbero considerare la distinzione tra le entrate con destinazione specifica interne e quelle esterne. Per rispettare la finalità assegnata dal donatore, le entrate con destinazione specifica esterne dovrebbero essere riportate di diritto e utilizzate fino alla conclusione di tutte le operazioni relative al programma o all'azione cui sono state destinate. Ove le entrate con destinazione specifica esterne pervengano durante l'ultimo anno di svolgimento del programma o dell'azione, si dovrebbe inoltre poterle utilizzare durante il primo anno di svolgimento del programma o dell'azione successivi. Le entrate con destinazione specifica interne possono essere riportate soltanto per un esercizio, salvo diversamente specificato nel pertinente atto di base o in circostanze debitamente giustificate.

↓ 1605/2002 Considerando 9 (adattato)
--

- (15) Il principio del pareggio costituisce una regola di base del bilancio. Al riguardo occorre sottolineare che il ricorso al prestito non è compatibile con il sistema delle risorse proprie ~~delle Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒. Tuttavia, il principio del pareggio ☒ non dev'essere interpretato in modo ☒ ~~non è tale~~ da costituire un ostacolo alle operazioni di assunzione e di erogazione dei prestiti garantiti dal bilancio generale dell'Unione.

↓ 1605/2002 Considerando 10
(adattato)

- (16) In virtù dell'articolo ~~277~~ 320 del trattato ~~CE~~ sul funzionamento dell'Unione europea ~~e dell'articolo 181, paragrafo 1, del trattato Euratom~~, è necessario fissare l'unità di conto in cui è stabilito il bilancio; questa unità di conto è altresì applicabile all'esecuzione e alla rendicontazione.
-

↓ 1605/2002 Considerando 6
(adattato)
⇒ nuovo

- (17) Riguardo al principio dell'universalità, ~~devono essere~~ sono state ~~soppresse~~ le possibilità di riversamento di acconti e di reimpiego, che ~~saranno~~ sono state parzialmente sostituite da entrate con destinazione specifica, nonché le possibilità di ricostituzione degli stanziamenti disimpegnati. Le ~~queste modifiche non riguardano le~~ norme speciali sui fondi strutturali non sono state interessate.
- (18) ⇒ Occorre modificare la deroga relativa alle entrate con destinazione specifica per tener conto delle specificità, da un lato, delle "entrate con destinazione specifica interne", risultanti da stanziamenti autorizzati dall'autorità di bilancio, e, dall'altro, delle "entrate con destinazione specifica esterne", provenienti e assegnate da una serie di donatori a un programma o a un'azione specifici. Inoltre, i donatori esterni dovrebbero poter continuare a cofinanziare le azioni esterne, segnatamente quelle umanitarie, anche nei casi in cui l'atto di base non lo stabilisca espressamente. Per facilitare la gestione del patrimonio immobiliare, l'elenco delle entrate con destinazione specifica interne dovrebbe comprendere le entrate provenienti dalla vendita di edifici od operazioni assimilate. ⇐
-

↓ nuovo

- (19) Per quanto riguarda la presentazione delle entrate con destinazione specifica nel progetto di bilancio, dovrebbe essere inserito un elemento di maggiore trasparenza stabilendo che gli importi delle entrate con destinazione specifica debbano essere inclusi nel progetto di bilancio nella misura in cui si tratta di importi certi alla data della sua formazione.
-

↓ 1995/2006 Considerando 12
(adattato)

- (20) ~~Attualmente, la Commissione deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità di bilancio prima di accettare qualsiasi liberalità, quali doni o legati, che comportino oneri.~~ Per evitare procedure gravose e non necessarie prima di consentire alla Commissione di accettare qualsiasi liberalità, quali doni o legati, che comportino oneri, l'autorizzazione dovrebbe essere resa obbligatoria soltanto nel caso di liberalità che superino un determinato valore e comportino oneri considerevoli.

↓ 1605/2002 Considerando 7

- (21) Riguardo al principio della specializzazione, è indispensabile che le istituzioni dispongano di una certa flessibilità di gestione per gli storni di stanziamenti. Il presente regolamento finanziario deve infatti autorizzare una presentazione integrata dell'assegnazione delle risorse finanziarie e amministrative per destinazione. Devono inoltre essere armonizzate fra tutte le istituzioni le procedure di storno degli stanziamenti, in modo che gli storni degli stanziamenti del personale e di funzionamento siano di competenza di ciascuna istituzione. Per quanto concerne gli storni di stanziamenti riguardanti le spese operative, la Commissione può procedere a storni tra capitoli all'interno dello stesso titolo, entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno. La costituzione di riserve da parte dell'autorità di bilancio deve peraltro essere limitata a due casi: l'assenza dell'atto di base o l'incertezza quanto alla sufficienza degli stanziamenti.

↓ 1995/2006 Considerando 13 e 14
⇒ nuovo

- (22) È opportuno semplificare e chiarire, in certi punti, le norme che disciplinano gli storni di stanziamenti, perché nella prassi si sono rivelate gravose o non chiare. ⇒ È necessario garantire una migliore esecuzione del bilancio, soprattutto in relazione agli stanziamenti di pagamento, alle entrate con destinazione specifica e agli stanziamenti amministrativi che sono comuni a diversi titoli. Occorre pertanto consentire maggiore flessibilità nella procedura di adozione di alcuni storni. ⇐
- (23) Ai fini dell'efficienza, si dovrebbe consentire alla Commissione di prendere decisioni autonome riguardo a storni dalla riserva nei casi in cui per l'azione in questione l'atto di base manchi al momento della formazione del bilancio, ma sia adottato nel corso dell'esercizio. ⇒ Inoltre, per evitare i ritardi ricorrenti nell'esecuzione degli storni, in merito ai quali si devono trasmettere informazioni all'autorità di bilancio, è necessario semplificare la procedura relativa agli storni e la loro tipologia. In particolare, è dimostrata la pertinenza e l'efficienza della facoltà data alla Commissione di decidere storni di stanziamenti non utilizzati in caso di catastrofi umanitarie e crisi internazionali. Tale facoltà dovrebbe quindi essere estesa a situazioni analoghe che si verifichino dopo il 1° dicembre. In tal caso, per motivi di trasparenza, la Commissione dovrebbe informare immediatamente della sua decisione l'autorità di bilancio. La Commissione dovrebbe inoltre decidere autonomamente, entro certi limiti, sugli storni a partire dalla riserva per aiuti d'urgenza. ⇐

↓ 1995/2006 Considerando 15
(adattato)

- (24) Le norme relative agli storni amministrativi effettuati dalla Commissione dovrebbero essere ~~adattate alla nuova struttura di formazione del bilancio per attività (ABB)~~ ☒ coerenti rispetto alla struttura ABB ☒ . Si dovrebbe quindi prevedere un esonero dalla "procedura di notifica". Nell'ultimo mese dell'esercizio occorrerebbe consentire

alla Commissione di decidere autonomamente sugli storni di stanziamenti relativi alle spese di personale, entro certi limiti.

↓ 1605/2002 Considerando 11

- (25) Riguardo al principio della sana gestione finanziaria, questo dev'essere definito con riferimento ai principi di economia, efficienza ed efficacia e deve esserne verificato il rispetto mediante indicatori di efficienza definiti per attività e misurabili, che consentano di valutare i risultati ottenuti. Le istituzioni devono procedere ad una valutazione ex ante ed ex post, in conformità degli orientamenti definiti dalla Commissione.
-

↓ 1995/2006 Considerando 5
(adattato)
⇒ nuovo

- (26) Occorrerebbe ☒ inoltre ☒ chiarire che una sana gestione finanziaria richiede un controllo interno efficace ed efficiente e definire le caratteristiche e gli obiettivi fondamentali dei sistemi di controllo interno.
- (27) ⇒ Per quanto riguarda le disposizioni concernenti la proporzionalità, occorre introdurre il concetto di rischio di errore tollerabile nell'ambito della valutazione del rischio effettuata dall'ordinatore. Le istituzioni dovrebbero riuscire a discostarsi dalla soglia generale di rilevanza del 2% applicata dalla Corte dei conti per trarre conclusioni in merito alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti. I livelli di rischio tollerabile costituirebbero una base più idonea per il giudizio dell'autorità competente per il discarico sulla qualità della gestione del rischio da parte della Commissione. L'autorità legislativa dovrebbe quindi stabilire il livello di rischio di errore tollerabile per settore, tenendo conto dei costi e dei benefici dei controlli. ⇐
-

↓ 1605/2002 Considerando 12
(adattato)

- (28) Riguardo ~~in fine~~ al principio della trasparenza, dev'essere garantita una migliore informazione sull'esecuzione del bilancio e sulla contabilità. Occorre anche fissare un termine imperativo per la pubblicazione del bilancio, fatta salva l'eventuale diffusione provvisoria assicurata dalla Commissione tra la constatazione dell'adozione definitiva del bilancio da parte del presidente del Parlamento europeo e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ~~delle~~ dell' ☒ Unione ☒ europea ~~Comunità europee~~ europee. ~~È~~ ☒ Dev'essere ☒ conservata la possibilità di una riserva negativa.
-

↓ 1995/2006 Considerando 6

- (29) Al fine di assicurare la trasparenza nell'utilizzazione di fondi provenienti dal bilancio, occorre rendere disponibili le informazioni sui beneficiari di detti fondi entro determinati limiti necessari per proteggere interessi legittimi pubblici e privati e tenendo conto delle specificità della campagna agraria del Fondo europeo agricolo di garanzia.

↓ 1605/2002 Considerando 13
(adattato)
⇒ nuovo

- (30) ~~In materia di formazione e di presentazione del bilancio, occorre armonizzare e semplificare le attuali disposizioni eliminando la distinzione, priva di conseguenze pratiche, tra bilanci suppletivi e bilanci rettificativi.~~
- (31) ⇒ Riguardo alla formazione del bilancio, è importante definire chiaramente la struttura e la presentazione del progetto di bilancio elaborato dalla Commissione. Occorre precisare meglio il contenuto dell'introduzione generale al progetto di bilancio. È inoltre necessario inserire una disposizione sulla programmazione finanziaria per gli esercizi a venire nonché sulla facoltà per la Commissione di presentare eventuali documenti di lavoro a sostegno delle richieste di bilancio. ⇐
-

↓ 1605/2002 Considerando 14

- (32) La sezione del bilancio relativa alla Commissione deve autorizzare la presentazione degli stanziamenti e delle risorse in base alla destinazione, cioè la formazione del bilancio per attività («Activity Based Budgeting»), per aumentare la trasparenza della gestione del bilancio a fronte degli obiettivi della sana gestione finanziaria e, in particolare, dell'efficienza e dell'efficacia.
-

↓ 1605/2002 Considerando 15
(adattato)

- (33) Le autorizzazioni di bilancio devono consentire alle istituzioni di disporre di una certa flessibilità nella gestione dei posti statutari, soprattutto nel quadro del nuovo orientamento di una gestione imperniata sui risultati e non sui mezzi. Questa ☒ flessibilità dovrebbe ~~☒ libertà deve~~ tuttavia essere contenuta entro il duplice limite costituito dagli stanziamenti di bilancio di un esercizio e dal numero totale di posti assegnati. ~~Inoltre, ne devono~~ ☒ dovrebbero ☒ essere esclusi i gradi ☒ AD 16, AD 15 e AD 14 ~~☒ A-1, A-2 e A-3.~~
-

↓ 1995/2006 Considerando 19
(adattato)

- (34) Per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio ☒ dovrebbero essere rispecchiate ~~☒ sono necessari taluni adeguamenti al fine di rispecchiare meglio~~ le specificità della politica estera e di sicurezza comune (PESC). Per motivi di chiarezza del diritto, la forma che gli atti di base possono rivestire ai sensi del trattato ~~CE~~ ☒ sul funzionamento dell'Unione europea ☒ e dei titoli V e VI del TUE dovrebbero essere indicate ~~ea~~ nel regolamento finanziario anziché nelle modalità di esecuzione. Va inoltre ☒ stabilita ~~☒ aggiunta~~ una disposizione specifica al fine di riflettere adeguatamente i tipi di misure preparatorie che possono essere intraprese nel campo della PESC.

↓ 1605/2002 Considerando 16
(adattato)
⇒ nuovo

- (35) ~~In materia di esecuzione del bilancio, è necessario chiarire le diverse modalità possibili, ossia l'esecuzione centralizzata a cura della Commissione, l'esecuzione concorrente con gli Stati membri ovvero decentrata con i paesi terzi beneficiari di aiuti esterni, oppure, infine, congiunta con organizzazioni internazionali. La gestione centralizzata deve poter essere effettuata o direttamente dai servizi della Commissione oppure indirettamente mediante delega ad organismi di diritto comunitario o di diritto pubblico nazionale. Le diverse modalità di esecuzione devono garantire, indipendentemente dall'entità incaricata di tutta l'esecuzione o di parte di essa, il rispetto di procedure a tutela dei fondi comunitari, fermo restando che a norma dell'articolo 274 del trattato la responsabilità finale dell'esecuzione del bilancio spetta alla Commissione.~~
- (36) ⇒ Riguardo ai metodi d'esecuzione, che disciplinano in particolare le condizioni per l'esternalizzazione a terzi delle competenze di esecuzione, occorre semplificare le norme, che nel corso degli anni sono diventate troppo complesse. Allo stesso tempo, occorre mantenere l'obiettivo iniziale dell'esternalizzazione – ossia la garanzia che, indipendentemente dal metodo, l'esecuzione delle spese debba avvenire con un livello di controllo e di trasparenza almeno equivalente a quello richiesto ai servizi della Commissione. Pertanto, va operata una netta distinzione tra le situazioni in cui l'esecuzione del bilancio avviene direttamente, a opera della Commissione o delle sue agenzie esecutive, e le situazioni in cui l'esecuzione del bilancio avviene indirettamente tramite terzi. Ciò dovrebbe consentire di istituire un regime comune relativo alla gestione indiretta con possibilità di adattamento secondo la normativa settoriale, in particolare ove l'esecuzione del bilancio avviene indirettamente a opera degli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente. Tale regime comune dovrebbe comprendere in particolare i principi di base che la Commissione deve rispettare ove decida di dare esecuzione al bilancio indirettamente e i principi di base che devono essere rispettati dai soggetti delegati. La Commissione dovrebbe poter applicare le norme e le procedure dell'Unione oppure accettare l'applicazione delle norme e procedure dell'entità delegata, purché quest'ultima garantisca una tutela equivalente degli interessi finanziari dell'Unione. ⇐

↓ 1605/2002 Considerando 17 e
18 (adattato)
⇒ nuovo

- (37) ~~La responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio le impedisce di delegare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche che implichino margini di apprezzamento discrezionale. Il presente regolamento deve ribadire questo principio e precisare le funzioni che possono essere delegate. Occorre precisare inoltre che agli organismi di diritto privato, ad esclusione di quelli ai quali è attribuita una funzione di servizio pubblico, e a determinate condizioni, non deve essere consentito compiere atti di esecuzione del bilancio, ma soltanto prestare servizi di perizia tecnica o amministrativa oppure eseguire compiti preparatori o accessori.~~

(38) ~~Ai fini del rispetto dei principi della trasparenza e della sana gestione finanziaria, gli organismi di diritto pubblico o che svolgono funzioni di servizio pubblico, ai quali sono delegati compiti di esecuzione per conto della Commissione, devono disporre di procedure trasparenti di aggiudicazione degli appalti, di controlli interni efficaci, di un sistema di rendicontazione distinto dal resto delle loro attività e di una revisione contabile esterna.~~

(39) ⇨ Occorre adeguare le norme sulla 'valutazione ex ante' delle entità – eccettuati gli Stati membri che non vi sono assoggettati – al fine di garantire che tutte le entità e persone delegate forniscano un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello richiesto dal presente regolamento. Nell'ambito delle funzioni di sorveglianza della Commissione, occorre istituire una serie di obblighi di controllo e revisione contabile, comprese procedure di liquidazione dei conti per tutti i tipi di gestione del bilancio. ⇐

⇓ nuovo

(40) Al fine di tener conto delle esigenze operative e facilitare l'attuazione da parte dei potenziali beneficiari o partner nell'attuazione, i requisiti dovrebbero rimanere proporzionati ai rischi specifici dell'azione e al relativo contesto generale di controllo. All'atto della valutazione della capacità dei terzi o dell'entità di soddisfare tali requisiti occorre considerare la natura dei compiti e le misure attuate dalla Commissione nell'ambito della sorveglianza e dell'assistenza all'attuazione dell'azione. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe incorporare i nuovi strumenti finanziari quali gli strumenti finanziari e i partenariati pubblici e privati, al fine di migliorare l'esecuzione del bilancio e la realizzazione delle politiche.

⇓ nuovo

(41) L'esperienza dei partenariati pubblici e privati (PPP), istituzionalizzati come organismi dell'Unione ai sensi dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, dimostra che occorre aumentare le alternative per ampliare la gamma di scelta degli strumenti includendovi organismi con regole più flessibili e accessibili per i partner privati rispetto a quelle applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tali alternative dovrebbero operare in regime di gestione indiretta. Un'alternativa dovrebbe essere costituita da un organismo istituito da un atto di base e dotato delle norme finanziarie che dovrebbero tener conto dei principi necessari per assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione. Tali principi dovrebbero essere adottati con un regolamento delegato e fondarsi su quelli che devono rispettare le entità terze cui sono stati affidati compiti di esecuzione del bilancio. Un'altra alternativa dovrebbe essere costituita dall'attuazione di partenariati pubblici e privati a opera di organismi di diritto privato di uno Stato membro.

⇓ nuovo

(42) Occorre inserire nel presente regolamento, conformemente all'articolo 317 del trattato, obblighi fondamentali in materia di controllo e revisione contabile - attualmente previsti solo dalla normativa settoriale - a carico degli Stati membri che danno esecuzione al bilancio indirettamente nell'ambito della gestione concorrente. È pertanto necessario includere disposizioni, che stabiliscano un quadro coerente per

tutti i settori interessati, in materia di struttura amministrativa armonizzata a livello nazionale, obblighi comuni di gestione e controllo per tali strutture, dichiarazione annuale di affidabilità di gestione corredata del parere di un revisore contabile indipendente e della dichiarazione annuale degli Stati membri con cui si assumono la responsabilità della gestione dei fondi dell'Unione loro affidati, liquidazione dei conti, meccanismi di sospensione e rettifica gestiti dalla Commissione. Le disposizioni dettagliate dovrebbero continuare a essere fissate dalla normativa settoriale.

↓ 1605/2002 Considerando 19
(adattato)

- (43) Il presente regolamento, in conformità dell'articolo ~~322~~ ~~279, lettera c)~~, del trattato, ~~☒~~ dovrebbe determinare ~~☒ determina~~ le competenze e le responsabilità ~~☒~~ degli agenti finanziari, in particolare ~~☒~~ degli ordinatori, ~~dei del~~ contabili e del revisore interno.

La responsabilità degli ordinatori ~~☒~~ dovrebbe ~~☒ deve~~ essere totale per quanto riguarda tutte le operazioni di entrata e di spesa eseguite sotto la loro autorità, operazioni di cui ~~☒~~ dovrebbero ~~☒ devono~~ rispondere anche, se del caso, nell'ambito di una procedura disciplinare. ~~Di conseguenza, la responsabilizzazione degli ordinatori deve essere rafforzata con la soppressione dei controlli previ centralizzati e, in particolare, da un lato, del visto preventivo del controllore finanziario sulle operazioni di entrata e di spesa e, dall'altro, della verifica della quietanza liberatoria da parte del contabile.~~

Il contabile ~~☒~~ dovrebbe ~~☒ deve~~ rimanere incaricato della corretta esecuzione dei pagamenti, dell'incasso delle entrate e del recupero dei crediti. ~~☒~~ Dovrebbe ~~☒ Deve~~ assumere la gestione della tesoreria e la tenuta della contabilità ed ~~deve~~ essere incaricato della formazione degli stati finanziari dell'istituzione.

Il revisore interno ~~☒~~ dovrebbe esercitare ~~☒ esercita~~ le proprie funzioni secondo le norme internazionali pertinenti relative alla revisione contabile. Tale funzione ~~☒~~ dovrebbe essere ~~☒~~ è destinata a verificare il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo attuati dagli ordinatori.

~~Il revisore interno non è un soggetto implicato nelle operazioni finanziarie. Non esercita funzioni di controllo di tali operazioni, preventivo rispetto alle decisioni degli ordinatori, funzione che spetterà quindi esclusivamente a questi ultimi.~~

↴ nuovo

- (44) In relazione ai compiti dell'ordinatore delegato, occorre chiarire alcune disposizioni, in particolare quelle concernenti le procedure di controllo interno che egli istituisce *ex ante* ed *ex post* nonché i suoi compiti in materia di relazioni. Al riguardo, occorre aggiornare il contenuto della sua relazione annuale di attività conformemente alla prassi che prevede l'inclusione delle necessarie informazioni finanziarie e di gestione a sostegno della sua dichiarazione di affidabilità relativa all'esercizio delle sue funzioni.

↓ 1995/2006 Considerando 24
⇒ nuovo

- (45) ⇒ È opportuno chiarire le responsabilità del contabile della Commissione, specificando in particolare che si tratta dell'unica persona abilitata a definire le norme contabili e i piani contabili armonizzati, mentre i contabili di tutte le altre istituzioni definiscono le procedure contabili applicabili alle rispettive istituzioni. ⇐ Occorre chiarire la responsabilità del contabile per la certificazione dei conti in base alle informazioni finanziarie trasmesse dagli ordinatori. A tale scopo egli dovrebbe avere la facoltà di controllare le informazioni trasmesse dall'ordinatore delegato e di formulare riserve, se necessario.

↓ nuovo

- (46) Per facilitare l'attuazione di taluni programmi o azioni affidati a istituzioni finanziarie, occorre inserire nel presente regolamento la possibilità di aprire conti fiduciari. Tali conti bancari dovrebbero essere aperti a nome e per conto della Commissione nella contabilità di un'istituzione finanziaria. Dovrebbero essere gestiti da tale istituzione finanziaria sotto la responsabilità dell'ordinatore e dovrebbe essere possibile denominarli in valute diverse dall'euro.

↓ 1605/2002 Considerando 20
(adattato)

- (47) La responsabilità degli ordinatori, dei contabili e degli amministratori degli anticipi non ☒ dovrebbe essere ☒ è di natura diversa da quella degli altri funzionari e agenti e deve essere soggetta, nell'ambito dello statuto ~~dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità~~, alle sanzioni disciplinari e pecuniarie attualmente vigenti. Devono ☒ tuttavia ☒ invece essere mantenute talune disposizioni che individuano casi specifici di colpa dei contabili e degli amministratori degli anticipi, legati alla natura particolare delle loro mansioni; ~~essi non disporranno più di indennità o di assicurazioni speciali~~. Occorre inoltre precisare la responsabilità dell'ordinatore. Nei casi che non implicano frode, per fornire all'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) la competenza necessaria, ogni istituzione ☒ dovrebbe creare ☒ ~~era~~ un organo specializzato in materia di irregolarità finanziarie, incaricato di accertare l'esistenza di irregolarità da cui derivino responsabilità disciplinari o pecuniarie del funzionario o dell'agente. Ove individui problemi sistemici, tale organo deve presentare una relazione all'ordinatore e al revisore interno. Nei casi di frode, invece, è opportuno rinviare nel presente regolamento alle disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari ~~delle Comunità europee~~ ☒ dell'Unione ☒ e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari ~~delle Comunità europee~~ ☒ dell'Unione ☒ o degli Stati membri.

↓ 1995/2006 Considerando 23

- (48) Occorrerebbe consentire l'istituzione, da parte di varie istituzioni, di istanze comuni specializzate in irregolarità finanziarie.

↓ nuovo

- (49) Per quanto riguarda le operazioni di entrata, è necessario razionalizzare le norme relative alle previsioni di crediti onde tener conto delle esigenze di bilancio. La registrazione dovrebbe essere richiesta qualora l'entrata sia prevista con un certo grado di probabilità e possa essere tradotta in cifre con un ragionevole grado di approssimazione. Si dovrebbe realizzare la semplificazione inserendo alcune disposizioni specifiche sulle procedure di correzione o annullamento di una previsione di crediti.
-

↓ 1995/2006 Considerando 26
(adattato)
⇒ nuovo

- (50) Si dovrebbe ☒ stabilire ☒ ~~introdurre~~ un termine di prescrizione per i crediti. Al contrario di molti dei suoi Stati membri, ☒ l'Unione ☒ ~~la Comunità~~ non è soggetta a un termine di prescrizione alla scadenza del quale i suoi crediti finanziari si estinguono, né a un termine di prescrizione per adire le vie legali contro terzi allo scopo di far valere i suoi crediti. L'introduzione di tale termine di prescrizione risponde all'esigenza di una sana gestione finanziaria.
- (51) ⇒ Occorre chiarire e contemporaneamente potenziare le norme in materia di recupero. In particolare, è necessaria una chiarificazione intesa a specificare che l'annullamento di un credito accertato non implica la rinuncia a un diritto accertato dell'Unione europea. Inoltre, per rafforzare la salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione, le procedure di rimborso di crediti di cui è titolare l'Unione dovrebbero essere gestite dagli Stati membri secondo le stesse modalità applicate ai crediti di cui sono titolari società pubbliche sul territorio nazionale. ⇐
- (52) Alla luce della comunicazione della Commissione sulle ammende riscosse a titolo provvisorio¹⁹, ammende, penali e sanzioni nonché gli eventuali proventi da esse generati dovrebbero essere iscritti in bilancio a titolo di entrate nell'esercizio successivo a quello in cui sono stati esperiti tutti i mezzi di ricorso contro le corrispondenti decisioni. In deroga a tale disposizione, dovrebbe essere trattenuta una quota limitata al 2% degli importi totali delle ammende o sanzioni da iscrivere nel bilancio, destinata ad alimentare il Fondo istituito dalla summenzionata comunicazione.
-

↓ 1605/2002 Considerando 21
(adattato)

- (53) Occorre definire le nozioni di impegno di bilancio e di impegno giuridico della spesa e le condizioni della relativa attuazione. Per diminuire il volume degli «impegni dormienti», deve essere limitato il periodo durante il quale possono essere assunti impegni giuridici specifici sulla base di impegni di bilancio globali. ☒ Dovrebbe ☒ ~~Deve~~ inoltre essere ☒ stabilita ☒ ~~prevista~~ una disposizione di disimpegno per gli impegni specifici che non abbiano dato luogo a pagamenti per un periodo di tre anni.

¹⁹ C(2009) 4264 del [...].

↓ nuovo

- (54) Riguardo ai pagamenti e conformemente al principio della sana gestione finanziaria, occorre fornire un chiarimento sui vari tipi di pagamenti. Inoltre, il versamento dei prefinanziamenti dovrebbe essere liquidato periodicamente dall'ordinatore responsabile conformemente alle norme contabili definite dal contabile della Commissione. A tal fine, dovrebbero essere inserite idonee disposizioni nei contratti, nelle decisioni di sovvenzione, nelle convenzioni di sovvenzione nonché negli accordi di delega conclusi con terzi.
-

↓ 1605/2002 Considerando 22
(adattato)

- (55) Il presente regolamento deve definire la tipologia dei pagamenti che possono essere eseguiti dagli ordinatori. L'esecuzione di questi pagamenti ☒ dovrebbe ☒ ~~deve~~ effettuarsi principalmente in funzione dell'efficacia dell'azione e dei risultati che ne derivano. ~~Devono essere soppresse le nozioni di anticipo e di acconto, poco precise; i~~ I pagamenti sono effettuati sotto forma di prefinanziamenti, pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale, quando l'importo dovuto non è interamente versato in una sola volta.
-

↓ 1605/2002 Considerando 23
(adattato)

- (56) ~~Il presente regolamento deve precisare che la~~ La liquidazione, l'ordinazione e i pagamenti ☒ dovrebbero ☒ ~~devono~~ essere eseguiti entro un termine ~~che sarà~~ fissato nelle modalità d'esecuzione e la cui inosservanza ☒ dovrebbe conferire ☒ ~~conferirà~~ ai creditori il diritto ad interessi di mora a carico del bilancio.
-

↓ nuovo

- (57) Dovrebbe essere consentito alle istituzioni di dare l'autorizzazione preventiva ai fini dell'accettazione ufficiale della trasmissione di documenti per via elettronica. Inoltre, conformemente alle decisioni della Commissione in materia di documenti elettronici o digitalizzati, occorre aggiornare le disposizioni finanziarie relative alle verifiche applicabili agli impegni e riconoscere esplicitamente il valore giuridico dei buoni d'ordine e delle fatture elettronici ai fini della registrazione degli impegni giuridici.
-

↓ 1995/2006 Considerando 25

- (58) Occorrerebbe chiarire le relazioni tra il revisore contabile interno della Commissione e gli organismi costituiti dalle Comunità. Tali organismi dovrebbero comprendere una funzione di revisione contabile interna, responsabile nei confronti del rispettivo consiglio di amministrazione, mentre il revisore contabile interno della Commissione riferisce al collegio dei commissari sulle procedure e sistemi della Commissione. Per il revisore contabile interno della Commissione, dovrebbe essere necessario soltanto confermare che le funzioni di revisione contabile interna di tali organismi rispondono agli standard internazionali. A tale scopo, il revisore contabile interno dovrebbe essere

in grado di procedere a valutazioni della qualità dell'attività di revisione contabile interna.

↓ 1995/2006 Considerando 27
(adattato)

- (59) Il ☒ presente ☒ regolamento ~~finanziario~~ dovrebbe rispecchiare l'importanza dei contratti quadro nella gestione degli appalti pubblici. Esso dovrebbe incoraggiare il ricorso a procedure interistituzionali di aggiudicazione degli appalti, nonché prevedere la possibilità di procedure di aggiudicazione congiunte fra un'istituzione e un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro.

↓ 1605/2002 Considerando 24
(adattato)

- ~~(60) Per quanto riguarda i contratti pubblici d'appalto conclusi dalle istituzioni delle Comunità per proprio conto, occorre prevedere l'applicazione delle disposizioni delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che coordinano le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; inoltre, le disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati per conto di terzi devono essere conformi ai principi posti da tali direttive.~~

↓ 1995/2006 Considerando 28
(adattato)
⇒ nuovo

- (61) ☒ In riferimento alle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, ☒ ~~Occorrerebbe~~ procedere ad alcuni adeguamenti per assicurare che il presente regolamento corrisponda alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi²⁰. Si dovrebbe conferire alle istituzioni ☒ dell'Unione ☒ ~~e comunitarie~~ la possibilità, prevista in tale direttiva, per gli Stati membri di determinare procedure specifiche per appalti dichiarati segreti, quando la loro attuazione deve essere accompagnata da misure di sicurezza specifiche, o quando lo richiede la tutela dello Stato membro.

↓ 1605/2002 Considerando 25

- (62) Per prevenire le irregolarità, lottare contro la frode e la corruzione e promuovere una gestione sana e efficace, occorrono norme specifiche che escludano dall'attribuzione degli appalti candidati o offerenti colpevoli di atti di questo tipo o in situazione di conflitto d'interessi.

²⁰ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

↓ 1995/2006 Considerando 29 (adattato) ⇒ nuovo
--

- (63) ~~In linea con la direttiva 2004/18/CE, si dovrebbero chiarire le norme sull'esclusione da una procedura di appalto.~~ Per motivi di certezza del diritto e proporzionalità, ~~inoltre,~~ nel ☒ presente ☒ regolamento finanziario va specificato un periodo massimo di esclusione. ☒ Inoltre, ☒ ~~A~~ alla luce della direttiva 2004/18/CE, dovrebbe essere prevista un'eccezione alle norme sull'esclusione per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso curatori o liquidatori di un fallimento, a seguito di un accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi nazionali.
- (64) ⇒ Occorre altresì migliorare le norme in materia di esclusione, al fine di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Occorre aggiungere il riferimento al riciclaggio dei proventi di attività illecite, ai sensi della direttiva 2004/18/CE. Inoltre, le situazioni di esclusione relative a candidati o offerenti condannati con sentenza passata in giudicato per un reato che incide sulla loro moralità professionale, oppure per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio dei proventi di attività illecite o reati analoghi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere estese alle persone che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati od offerenti in questione. Tuttavia, per motivi di proporzionalità, l'esclusione non dovrebbe applicarsi ai candidati od offerenti che possono dimostrare di aver preso idonei provvedimenti nei confronti delle persone interessate aventi poteri di rappresentanza. Infine, per garantire la continuità del servizio dell'istituzione, occorre prevedere una deroga all'obbligo di esclusione per causa di fallimento o situazioni analoghe, errore professionale grave o inottemperanza agli obblighi previdenziali e assistenziali in caso di procedure negoziate ove per motivi di ordine tecnico o artistico ovvero correlati alla tutela di diritti di esclusiva, l'appalto possa essere attribuito soltanto a un determinato operatore economico. ⇐
-

↓ 1995/2006 Considerando 30 (adattato)

- (65) ~~Il regolamento finanziario dovrebbe rendere obbligatorio, per i~~ I candidati od offerenti nell'ambito delle procedure di appalto, ☒ dovrebbero avere l'obbligo di ☒ certificare, se è loro richiesto, la proprietà, l'amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza dell'entità giuridica che presenta l'offerta o che i loro subcontraenti non si trovano in una delle situazioni ☒ che determinano l'esclusione dalla partecipazione alle gare ☒ ~~di cui all'articolo 93 del regolamento finanziario.~~ Gli offerenti non dovrebbero essere tenuti a certificare di non trovarsi in una delle situazioni che danno origine all'esclusione, quando partecipano a una procedura di appalto per l'aggiudicazione di un contratto di valore molto modesto.

↓ 1995/2006 Considerando 31
(adattato)
⇒ nuovo

- (66) Al fine di potenziare l'efficacia delle procedure di appalto, la base di dati relativa ai candidati od offerenti che si trovano in situazioni di esclusione dovrebbe essere comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui al ☒ presente ☒ regolamento ~~finanziario~~.
- (67) ⇒ Benché la Banca centrale europea (BCE) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) godano di uno status specifico nell'ambito normativo dell'Unione, l'impiego delle rispettive risorse proprie riveste un interesse finanziario per l'Unione. Pertanto, dovrebbero avere accesso alle informazioni contenute nella base di dati centrale sull'esclusione, che è stata creata per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, e dovrebbero tener conto di tali informazioni, sotto la propria responsabilità, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti in conformità delle rispettive norme. La BCE e la BEI dovrebbero inoltre trasmettere alla Commissione informazioni sugli offerenti nei confronti dei quali è stata pronunciata una condanna definitiva per frode o analoghi reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. ⇐
-

↓ 1605/2002 Considerando 26 e
27 (adattato)

- (68) Occorre inoltre prevedere, a fini di trasparenza, un'informazione adeguata dei candidati e degli offerenti in merito all'attribuzione dei contratti d'appalto.
- ~~(69) Infine, nel quadro della responsabilizzazione degli ordinatori, deve essere soppresso il controllo previo esercitato dall'attuale commissione consultiva degli acquisti e dei contratti.~~
-

↓ 1995/2006 Considerando 32 e
33 (adattato)

- (70) Al fine di tenere conto degli interessi degli offerenti non selezionati, è opportuno prevedere che la firma di un contratto disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE non possa avvenire prima che sia trascorso un ragionevole periodo di tempo.
- (71) Si dovrebbero chiarire gli obblighi delle istituzioni di sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto o l'esecuzione di un contratto, a norma del ☒ presente ☒ regolamento ~~finanziario~~ nei casi di frodi e d'irregolarità per rafforzare ☒ l'applicazione ☒ ~~operative~~ delle ☒ altre ☒ disposizioni pertinenti ~~di tale regolamento~~.
-

↓ nuovo

- (72) Per quanto riguarda le sanzioni amministrative e finanziarie, occorre stabilire una solida base giuridica per la pubblicazione delle decisioni di applicazione di tali sanzioni, conformemente alle esigenze di protezione dei dati personali. Tale

pubblicazione dovrebbe rimanere facoltativa per motivi di protezione dei dati e di sicurezza giuridica.

↓ 1605/2002 Considerando 28
(adattato)
⇒ nuovo

- (73) Per quanto riguarda le sovvenzioni, occorrono norme specifiche per la concessione e il monitoraggio delle sovvenzioni ☒ dell'Unione ☒ ~~comunitarie~~ che attuino i principi della trasparenza, della parità di trattamento, del cofinanziamento, ⇒ dell'assenza di profitti, del carattere degressivo delle sovvenzioni di funzionamento, ⇐ dell'irretroattività e del controllo.

↓ 1605/2002 Considerando 29
(adattato)

- (74) ~~Per evitare il cumulo, le sovvenzioni non devono poter essere accordate per finanziare due volte lo stesso intervento o per coprire spese di funzionamento di uno stesso esercizio.~~

↓ 1605/2002 Considerando 30
(adattato)

- (75) ~~Per analogia con le norme per l'attribuzione degli appalti pubblici, devono essere definite cause di esclusione dal beneficio delle sovvenzioni, affinché le istituzioni dispongano di uno strumento di lotta contro la frode e la corruzione.~~

↓ 1605/2002 Considerando 31
(adattato)

- (76) ~~La concessione di una sovvenzione deve essere oggetto di una convenzione scritta per precisare i diritti e gli obblighi dell'istituzione e del beneficiario e per garantirne il rispetto.~~

↓ 1995/2006 Considerando 34, 35 e 36 (adattato)

- (77) ☒ Tuttavia, per motivi di semplicità, ☒ ~~È necessario semplificare le norme riguardanti le sovvenzioni. Le~~ disposizioni relative agli accertamenti e alle garanzie devono essere più proporzionate ai relativi rischi finanziari. ~~Si deve~~ ☒ Occorre ☒ chiarire la definizione di sovvenzioni, con particolare riguardo per i finanziamenti correlati con operazioni di prestito o di partecipazione azionaria, nonché con spese connesse ai mercati della pesca. Per ☒ garantire la sana ☒ ~~migliorare la~~ gestione delle sovvenzioni e semplificare le procedure, dovrebbe essere possibile assegnare sovvenzioni mediante una decisione dell'istituzione o una convenzione scritta con il beneficiario.

- (78) Ai fini della chiarezza e della trasparenza si dovrebbe autorizzare il ricorso a pagamenti forfettari o a tasso fisso, accanto al più consueto metodo del rimborso dei costi effettivamente sostenuti.
- (79) Ai fini della certezza del diritto si dovrebbero includere nel regolamento finanziario le eccezioni alla regola dell'assenza di profitti, attualmente previste nelle modalità d'esecuzione. Inoltre, si dovrebbe chiarire che lo scopo di concedere sovvenzioni a favore di determinate azioni consiste nel contribuire a rafforzare la capacità finanziaria o nel produrre un reddito.

↓ 1525/2007 Considerando 1, 4 e 5 (adattato)

- (80) Il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo²¹, stabilisce, tra l'altro, le norme che disciplinano il finanziamento dei partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione. È opportuno adattare ~~le~~ ☒ tali ~~norme che regolano il finanziamento dei partiti politici a livello europeo~~ ☒ norme per tenere maggiormente conto delle condizioni particolari in cui operano i partiti stessi, inclusi i cambiamenti nelle priorità politiche e nei programmi politici che possono avere un'incidenza sui bilanci e che i partiti politici non sono in grado di prevedere al momento di redigere i rispettivi programmi di lavoro e bilanci annuali. A tale scopo, è opportuno introdurre limitate possibilità di riportare fondi al primo trimestre dell'anno successivo.
- (81) Al fine di rafforzare la capacità di programmazione finanziaria a lungo termine dei partiti, di tenere conto dei bisogni finanziari che variano da un anno all'altro e di incentivare maggiormente i partiti a non fare esclusivo affidamento sui finanziamenti pubblici, è opportuno che ai partiti politici a livello europeo sia consentito di costituire riserve finanziarie limitate, utilizzando risorse proprie che abbiano una provenienza diversa dal bilancio generale dell'Unione. Le summenzionate deroghe al divieto del fine di lucro dovrebbero essere eccezionali e non dovrebbero costituire un precedente.

↓ 1995/2006 Considerando 37, 38, 41 (adattato)

- (82) La norma secondo la quale le sovvenzioni dovrebbero essere accordate in base a un invito a presentare proposte ha dimostrato la propria validità. Tuttavia, l'esperienza ha mostrato che, in certi casi, la natura dell'azione non lascia scelte per la selezione dei beneficiari; siffatti casi dovrebbero pertanto essere esonerati da tale norma.
- (83) Si dovrebbe adeguare la norma secondo la quale per la medesima azione non si può accordare più di una sovvenzione a favore di ogni singolo beneficiario. Alcuni atti giuridici di base consentono invece di combinare finanziamenti ~~comunitari~~ ☒ dell'Unione ☒ provenienti da fonti diverse e tali casi potrebbero ☒ diventare più comuni ~~essere più numerosi~~ ☒ in futuro, nell'intento di assicurare l'efficacia delle

²¹ GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1524/2007 (cfr. pag. 5 della Gazzetta ufficiale).

spese. Nondimeno il ☒ presente ☒ regolamento ~~finanziario~~ dovrebbe chiarire che i medesimi costi non possono essere finanziati due volte dal bilancio dell'Unione.

- (84) ☒ In taluni casi non ☒ ~~Sisi~~ dovrebbero ☒ applicare ☒ ~~sopprimere~~ alcune restrizioni relative all'ammissibilità dei beneficiari, per consentire le sovvenzioni a favore di persone fisiche e di determinati tipi di entità prive di personalità giuridica. In linea con il principio di proporzionalità, per le sovvenzioni di valore molto modesto, l'ordinatore ☒ dovrebbe poter ☒ ~~può~~ astenersi dal chiedere ai richiedenti di attestare di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui ☒ al presente ☒ ~~alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario~~.
- (85) Per quanto riguarda i criteri che devono applicare i beneficiari di sovvenzioni nel procedere all'aggiudicazione di appalti, la norma attuale del ☒ presente ☒ regolamento ~~finanziario~~ non è chiara e dovrebbe essere semplificata. Occorrerebbe inoltre prevedere esplicitamente il caso in cui per attuare un'azione occorre concedere un sostegno finanziario a terzi.

- (86) Alla luce dell'esperienza pratica, occorre chiarire il regime a forfait (somme forfettarie, tabella standard di costi unitari e tassi fissi) e distinguerlo nettamente dalle verifiche ex post dei costi reali. Le misure di controllo dovrebbero essere adeguate alla nuova impostazione prevedendo la possibilità di chiedere audit operativi e di estendere le risultanze ai progetti dello stesso beneficiario non sottoposti a audit ove siano stati rilevati errori ricorrenti in progetti analoghi. Infine, dovrebbe essere ampliata, a certe condizioni, la possibilità per il beneficiario di ridistribuire la sovvenzione tramite contributi a terzi, al fine di agevolare la corretta attuazione di programmi dedicati a una pluralità di persone fisiche che possono essere raggiunte solo attraverso due livelli di erogazione. Tale ridistribuzione dovrebbe essere autorizzata nella misura in cui il beneficiario a titolo principale presenta adeguate garanzie e nella convenzione di sovvenzione siano inserite idonee clausole di limitazione del potere discrezionale nella scelta dei beneficiari secondari e dell'importo assegnato.

- (87) La nuova tipologia di sostegno finanziario costituita dai premi dovrebbe essere disciplinata da disposizioni specifiche distinte dal regime delle sovvenzioni e non contenenti alcun riferimento ai costi prevedibili. I premi dovrebbero far parte del programma di lavoro annuale e, sopra una determinata soglia, dovrebbero essere assegnati da un beneficiario o contraente previa approvazione da parte della Commissione delle condizioni e dei criteri di assegnazione.

- (88) Gli strumenti finanziari sono sempre più preziosi per moltiplicare l'effetto dei fondi dell'Unione qualora detti fondi vengano messi in comune con altri fondi o comprendano un effetto di leva. Poiché tali strumenti finanziari non possono essere assimilati a servizi o sovvenzioni, occorre istituire un nuovo tipo di sostegno finanziario.

↓ 1605/2002 Considerando 32

- (89) Per quanto riguarda la contabilità e la rendicontazione, occorre precisare che la contabilità comprende una contabilità generale e una contabilità di bilancio e sottolineare che la contabilità generale è una contabilità patrimoniale mentre della contabilità di bilancio ci si avvale ai fini del conto di risultato dell'esecuzione del bilancio e delle relazioni sull'esecuzione del bilancio.
-

↓ 1995/2006 Considerando 44
(adattato)
⇒ nuovo

- (54) Per quanto riguarda le norme sulla contabilità ed i conti, ⇒ occorre semplificare la rendicontazione stabilendo che i conti dell'Unione comprendono soltanto gli stati finanziari consolidati e la contabilità di bilancio aggregata. Inoltre, al fine di tener conto dello specifico status indipendente della BCE, occorre chiarire che il consolidamento riguarda soltanto le istituzioni finanziate dal bilancio dell'Unione. Infine, ⇐ ~~il regolamento finanziario dovrebbe prevedere~~ ☒ dovrebbe essere prevista ☒ la possibilità per l'ordinatore della Commissione di determinare, nel rispetto degli standard internazionali, quali altri organismi, oltre a quelli che ricevono sussidi ☒ dell'Unione ☒ comunitari, rientrino nell'ambito del consolidamento dei conti, essendo inteso che il consolidamento dei conti non comporta storni di fondi da organismi autofinanziati al bilancio generale dell'Unione europea, né incide sulla loro autonomia finanziaria e operativa e sulle procedure di scarico per i loro conti.
-

↓ nuovo

- (55) Al fine di separare nettamente le funzioni e le responsabilità del contabile della Commissione da quelle dei contabili delle istituzioni o degli organismi i cui conti sono consolidati, occorre stabilire che la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio dev'essere preparata da ciascuna istituzione e da ciascun organismo e successivamente trasmessa all'autorità di bilancio e alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.
-

↓ 1605/2002 Considerando 33
(adattato)

- (90) Occorre precisare, con riferimento ai principi contabili internazionalmente riconosciuti e ☒ alla quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del Trattato e relativa ai ☒ ~~alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sui~~ conti annuali di taluni tipi di società ☒ ²² ☒, se pertinenti nel contesto del servizio pubblico, i principi sui quali è basata la contabilità generale e la presentazione degli stati finanziari.

²² ☒ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. ☒

↓ 1605/2002 Considerando 34
(adattato)

- (91) Le disposizioni sulle informazioni da fornire relativamente all'esecuzione del bilancio devono essere adattate al fine di ☒ includere ☒ ~~estendere tali informazioni al~~ l'utilizzazione degli stanziamenti riportati, ricostituiti e reimpiegati nonché ~~ai~~ diversi organismi di diritto ☒ dell'Unione ☒ ~~e comunitarie~~, e di organizzare meglio la trasmissione dei dati mensili e della relazione sull'esecuzione, da comunicare tre volte all'anno all'autorità di bilancio.
-

↓ 1605/2002 Considerando 35

- (92) Occorre armonizzare i metodi contabili utilizzati dalle istituzioni e riconoscere, in questo settore, un diritto d'iniziativa al contabile della Commissione.
-

↓ 1605/2002 Considerando 36
(adattato)

- (93) ~~Va precisato che il ricorso ai sistemi informatici per la gestione finanziaria non deve pregiudicare i diritti d'accesso della Corte dei conti ai documenti giustificativi.~~
-

↓ nuovo

- (94) È necessario aggiornare le norme e i principi contabili dell'Unione al fine di garantirne la coerenza rispetto alle norme contabili internazionalmente ammesse per il settore pubblico (International Public Sector Accounting Standard - IPSAS).
-

↓ nuovo

- (95) Occorre aggiornare le disposizioni relative ai conti provvisori e definitivi, in particolare al fine di stabilire le informazioni che devono accompagnare i conti trasmessi al contabile della Commissione per il consolidamento. Occorre inoltre fare un rinvio alla lettera dichiarativa che accompagna la trasmissione alla Corte dei conti dei conti definitivi delle istituzioni e degli organismi finanziati dal bilancio, nonché alla lettera dichiarativa che accompagna la trasmissione dei conti definitivi consolidati dell'Unione. Infine, occorre anticipare il termine entro il quale la Corte dei conti deve formulare osservazioni sui conti provvisori delle istituzioni diverse dalla Commissione e degli organismi finanziati dal bilancio, onde consentire loro di formare i rispettivi conti definitivi tenendo conto delle osservazioni della Corte.
-

↓ 1605/2002 Considerando 37

- (96) In materia di controllo esterno e di scarico, anche se la Commissione ha l'intera responsabilità dell'esecuzione del bilancio, l'importanza della gestione concorrente con gli Stati membri implica la loro cooperazione nella procedura di controllo da parte della Corte dei conti, quindi di quella di scarico da parte dell'autorità di bilancio.

↓ 1605/2002 Considerando 38
(adattato)

- (97) ~~Per~~ ☒ Il calendario delle diverse fasi che portano al discarico dovrebbe ☒ ottimizzare la rendicontazione e lo svolgimento della procedura di discarico, ~~è opportuno modificare il calendario delle diverse fasi che portano al discarico.~~
-

↓ 1605/2002 Considerando 39
(adattato)

- (98) La Commissione deve presentare al Parlamento europeo, qualora questo lo richieda, tutte le informazioni che siano necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per ☒ il pertinente ☒ l'esercizio ~~in causa~~, conformemente all'articolo ☒ 319 ☒ ~~276~~ del trattato ~~CE~~.
-

↓ 1605/2002 Considerando 40
(adattato)

- (99) Talune politiche ☒ dell'Unione ☒ ~~comunitarie~~ devono essere oggetto di disposizioni specifiche nel rispetto dei principi di base del presente regolamento.
-

↓ 1605/2002 Considerando 41
(adattato)

- (100) ~~Per gli stanziamenti del FEAOG e per gli stanziamenti amministrativi risulta necessario prevedere la possibilità di impegni anticipati dal 15 novembre che precede l'esercizio interessato.~~
-

↓ 1995/2006 Considerando 45 e
46 (adattato)
⇒ nuovo

- (101) ~~Nella prospettiva dell'entrata in vigore del nuovo FEAGA, che dal 1° gennaio 2007 sostituirà il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), è opportuno procedere ad un adeguamento terminologico del regolamento finanziario per quanto riguarda le misure di finanziamento del mercato. Si devono inoltre apportare chiarimenti in modo che, nei casi in cui si è in attesa di una decisione relativa a uno storno di stanziamenti, sia possibile assumere gli impegni provvisori dopo il consueto termine di due mesi successivo alla data alla quale si sono ricevuti gli stati delle spese degli Stati membri. Si dovrebbero chiarire le disposizioni speciali del regolamento finanziario relative agli storni.~~

- (102) (59) Si dovrebbe anche adeguare la terminologia, cosicché il riferimento riguardi soltanto i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo per la pesca, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e i Fondi nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia gestiti nell'ambito della gestione concorrente. Si dovrebbero sopprimere i riferimenti allo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) e per i provvedimenti di sviluppo nel settore agricolo (SAPARD), poiché questi implicano la gestione ⇒ indiretta ⇐ di paesi terzi ⇒ e non la gestione

concorrente con gli Stati membri ⇐ . Per quanto riguarda la ricostituzione di stanziamenti disimpegnati, a norma dei nuovi atti di base per le azioni strutturali nel periodo 2007-2013, che comprendono i casi di "forza maggiore", la disposizione al riguardo va preservata nel ☒ presente ☒ regolamento ~~finanziario~~ soltanto per i casi di "errore manifesto" imputabile alla Commissione.

↓ 1605/2002 Considerando 42
(adattato)
⇒ nuovo

- (103) Per quanto riguarda ⇐ le disposizioni specifiche del presente regolamento concernenti i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo per la pesca, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e i Fondi nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia gestiti nell'ambito della gestione concorrente ⇐ ~~i Fondi strutturali~~, occorre mantenere il riversamento di acconti e la ricostituzione di stanziamenti alle condizioni previste dalla dichiarazione della Commissione allegata al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali²³, ~~modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2001²⁴~~. ⇐ Inoltre, in deroga alla regola del riporto, si dovrebbe poter riportare gli stanziamenti d'impegno disponibili alla fine dell'esercizio, derivanti dal riversamento di acconti, fino alla chiusura del programma, nonché impiegare tali stanziamenti d'impegno quando non siano più disponibili altri stanziamenti d'impegno. ⇐

↓ 1995/2006 Considerando 47 e 48 (adattato)

- (61) È opportuno ☒ mantenere la ~~☒ aggiungere al regolamento finanziario una~~ disposizione relativa alle entrate con destinazione specifica derivanti dalla dissoluzione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dalla messa a disposizione dei corrispondenti stanziamenti.
- (62) È necessario consentire la ricostituzione degli stanziamenti disimpegnati come conseguenza della non attuazione totale o parziale dei progetti per i quali essi erano stati accantonati. Tuttavia ciò deve essere possibile solo a determinate condizioni e soltanto nel settore della ricerca, dato che i progetti di ricerca presentano rischi finanziari maggiori rispetto a quelli di altre politiche.

↓ 1605/2002 Considerando 43
(adattato)
⇒ nuovo

- (104) Per quanto riguarda la ricerca, occorre che armonizzare la presentazione del bilancio ☒ sia coerente ☒ con le disposizioni riguardanti la formazione del bilancio per attività, ~~preservando nel contempo~~ ☒ Occorre preservare ☒ la flessibilità di gestione attualmente riconosciuta al Centro comune di ricerca (CCR).

²³ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

²⁴ ~~GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1.~~

- (105) ⇒ Inoltre, è necessario chiarire le disposizioni relative alla partecipazione del CCR alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di sovvenzione allorché svolga attività finanziate integralmente o parzialmente da linee del bilancio generale diverse da quelle abitualmente dedicate al CCR nei fondi per la ricerca. Allorché partecipa come terzo alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e di sovvenzione, il CCR dovrebbe essere esonerato dall'applicazione delle disposizioni relative ai criteri di esclusione, alle sanzioni amministrative e finanziarie, alla capacità economica e finanziaria nonché alla costituzione delle garanzie. È necessario altresì tener conto dei servizi tecnico-scientifici prestati dal CCR alle altre istituzioni o ai servizi della Commissione tramite accordi amministrativi interni, ai quali non si applicano le norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Infine, per svolgere efficacemente tali funzioni, le entrate derivanti dalle attività connesse alle funzioni in questione, dovrebbero essere considerate, in via eccezionale, entrate con destinazione specifica esterne. ⇐

↓ 1605/2002 Considerando 44
(adattato)

- (106) ~~Per quanto riguarda le azioni esterne, è necessario autorizzare il decentramento della gestione degli aiuti esterni, a condizione che la Commissione disponga di garanzie di una sana gestione finanziaria e che lo Stato beneficiario assuma nei confronti della Commissione la responsabilità per i fondi versati.~~

↓ 1605/2002 Considerando 45
(adattato)

- (107) ~~Le convenzioni di finanziamento o i contratti stipulati con lo Stato beneficiario o con un organismo di diritto pubblico nazionale, comunitario o internazionale, nonché con persone fisiche e giuridiche di diritto privato, devono includere i principi generali di aggiudicazione degli appalti di cui al titolo V della prima parte e al titolo IV della seconda parte del presente regolamento, in materia di azioni esterne.~~

↓ nuovo

- (108) Riguardo alle disposizioni specifiche relative all'attuazione delle azioni esterne, è necessario tener conto delle modifiche e semplificazioni proposte per le varie modalità di gestione.

↓ nuovo

- (109) Al fine di rafforzare il ruolo internazionale dell'Unione nel campo delle azioni esterne e dello sviluppo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a istituire e gestire fondi fiduciari per azioni di emergenza, post-emergenza o tematiche. Benché non ancora incorporati nel bilancio, tali fondi fiduciari dovrebbero essere gestiti conformemente alle norme finanziarie stabilite dal presente regolamento nella misura necessaria ai fini della sicurezza e della trasparenza nell'utilizzo dei fondi dell'Unione. A tal fine, la Commissione dovrebbe presiedere il consiglio direttivo istituito per ciascun fondo fiduciario onde assicurare la rappresentanza dei donatori e decidere in merito

all'utilizzo dei fondi. Inoltre, la funzione di contabile di ciascun fondo fiduciario dovrebbe essere assunta dal contabile della Commissione.

↓ nuovo

- (110) Riguardo alle entità cui è affidata l'attuazione di azioni esterne nell'ambito della gestione indiretta, occorre limitare il periodo per la conclusione di contratti e sovvenzioni da parte di tali entità a tre anni dalla firma dell'accordo di delega con la Commissione, tranne in specifiche circostanze eccezionali e esterne. Tuttavia, tale termine non dovrebbe applicarsi ai programmi pluriennali attuati a titolo delle procedure dei fondi strutturali. Per questi ultimi la normativa settoriale dovrebbe stabilire disposizioni particolareggiate per il disimpegno degli stanziamenti.

↓ nuovo

- (111) In riferimento alle norme specifiche in materia di aggiudicazione degli appalti nell'ambito delle azioni esterne, è necessario consentire ai cittadini di paesi terzi di partecipare alle procedure di gara, in caso di attuazione senza atto di base e in circostanze eccezionali debitamente motivate.

↓ 1605/2002 Considerando 46

- (112) Le disposizioni generali di gestione relative agli uffici europei devono essere definite in un titolo specifico.

↓ 1995/2006 Considerando 50
(adattato)

- (113) Si dovrebbe conferire alle istituzioni la possibilità di delegare ai direttori degli uffici europei interistituzionali i poteri di ordinatore per la gestione degli stanziamenti iscritti nelle rispettive sezioni del bilancio, allo scopo di facilitare tale gestione. ~~Per mantenendone invariato il contenuto, si dovrebbero lievemente ristrutturare i pertinenti articoli del regolamento finanziario, per~~ ☒ A tal fine, è opportuno ☒ chiarire la subdelega dei poteri di ordinatore ai direttori degli uffici.

↓ 1605/2002 Considerando 47
(adattato)

- (114) ~~Anche p~~Per quanto riguarda gli stanziamenti amministrativi, è opportuno ☒ mantenere ☒ ~~raggruppare in~~ un titolo apposito ☒ che raggruppa ☒ le disposizioni specifiche loro applicabili. Occorre inoltre prevedere la possibilità per ciascuno dei due rami dell'autorità di bilancio di formulare in tempo utile un parere sui progetti immobiliari che possono comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio.

↓ 1605/2002 Considerando 48
(adattato)

~~Il cambiamento del calendario relativo al consolidamento dei conti delle istituzioni deve essere rinviato all'esercizio 2005, allo scopo di disporre del tempo necessario per introdurre le procedure interne a tal fine indispensabili.~~

↓ 1995/2006 Considerando 51
⇒ nuovo

- (115) È opportuno chiarire la procedura in virtù della quale l'autorità di bilancio può formulare un parere su un progetto di costruzione. Inoltre, ⇒ per consentire alle istituzioni di elaborare una politica immobiliare a lungo termine e profittare di tassi d'interesse inferiori grazie al rating favorevole di cui beneficia l'Unione sul mercato finanziario, dovrebbero essere autorizzate ad accendere prestiti al di fuori del bilancio per acquisire beni immobili. Ciò darebbe la possibilità di affrontare la complessità del regime attuale, risparmiando contemporaneamente sui costi e aumentando la trasparenza. ⇐
-

↓ 1995/2006 Considerando 52
(adattato)
⇒ nuovo

- (116) Programmi quadro di ricerca successivi hanno agevolato il lavoro della Commissione definendo norme semplificate per la selezione degli esperti esterni chiamati a valutare le proposte o le richieste di sovvenzione e a fornire assistenza tecnica per il seguito e la valutazione dei progetti finanziati. Tale procedura ☒ è stata ☒ ~~dovrebbe essere~~ estesa a tutti gli altri programmi. ⇒ Alla luce dell'esperienza pratica, occorre chiarire la portata della procedura speciale di selezione delle persone fisiche come esperti poiché è richiesta la loro assistenza nella valutazione delle proposte di progetti, delle domande di sovvenzione, dei progetti e delle offerte nonché per perizie e consulenze. ⇐
-

↓ nuovo

- (117) Riguardo alle disposizioni finali, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato ai fini dell'attuazione del presente regolamento.
- (118) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione²⁵.
- (119) Si dovrebbe procedere alla revisione del regolamento finanziario soltanto qualora necessario. Revisioni troppo frequenti del RF determinano costi sproporzionati di adeguamento delle strutture e delle procedure amministrative alle nuove norme.

²⁵ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Inoltre, i tempi potrebbero risultare troppo stretti per consentire di trarre valide conclusioni dall'applicazione delle norme vigenti.

↓ 1605/2002 Considerando 49
(adattato)

- (120) In materia di normativa finanziaria applicabile agli organismi creati dall'~~e~~ ☒ Unione ☒ ~~Comunità~~, dotati di personalità giuridica e che ricevono una sovvenzione a carico del bilancio generale dell'~~e~~ ☒ Unione ☒ ~~Comunità europee~~, occorre garantire un quadro adeguato alle esigenze specifiche della loro gestione. Allo stesso tempo e nel pieno rispetto dell'autonomia organica necessaria all'espletamento dei compiti di tali organismi, è necessaria l'armonizzazione delle norme relative segnatamente al discarico ed alla contabilità. Il revisore interno della Commissione ☒ dovrebbe esercitare ☒ ~~esercita~~ nei confronti di tali organismi le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Le norme finanziarie interne a tali organismi ☒ dovrebbero ☒ ~~dovranno~~ essere opportunamente adeguate affinché siano compatibili con il presente regolamento finanziario. A tal fine occorre abilitare la Commissione ad adottare una normativa finanziaria tipo, dalla quale gli organismi ☒ dell'Unione ☒ ~~comunitari~~ ☒ possano ☒ ~~potranno~~ discostarsi solo previo accordo della ☒ Commissione ☒ ~~Comunità stessa~~.
-

↓ nuovo

- (121) Sono necessarie alcune modifiche per determinare esattamente quali organismi rientrano nel campo di applicazione del regolamento finanziario quadro. Occorre altresì inserire una nuova disposizione per tener conto della situazione dei partenariati pubblici e privati per i quali la Commissione dovrebbe adottare una normativa finanziaria tipo che stabilisca i principi necessari per garantire la sana gestione finanziaria.
- (122) Per garantire la continuità nell'attuazione dei programmi in corso, le disposizioni relative agli obblighi degli Stati membri in materia di controllo e di revisione contabile nell'ambito dell'esecuzione indiretta del bilancio a titolo della gestione concorrente dovrebbero applicarsi soltanto alla prossima generazione di regolamenti settoriali.

↓ 1605/2002 (adattato)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I

OGGETTO

Articolo 1

⊠ Oggetto ⊠

↓ 1995/2006 Articolo 1, primo comma
--

Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, in seguito denominato «il bilancio», e alla presentazione e alla revisione dei conti.

↓ 1605/2002 (adattato)

Il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, il mediatore e il garante europeo della protezione dei dati sono assimilati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, alle istituzioni delle Comunità.

Articolo 2

⊠ Campo d'applicazione ⊠

Le disposizioni relative all'esecuzione del bilancio in entrate o in spese contenute in un altro atto normativo devono rispettare i principi di bilancio enunciati nel titolo II.

TITOLO II

PRINCIPI DI BILANCIO

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 2)
(adattato)

Articolo 3

⊠ Principi di bilancio ⊠

Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria, che richiede un controllo interno efficace ed efficiente, e della trasparenza.

↓ 1605/2002 (adattato)

CAPO 1

PRINCIPI DELL'UNITÀ E DELLA VERITÀ DEL BILANCIO

Articolo 4

⊠ Definizione del bilancio ⊠

1. Il bilancio è l'atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica.
2. Le spese e le entrate ~~delle Comunità~~ ⊠ dell'Unione ⊠ comprendono quanto segue:
 - a) le entrate e le spese della Comunità europea, comprese le spese amministrative che derivano alle istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea nel settore della politica estera e di sicurezza comune e in quello della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, nonché le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni quando sono a carico del bilancio;
 - b) le spese e le entrate della Comunità europea dell'energia atomica.
3. Sono iscritti nel bilancio la garanzia per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contratte ~~dalle Comunità~~ ⊠ dall'Unione ⊠ ed i versamenti al fondo di garanzia per le azioni esterne.

Articolo 5

⊗ Norme che disciplinano i principi dell'unità e della verità del bilancio ⊗

1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio, salvo il disposto dell'articolo 74.
2. Nessuna spesa può essere impegnata né oggetto di un ordine di pagamento in eccedenza agli stanziamenti autorizzati.
3. Nessuno stanziamento può essere iscritto in bilancio se non corrisponde ad una spesa ritenuta necessaria.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 3)
(adattato)
⇒ nuovo

4. Gli interessi prodotti dai fondi che sono proprietà dell'Unione ~~sono iscritti in bilancio come entrate varie, fatto salvo il disposto degli articoli 5 bis, 18 e 74~~ ⇒ non sono dovuti all'Unione salvo diversamente disposto negli accordi conclusi con le entità delegate figuranti all'articolo 53, paragrafo 1, punto 2), lettere da b) a h), e nelle decisioni o convenzioni di sovvenzione concluse con i beneficiari. ⇐

⇒ In tali casi, siffatti interessi sono riutilizzati per il programma corrispondente o recuperati. ⇐

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 4)

~~Articolo 5 bis~~

~~1. Gli interessi derivanti da pagamenti di prefinanziamento sono imputati al programma o azione in questione e sono detratti dal pagamento del saldo degli importi dovuti al beneficiario.~~

~~Il regolamento recante modalità d'esecuzione del presente regolamento, in seguito denominato «alle modalità d'esecuzione» prevede i casi nei quali, a titolo di eccezione, l'ordinatore responsabile, una volta all'anno, recupera tali interessi. Tali interessi sono versati in bilancio come entrate varie.~~

~~2. Non sono dovuti interessi alle Comunità europee nei casi di:~~

- ~~===== a) prefinanziamenti che, ai sensi delle modalità d'esecuzione, non costituiscono importi ingenti;~~
- ~~===== b) prefinanziamenti versati a norma dei contratti d'appalto di cui all'articolo 88;~~
- ~~===== c) prefinanziamenti versati a Stati membri;~~
- ~~===== d) prefinanziamenti versati nell'ambito di aiuti di preadesione;~~

~~e) anticipi pagati a membri delle istituzioni e al personale a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in seguito denominato «lo statuto»;~~

~~f) prefinanziamenti versati nell'ambito della gestione congiunta di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera e).~~

↓ 1605/2002 (adattato)
→₁ Rettifica, GU L 099 del
14.4.2007, pag. 18
→₂ 1995/2006 Articolo 1, punto
5), lettera b)

CAPO 2

PRINCIPIO DELL'ANNUALITÀ

Articolo 6

⊠ Definizione ⊠

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 7

⊠ Tipologia degli stanziamenti ⊠

1. Il bilancio comporta stanziamenti dissociati, che danno luogo a stanziamenti d'impegno e a stanziamenti di pagamento, e stanziamenti non dissociati.
2. Gli stanziamenti d'impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso, fatto salvo il disposto dell'articolo 77, paragrafo 2, e dell'articolo 166, paragrafo 2.
3. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso e/o durante gli esercizi precedenti.
4. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le disposizioni speciali dei titoli I, IV e VI della parte seconda. Non precludono la facoltà di impegnare gli stanziamenti globalmente o di procedere a impegni di bilancio per frazioni annue.

Articolo 8

⊠ Norme contabili in materia di entrate e stanziamenti ⊠

1. Le entrate sono imputate ad un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso. Tuttavia, le risorse proprie del mese di gennaio dell'esercizio successivo possono essere versate a titolo di anticipo conformemente al regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione.
2. Le iscrizioni delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, della risorsa complementare basata sul prodotto nazionale lordo (PNL) e, se necessario, dei contributi finanziari, possono essere rettifiche conformemente al regolamento di cui al paragrafo 1.
3. Gli stanziamenti assegnati a titolo di un esercizio possono essere utilizzati solo per coprire le spese impegnate e pagate nel corso di tale esercizio e per coprire gli importi dovuti a titolo di impegni relativi a esercizi precedenti.
4. Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre, fatti salvi gli impegni globali di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e le convenzioni di cui all'articolo 166, paragrafo 2, concluse con paesi terzi, che sono contabilizzati sulla base degli impegni di bilancio contratti fino al 31 dicembre.
5. I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell'esercizio stesso.
6. In deroga ai paragrafi 3, 4 e 5, le spese del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», sono imputate ad un esercizio secondo le norme di cui al titolo I della parte seconda.

Articolo 9

⊠ Annullamento e riporto di stanziamenti ⊠

1. Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati.

Tuttavia, possono essere oggetto di una decisione di riporto limitato unicamente all'esercizio successivo, presa dall'istituzione interessata entro il 15 febbraio conformemente ai paragrafi 2 e 3 o essere oggetto di un riporto di diritto conformemente al paragrafo 4.

2. ➡₁ Per gli stanziamenti d'impegno ⬅ e gli stanziamenti non dissociati non ancora impegnati alla chiusura dell'esercizio il riporto può riguardare:

a) gli importi corrispondenti agli stanziamenti d'impegno per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie all'atto d'impegno è completata al 31 dicembre; tali importi possono essere impegnati fino al 31 marzo dell'anno successivo;

b) gli importi che risultano necessari quando l'autorità legislativa ha adottato l'atto di base nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio e la Commissione non ha potuto impegnare entro il 31 dicembre gli stanziamenti previsti a tale scopo in bilancio.

3. ➡₂ Per gli stanziamenti di pagamento ⬅, il riporto può riguardare gli importi necessari per coprire impegni anteriori o impegni riguardanti stanziamenti d'impegno riportati, quando gli stanziamenti previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo non permettono di coprire il fabbisogno. L'istituzione interessata impiega in via prioritaria gli stanziamenti

autorizzati per l'esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.

4. Gli stanziamenti non dissociati corrispondenti a obblighi regolarmente contratti alla chiusura dell'esercizio sono riportati di diritto unicamente all'esercizio successivo.

5. L'istituzione interessata informa il Parlamento europeo e il Consiglio (in prosieguo: «l'autorità di bilancio»), entro il 15 marzo, in merito alla decisione di riporto da essa presa, precisando per ogni linea di bilancio in qual modo i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 sono applicati a ciascun riporto.

↓ 1605/2002 (adattato)
⇒ nuovo

6. ⇒ Fatto salvo l'articolo 10, ⇐ ~~g~~Gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non possono essere oggetto di riporto.

Articolo 10

⊠ Norme in materia di riporto delle entrate con destinazione specifica ⊠

Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili il 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 18 sono oggetto di un riporto ~~di diritto. Gli stanziamenti disponibili corrispondenti alle entrate con destinazione specifica riportate devono essere utilizzati in via prioritaria.~~ ⇒ secondo le modalità seguenti: ⇐

⇒ - le entrate con destinazione specifica esterne sono oggetto di un riporto di diritto e devono essere utilizzate integralmente fino al completamento di tutte le operazioni connesse al programma o all'azione cui sono destinate. Le entrate con destinazione specifica esterne rimesse nell'ultimo anno del programma o dell'azione possono essere utilizzate durante il primo anno del programma o dell'azione seguente; ⇐

⇒ - le entrate con destinazione specifica interne sono oggetto di riporto per un unico esercizio, salvo diversamente specificato nel pertinente atto di base, o in circostanze eccezionali debitamente giustificate. Gli stanziamenti disponibili corrispondenti devono essere utilizzati in via prioritaria. ⇐

↓ 1605/2002 (adattato)
→₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 6)

Articolo 11

⊠ Disimpegno di stanziamenti ⊠

Fatto salvo →₁ l'articolo 157 e l'articolo 160 bis ←₂, i disimpegni conseguenti all'inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali gli stanziamenti sono stati assegnati, che intervengono nel corso degli esercizi successivi all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati iscritti in bilancio, danno luogo all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti.

Articolo 12

⊗ Impegno di stanziamenti ⊗

Gli stanziamenti iscritti in bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1° gennaio, non appena il bilancio è stato definitivamente adottato, fatte salve le deroghe previste al titolo I e al titolo VI della parte seconda.

Articolo 13

⊗ Norme applicabili in caso di tardiva adozione del bilancio ⊗

1. Se il bilancio non è adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio, alle operazioni d'impegno e di pagamento relative alle spese la cui imputazione su una linea di bilancio specifica sarebbe stata possibile a titolo dell'esecuzione dell'ultimo bilancio regolarmente adottato si applicano l'articolo 273, primo comma, del trattato CE e l'articolo 178, primo comma, del trattato Euratom.

2. Le operazioni d'impegno possono essere effettuate, per capitolo, entro i limiti di un quarto dell'insieme degli stanziamenti autorizzati per il capitolo in questione per l'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso.

Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il capitolo in questione per l'esercizio precedente.

Il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio in preparazione non può essere superato.

3. Se richiesto dalla continuità dell'azione dell'Unione e dalle esigenze di gestione:

a) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata a richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può autorizzare simultaneamente due o più dodicesimi provvisori sia per le operazioni d'impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi automaticamente disponibili in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2;

b) per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in virtù degli stessi, si applicano l'articolo 273, terzo comma, del trattato CE e l'articolo 178, terzo comma, del trattato Euratom.

I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili.

4. Se, per un determinato capitolo, l'autorizzazione di due o più dodicesimi provvisori, accordata secondo le condizioni e le procedure previste al paragrafo 3, non permette di fare fronte alle spese necessarie per evitare un'interruzione della continuità dell'azione dell'Unione nel settore contemplato dal capitolo in questione, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, il superamento dell'importo degli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio precedente. L'autorità di bilancio delibera secondo le procedure previste al paragrafo 3. L'importo globale degli stanziamenti disponibile nel bilancio dell'esercizio precedente non può tuttavia in nessun caso essere superato.

CAPO 3

PRINCIPIO DEL PAREGGIO

↓ 1605/2002 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 14

⊠ Definizione e portata ⊠

1. Nel bilancio entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio.
2. ~~Fatto salvo l'articolo 46, paragrafo 1, punto 4~~ ⇒ Entro il quadro del bilancio generale ⇨, la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica nonché gli organismi creati dall'Unione di cui all'articolo 185, non possono accendere prestiti.

Articolo 15

⊠ Saldo dell'esercizio ⊠

1. Il saldo di ogni esercizio viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo.
2. Le stime appropriate di tali entrate o degli stanziamenti di pagamento sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata a norma dell'articolo 34. Esse vengono determinate secondo il regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa alle risorse proprie dell'Unione.
3. Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo, appositamente elaborato. In tal caso, la Commissione presenta il progetto di bilancio rettificativo entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori.

CAPO 4

PRINCIPIO DELL'UNITÀ DI CONTO

Articolo 16

⊠ Utilizzo dell'euro ⊠

Il bilancio è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 7)
⇒ nuovo

Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 61, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore degli anticipi e, per la gestione amministrativa dei servizi esterni della Commissione, l'ordinatore responsabile sono autorizzati ad effettuare operazioni nelle monete nazionali, alle condizioni precisate ~~nelle~~ nel ⇒ regolamento delegato che stabilisce le modalità d'esecuzione del presente regolamento, di cui all'articolo 183, ⇐ in seguito denominato "le modalità d'esecuzione".

↓ 1605/2002 (adattato)
→₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 8), lettera a)
⇒ nuovo

CAPO 5

PRINCIPIO DELL'UNIVERSALITÀ

Articolo 17

⊠ Definizione e portata ⊠

L'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento, salvo il disposto dell'articolo 18. Le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, salvo il disposto dell'articolo 20.

Articolo 18

⊠ Entrate con destinazione specifica ⊠

1. →₁ ~~Fatto salvo l'articolo 160, paragrafo 1 bis e l'articolo 161, paragrafo 2, le entrate seguenti~~ ⇒ Le entrate con destinazione specifica esterne e le entrate con destinazione specifica interne ⇐ sono destinate specificamente a finanziare spese determinate. ←

⇒ 2. Costituiscono entrate con destinazione specifica esterne: ⇐

a) i contributi finanziari degli Stati membri per taluni programmi di ricerca, secondo la decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione;

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 8), lettera b) (adattato) ⇒ nuovo

~~a bis)~~ b) i contributi finanziari degli Stati membri, e di ~~altri~~ paesi ⇒ terzi ⇐ ~~donatori~~, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, ⇒ entità giuridiche ⇐ ~~e di organizzazioni internazionali~~ ⇒ o persone fisiche ⇐ per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione, ~~a norma del pertinente atto di base~~;

↓ 1605/2002 ⇒ nuovo

~~bc)~~ gli interessi sui depositi e le ammende previsti dal regolamento volto ad accelerare e chiarire le modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

~~ed)~~ le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione;

~~de)~~ le partecipazioni di paesi terzi o di organismi diversi ad attività delle Comunità;

⇒ f) le entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 160, paragrafo 1 bis e all'articolo 161, paragrafo 2. ⇐

⇒ 3. Costituiscono entrate con destinazione specifica interne: ⇐

~~ea)~~ le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta;

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 8), lettera c)

~~e bis)~~ b) i proventi della vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato;

↓ 1605/2002 (adattato) → ₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 9) ⇒ nuovo
--

~~fc)~~ le entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate;

~~gd)~~ i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di ~~altri~~ ⇒ servizi, ⇐ istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi ultimi rimborsati;

~~he)~~ l'importo delle indennità di assicurazione rimosse;

if) le entrate provenienti ~~da indennità locative~~ ⇒ dalla vendita, locazione o qualsiasi altro contratto avente per oggetto diritti immobiliari ⇐;

ig) le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico.

24. Il pertinente atto di base può anche prescrivere di destinare a spese specifiche le entrate da esso previste. ⇒ Salvo diversamente specificato nel pertinente atto di base, tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica interne. ⇐

35. Il bilancio prevede per le entrate con destinazione specifica ⇒ esterne e per le entrate con destinazione specifica interne ⇐ una struttura d'accoglienza e, per quanto possibile, il loro importo.

⇒ Le entrate con destinazione specifica possono essere incluse nel progetto di bilancio soltanto per gli importi certi alla data di formazione del progetto di bilancio. ⇐

Articolo 19

⊗ Atti di liberalità ⊗

1. La Commissione può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell'Unione, in particolare fondazioni, sovvenzioni e donazioni e legati.

2. ➔₁ L'accettazione di liberalità per un valore pari o superiore a 50000 EUR comportanti oneri finanziari, compresi i costi correlati all'accettazione, superiori al 10 % del valore della liberalità effettuata è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, i quali si pronunciano entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda della Commissione. ⬅ Se entro questo termine non è stata formulata alcuna obiezione, la Commissione delibera in via definitiva sull'accettazione.

Articolo 20

⊗ Norme in materia di detrazioni e compensazione dei tassi di cambio ⊗

1. Le modalità d'esecuzione possono prevedere i casi in cui talune entrate possono essere detratte dall'importo ~~delle fatture e~~ delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto.

2. I prezzi di prodotti o prestazioni forniti all'Unione, che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte ~~degli Stati membri in forza del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee o da parte~~ di paesi terzi in forza delle pertinenti convenzioni, sono imputati in bilancio con il loro importo al ~~netto~~ ⇒ lordo ⇐ delle tasse. ⇒ I successivi rimborsi di oneri fiscali sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18. ⇐

3. Le differenze di cambio registrate nel corso dell'esecuzione di bilancio possono essere compensate. Il risultato finale, positivo o negativo, è ripreso nel saldo dell'esercizio.

CAPO 6

PRINCIPIO DELLA SPECIALIZZAZIONE

Articolo 21

⊠ Disposizioni generali ⊠

1. Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli; i capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.

⇒ 2. La Commissione può procedere autonomamente, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti conformemente all'articolo 23 oppure chiede l'autorizzazione dell'autorità di bilancio per procedere a storni di stanziamenti nei casi di cui all'articolo 24. ⇐

↓ 1605/2002 Articolo 25

13. Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o reca la menzione «per memoria» (p.m.).

24. Gli stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 10)
(adattato)

Articolo 22

⊠ Storni a opera di istituzioni diverse dalla Commissione ⊠

1. Ogni istituzione, eccettuata la Commissione, può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti:

a) da titolo a titolo fino ad un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale viene effettuato lo storno;

b) da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo senza limiti.

2. Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al paragrafo 1, le istituzioni informano l'autorità di bilancio delle loro intenzioni. Se durante tale periodo uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 24.

3. Ogni istituzione, eccettuata la Commissione, può proporre all'autorità di bilancio storni da titolo a titolo, all'interno della propria sezione di bilancio, superiori al limite del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea di bilancio dalla quale s'intende effettuare lo storno. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 24.

4. Ogni istituzione, eccettuata la Commissione, può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni da articolo ad articolo senza informarne preventivamente l'autorità di bilancio.

↓ 1605/2002 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 23

⊗ Storni interni della Commissione ⊗

1. La Commissione può procedere ⇒ autonomamente ⇐ ai seguenti storni all'interno della propria sezione del bilancio:

a) storni ⇒ di stanziamenti d'impegno ⇐ ~~all'interno degli articoli e storni da articolo ad articolo~~ all'interno di ciascun capitolo;

⇒ b) storni di stanziamenti di pagamento all'interno di ciascun titolo; ⇐

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 11, lettera a)
⇒ nuovo

~~bc)~~ per le spese di personale e di funzionamento ⇒ comuni a diversi titoli ⇐ , storni da titolo a titolo ~~fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale si procede allo storno e fino ad un massimo del 30 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea verso la quale viene effettuato lo storno;~~

↓ 1605/2002

~~ed)~~ per le spese operative, storni tra capitoli all'interno dello stesso titolo, entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno~~;~~

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 11, lettera a)

~~d) storni, non appena l'atto di base è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, dal titolo «stanziamenti accantonati», di cui all'articolo 43, nei casi in cui per l'azione in oggetto l'atto di base mancava al momento della formazione del bilancio.~~

~~Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettere b) e c), la Commissione informa l'autorità di bilancio della propria decisione. Se durante il periodo di tre settimane uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 24.~~

~~Negli ultimi due mesi dell'esercizio, tuttavia, la Commissione può trasferire autonomamente stanziamenti relativi a spese per il personale, il personale esterno o altri agenti da titolo a~~

~~titolo entro un limite complessivo pari al 5 % degli stanziamenti dell'esercizio. La Commissione informa l'autorità di bilancio nelle due settimane successive alla decisione relativa a tali storni.~~

~~La Commissione informa l'autorità di bilancio nelle due settimane successive alla decisione relativa agli storni di cui alla lettera d) del primo comma.~~

↓ nuovo

2. La Commissione può decidere di procedere, all'interno della propria sezione del bilancio, ai seguenti storni da titolo a titolo, purché comunichi immediatamente la sua decisione all'autorità di bilancio:

a) storni dal titolo «stanziamenti accantonati» di cui all'articolo 43, ove l'unica condizione per sciogliere la riserva consiste nell'adozione di un atto di base secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del TFUE.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 12, lettera c) (adattato)

~~3.b) In casi eccezionali debitamente giustificati di catastrofi umanitarie e crisi internazionali, che si verifichino dopo il 1^o dicembre dell'esercizio, la Commissione può procedere allo storno di stanziamenti non utilizzati dell'esercizio in corso ancora disponibili dai titoli di bilancio della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale ai titoli di bilancio riguardanti gli aiuti erogati per situazioni di crisi ed operazioni di aiuto umanitario. La Commissione informa i due rami dell'autorità di bilancio immediatamente dopo aver effettuato tali storni.~~

↓ 1605/2002 (adattato)
→₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 11, lettera b)

~~2. La Commissione può proporre all'autorità di bilancio, all'interno della propria sezione del bilancio, altri storni non previsti dal paragrafo 1.~~

Articolo 24

☒ Storni della Commissione sottoposti all'autorità di bilancio ☒

↓ 1605/2002 Articolo 23, paragrafo 2
⇒ nuovo

~~21. La Commissione può proporre all'autorità di bilancio, all'interno della propria sezione del bilancio, altri storni non previsti dal paragrafo 1~~ ⇒ articolo 23. Essa presenta la sua proposta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio ⇐.

↓ 1605/2002

~~42.~~ L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti secondo il disposto dei paragrafi ~~2,~~
~~3 e 4~~ 3, 4 e 5 del presente articolo fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda.

23. Quando le proposte di storno di stanziamenti riguardano spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi, il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, delibera a maggioranza qualificata, entro sei settimane, salvo in caso d'urgenza. Il Parlamento europeo formula il proprio parere in tempo utile affinché il Consiglio possa prenderne conoscenza e deliberare entro il termine indicato. In mancanza di una decisione del Consiglio entro tale termine, le proposte di storno si considerano approvate.

34. Quando le proposte di storno riguardano spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi, il Parlamento europeo, previa consultazione del Consiglio, delibera entro sei settimane, salvo in caso d'urgenza. Il Consiglio formula il proprio parere a maggioranza qualificata, in tempo utile affinché il Parlamento europeo possa prenderne conoscenza e deliberare entro il termine indicato. In mancanza di una decisione entro tale termine, le proposte di storno si considerano approvate.

45. Le proposte di storno che riguardano contemporaneamente spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi e le altre spese, si considerano approvate se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno preso una decisione contraria entro sei settimane dal ricevimento delle proposte da parte delle due istituzioni. Se il Parlamento europeo e il Consiglio riducono in modo divergente l'importo di una proposta di storno, si considera approvato l'importo meno elevato accettato da una delle due istituzioni. Lo storno non può essere eseguito se una delle due istituzioni è contraria al principio dello storno.

↓ 1605/2002

~~Articolo 25~~

~~1. Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o reca la menzione «per memoria» (p.m.).~~

~~2. Gli stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.~~

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 26

⊠ Storni oggetto di disposizioni speciali ⊠

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 12), lettera a)

1. Gli storni all'interno dei titoli del bilancio previsti per gli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e della ricerca, sono disciplinati dalle disposizioni speciali contenute nei titoli I, II e III della parte seconda.

↓ 1605/2002
→₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 12), lettera b)
⇒ nuovo

2. →₁ Gli storni destinati a permettere l' ⇒ impiego ⇐ ~~utilizzo~~ della riserva per aiuti d'urgenza sono decisi dall'autorità di bilancio su proposta della Commissione ⇒ ~~ovvero dalla Commissione nella misura massima del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno~~ ⇐ ~~Per ogni singola operazione deve essere presentata una proposta distinta.~~ ←

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 12, lettera b) modificato da Rettifica, GU L 48 del 22.2.2008, pag. 88

Si applica la procedura di cui all'articolo 24, paragrafi ~~23~~ e ~~34~~. Se la proposta della Commissione non ottiene l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio e se non si raggiunge una posizione comune sull'utilizzazione di tale riserva, il Parlamento europeo e il Consiglio non adottano decisioni sulla proposta di storno della Commissione.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 12, lettera c)

~~3. In casi eccezionali debitamente giustificati di catastrofi umanitarie e crisi internazionali, che si verificano dopo il 15 dicembre dell'esercizio, la Commissione può procedere allo storno di stanziamenti non utilizzati dell'esercizio in corso ancora disponibili dai titoli di bilancio della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale ai titoli di bilancio riguardanti gli aiuti erogati per situazioni di crisi ed operazioni di aiuto umanitario. La Commissione informa i due rami dell'autorità di bilancio immediatamente dopo aver effettuato tali storni.~~

CAPO 7

PRINCIPIO DELLA SANA GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 27

⊗ Principi di economia, efficienza ed efficacia ⊗

1. Gli stanziamenti del bilancio sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

2. Secondo il principio dell'economia, i mezzi impiegati dall'istituzione per la realizzazione delle proprie attività sono resi disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate ed al prezzo migliore.

Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati ed i risultati conseguiti.

Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.

3. Sono stabiliti obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine per tutti i settori di attività contemplati dal bilancio. La realizzazione di tali obiettivi è verificata mediante indicatori di performance stabiliti per attività e le amministrazioni incaricate della spesa trasmettono alle autorità di bilancio informazioni al riguardo. Tali informazioni, ~~previste all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d)~~, sono fornite ogni anno entro i termini più brevi e al più tardi nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio.

4. Per migliorare il processo decisionale, le istituzioni procedono a valutazioni ex ante ed ex post in conformità degli orientamenti definiti dalla Commissione. Sono soggetti a valutazione tutti i programmi e attività che comportano spese importanti e i risultati di tale valutazione sono comunicati alle amministrazioni incaricate della spesa e alle autorità legislative e di bilancio.

Articolo 28

⊗ Scheda finanziaria obbligatoria ⊗

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 13), lettera a)

1. Le proposte o iniziative presentate all'autorità legislativa dalla Commissione o da uno Stato membro in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o del trattato sull'Unione europea, che possano avere un'incidenza finanziaria, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria e della valutazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4 del presente regolamento.

Le modifiche a una proposta o iniziativa presentate all'autorità legislativa che possano avere un'incidenza finanziaria rilevante, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria preparata dall'istituzione che propone la modifica.

↓ 1605/2002

~~2. Nel corso della procedura di bilancio, la Commissione fornisce tutte le informazioni che consentono il raffronto tra l'evoluzione del fabbisogno di stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nelle schede finanziarie. Tali informazioni comprendono i progressi compiuti e lo stato di avanzamento dei lavori dell'autorità legislativa sulle proposte presentate. Se necessario, il fabbisogno di stanziamenti è rivisto in funzione dello stato di avanzamento delle deliberazioni sull'atto di base.~~

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 13), lettera b)
⇒ nuovo

32. Al fine di prevenire ⇒ ridurre ⇐ i rischi di frode e irregolarità, la scheda finanziaria di cui al paragrafo 1 ~~presenta tutte le informazioni che riguardano~~ ⇒ riporta informazioni sul sistema di controllo interno istituito, una valutazione dei rischi correlati, nonché ⇐ le misure di prevenzione e di tutela esistenti e previste.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 14)
(adattato)
⇒ nuovo

Articolo 28 bis

☒ Controllo interno dell'esecuzione del bilancio ☒

1. Il bilancio viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente, adeguato per ogni modo di gestione, e in conformità delle normative settoriali specifiche.

2. Ai fini dell'esecuzione del bilancio, il controllo interno viene definito come un processo applicabile a tutti i livelli della gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni,
- b) affidabilità delle relazioni,

c) salvaguardia degli attivi e informazione,

d) prevenzione, e individuazione ⇔ e rettifica ⇔ delle frodi e irregolarità,

e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.

⇓ nuovo

Articolo 28 ter

Rischio di errore tollerabile

L'autorità legislativa decide, secondo la procedura stabilita all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il livello di errore tollerabile all'opportuno grado di aggregazione del bilancio. Di tale decisione si tiene conto durante la procedura annuale di discarico a norma dell'articolo 146, paragrafo 2.

Il livello di rischio di errore tollerabile è fondato su un'analisi dei costi e dei benefici dei controlli. Su richiesta, gli Stati membri nonché le entità e persone di cui all'articolo 53 riferiscono alla Commissione sui costi dei controlli da loro sostenuti nonché sul numero e sull'entità delle attività finanziate dal bilancio dell'Unione.

Il livello di rischio di errore tollerabile è sottoposto ad attenta sorveglianza ed è rivisto in caso di variazioni importanti del contesto dei controlli.

⇓ 1605/2002 (adattato)

CAPO 8

PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA

Articolo 29

⊠ Pubblicazione dei conti, dei bilanci e delle relazioni ⊠

1. Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio della trasparenza.

⇓ 1995/2006 Articolo 1, punto 15)

2. Il bilancio ed i bilanci rettificativi definitivamente adottati sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del presidente del Parlamento europeo.

La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio.

I conti annuali consolidati e le relazioni della gestione finanziaria e di bilancio elaborate da ciascuna istituzione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 30

⊗ Pubblicazione dei destinatari di fondi UE e di altre informazioni ⊗

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contratte dall'Unione a favore di terzi sono oggetto di un'informazione presentata in allegato al bilancio.
 2. Le operazioni del Fondo di garanzia per le azioni esterne sono oggetto di un'informazione presentata negli stati finanziari.
-

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 16)
⇒ nuovo

3. La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui ~~beneficiari~~ ⇒ destinatari ⇐ dei fondi provenienti dal bilancio, di cui essa dispone qualora l'esecuzione del bilancio sia centralizzata e espletata direttamente dai suoi servizi e le informazioni sui ~~beneficiari~~ ⇒ destinatari ⇐ dei fondi siano fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione del bilancio secondo altre modalità di gestione.

4. Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza, in particolare la tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati²⁶ e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati²⁷, e dei requisiti in materia di sicurezza, nel rispetto delle specificità di ciascuna delle modalità di gestione di cui all'articolo 53 e se del caso in conformità delle pertinenti normative settoriali.

²⁶ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

²⁷ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

TITOLO III

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

CAPO 1

FORMAZIONE DEL BILANCIO

Articolo 31

⊠ Stati di previsione delle spese e delle entrate ⊠

Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, il mediatore e il garante europeo della protezione dei dati redigono uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate, che trasmettono alla Commissione anteriormente al 1° luglio di ogni anno.

Gli stati di previsione sono altresì trasmessi, a titolo informativo, da tali istituzioni all'autorità di bilancio entro il 1° luglio di ogni anno. La Commissione redige il proprio stato di previsione che trasmette all'autorità di bilancio entro la stessa data.

Nella preparazione del proprio stato di previsione, la Commissione utilizza le informazioni indicate all'articolo 32.

Articolo 32

⊠ Bilancio di previsione degli organismi di cui all'articolo 185 ⊠

Ciascun organismo di cui all'articolo 185 trasmette alla Commissione ⇒ e all'autorità di bilancio ⇐ entro il ~~1° aprile~~ ⇒ 31 marzo ⇐ di ogni anno, conformemente all'atto che l'ha istituito, uno stato di previsione delle proprie spese ed entrate, compresi la tabella dell'organico e il ⇒ progetto ⇐ di programma di lavoro.

~~La Commissione comunica questi documenti all'autorità di bilancio, a titolo informativo, salvo nel caso previsto all'articolo 46, paragrafo 1, punto 3, lettera d).~~

Articolo 33

⊠ Progetto di bilancio ⊠

1. Entro il 1° settembre di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio un progetto ~~preliminare~~ di bilancio. Il progetto ~~preliminare~~ di bilancio viene contestualmente trasmesso al Parlamento.

Il progetto ~~preliminare~~ di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle spese e delle entrate dell'Unione e raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 31.

⇓ nuovo

Il progetto di bilancio rispetta la struttura e la presentazione stabilite agli articoli da 41 a 46.

Ognuna delle sezioni del progetto di bilancio è preceduta da un'introduzione redatta dall'istituzione interessata.

La Commissione redige l'introduzione generale al progetto di bilancio. L'introduzione generale comprende tabelle finanziarie che riportano i dati principali per titoli e le motivazioni delle variazioni negli stanziamenti da un esercizio all'altro per categorie di spesa del quadro finanziario pluriennale.

2. Ove pertinente, la Commissione unisce al progetto di bilancio la programmazione finanziaria per gli esercizi successivi.

La programmazione finanziaria è aggiornata dopo l'adozione del bilancio, al fine di incorporare i risultati della procedura di bilancio ed eventuali altre decisioni pertinenti.

↓ 1605/2002 (adattato)
⇒ nuovo

~~23.~~ La Commissione unisce ⇒ inoltre ⇐ al progetto ~~preliminare~~ di bilancio ~~quanto segue~~ ⇒ qualsiasi documento di lavoro ritenuto utile per corroborare le sue richieste di bilancio ⇐.

~~a) un'analisi della gestione finanziaria dell'esercizio trascorso e lo stato degli importi da liquidare;~~

~~b) se del caso, un parere sugli stati di previsione delle altre istituzioni, che può comportare previsioni divergenti debitamente motivate;~~

~~c) qualsiasi documento di lavoro giudicato utile riguardante la tabella dell'organico delle istituzioni e le sovvenzioni che la Commissione assegna agli organismi di cui all'articolo 185 e alle scuole europee;~~

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 17), lettera a)

~~d) rendiconti di attività contenenti:~~

~~— informazioni sulla realizzazione di tutti gli obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine, precedentemente fissati per le varie attività, compresi i nuovi obiettivi misurati mediante indicatori;~~

~~una giustificazione esauriente e un approccio costo-benefici per le modifiche proposte riguardanti il livello degli stanziamenti;~~

~~chiara motivazione dell'intervento a livello dell'UE nel rispetto, tra l'altro, del principio di sussidiarietà;~~

~~informazioni sui tassi di esecuzione dell'attività dell'esercizio trascorso e tassi di esecuzione per l'esercizio in corso;~~

~~I risultati delle valutazioni sono esaminati e utilizzati per dimostrare i vantaggi che una modifica di bilancio prospettata può comportare;~~

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 17), lettera b)

~~e) uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti;~~

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 34

⊠ Lettera rettificativa che modifica il progetto di bilancio ⊠

1. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta delle altre istituzioni per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare al Consiglio una lettera rettificativa che modifica il progetto ~~preliminare~~ di bilancio sulla base di nuovi elementi non ancora noti al momento della stesura dello stesso.

2. Salvo altrimenti convenuto tra le istituzioni o in circostanze eccezionali, la presentazione al Consiglio da parte della Commissione interviene almeno trenta giorni prima della ~~prima~~ lettura del progetto di bilancio da parte del Parlamento europeo. Il Consiglio presenta la lettera rettificativa al Parlamento europeo almeno quindici giorni prima di tale prima lettura.

Articolo 35

⊠ Formazione del progetto di bilancio ⊠

1. Il Consiglio stabilisce il progetto di bilancio secondo la procedura di cui all'articolo 314, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 177, paragrafo 3, del trattato Euratom.

2. Il Consiglio presenta il progetto di bilancio al Parlamento europeo entro il 5 ottobre dell'anno precedente quello dell'esecuzione del bilancio. Il Consiglio allega al progetto di bilancio una motivazione, precisando i motivi per i quali si è discostato dal progetto ~~preliminare~~ di bilancio.

Articolo 36

⊠ Adozione del bilancio ⊠

1. Il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato secondo la procedura di cui all'articolo 314, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 177, paragrafo 7, del trattato Euratom.

2. La constatazione dell'adozione definitiva del bilancio comporta, a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio successivo o a decorrere dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio se questa è posteriore al 1° gennaio, l'obbligo per ciascuno Stato membro di mettere a disposizione delle Comunità gli importi dovuti, alle condizioni fissate dal regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione.

Articolo 37

⊠ Progetti di bilancio rettificativo ⊠

1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, la Commissione può presentare progetti ~~preliminari~~ di bilancio rettificativo.

Le richieste di bilancio rettificativo avanzate nelle circostanze di cui al primo comma dalle altre istituzioni sono trasmesse alla Commissione.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 18) (adattato)

Prima di presentare un progetto ~~preliminare~~ di bilancio rettificativo, la Commissione e le istituzioni diverse dalla Commissione esaminano la possibilità di una redistribuzione degli stanziamenti interessati, tenendo conto delle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti.

↓ 1605/2002 (adattato)

2. Salvo circostanze eccezionali, la Commissione presenta al Consiglio qualsiasi progetto ~~preliminare~~ di bilancio rettificativo entro il 1° settembre di ogni anno. Essa può unire un parere alle domande di progetti ~~preliminari~~ di bilancio rettificativo proposti dalle altre istituzioni.

3. L'autorità di bilancio delibera tenendo conto dell'urgenza.

Articolo 38

1. In caso di presentazione di un progetto ~~preliminare~~ di bilancio rettificativo al Consiglio, quest'ultimo stabilisce un progetto di bilancio rettificativo conformemente agli articoli 35 e 37.

2. Gli articoli 35 e 36 si applicano ai bilanci rettificativi, tranne che per il calendario. Detti bilanci devono essere giustificati con riferimento al bilancio di cui modificano le previsioni.

Articolo 39

⊗ Trasmissione anticipata degli stati di previsione e del progetto di bilancio ⊗

La Commissione e l'autorità di bilancio possono convenire di anticipare talune date relative alla trasmissione degli stati di previsione o all'adozione e alla trasmissione ~~del progetto preliminare~~ e del progetto di bilancio, a condizione che tale intesa non determini una riduzione o un allungamento dei periodi, riservati all'esame di tali testi, previsti dall'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 177 del trattato Euratom.

CAPO 2

STRUTTURA E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

Articolo 40

⊗ Struttura del bilancio ⊗

Il bilancio comporta:

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 19)

a) uno stato generale delle entrate e delle spese;

↓ 1605/2002 (adattato)

b) sezioni divise in stati delle entrate e delle spese per ciascuna istituzione.

Articolo 41

⊗ Classificazione del bilancio ⊗

1. Le entrate della Commissione nonché le entrate e le spese delle altre istituzioni sono classificate dall'autorità di bilancio in titoli, capitoli, articoli e voci secondo la loro natura o la loro destinazione.

2. Lo stato delle spese della sezione della Commissione è presentato secondo una nomenclatura decisa dall'autorità di bilancio e che comporta una classificazione per destinazione.

Il titolo corrisponde ad un settore politico e il capitolo corrisponde di norma ad un'attività .

Ciascun titolo può comportare stanziamenti operativi e stanziamenti amministrativi.

All'interno di ciascun titolo, gli stanziamenti amministrativi sono raggruppati in un unico capitolo.

Articolo 42

☒ **Divieto di entrate negative** ☒

Il bilancio non può comportare entrate negative.

Le risorse proprie rimosse in applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione sono importi netti e come tali sono presentate nello stato riassuntivo delle entrate del bilancio.

Articolo 43

☒ **Stanziamanti accantonati** ☒

1. Ogni sezione del bilancio può comportare un titolo «stanziamanti accantonati». Gli stanziamenti sono iscritti in tale titolo nelle due situazioni seguenti:

- a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio;
- b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 20)

Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d) nei casi in cui l'adozione dell'atto di base è soggetta alla procedura di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e secondo la procedura di cui all'articolo 24 negli altri casi.

↓ 1605/2002 (adattato)
→₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 21)

2. In caso di gravi difficoltà d'esecuzione, la Commissione può proporre, nel corso dell'esercizio, uno storno di stanziamenti verso il titolo «stanziamanti accantonati». L'autorità di bilancio decide in merito a tali storni conformemente all'articolo 24.

Articolo 44

☒ **Riserva negativa** ☒

La sezione del bilancio della Commissione può comportare una «riserva negativa», il cui importo massimo è limitato a 200 milioni di EUR. Questa riserva, che è iscritta in un titolo specifico, può riguardare sia stanziamenti d'impegno che stanziamenti di pagamento.

Tale riserva deve essere utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui →₁ agli articoli 23 e 25 ←.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 22) (adattato)

Articolo 45

⊠ Riserva per gli aiuti d'urgenza ⊠

1. Il bilancio comporta, nella sezione della Commissione, una riserva per gli aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi.
 2. La riserva di cui al paragrafo 1 è utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 24 e 26.
-

↓ 1605/2002 (adattato) → ₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 23), lettera a)
--

Articolo 46

⊠ Presentazione del bilancio ⊠

1. Il bilancio presenta:

1) →₁ nello stato generale delle entrate e delle spese: ←

- a) le previsioni di entrate dell'Unione per l'esercizio interessato;
 - b) le entrate previste dell'esercizio precedente e le entrate dell'esercizio $n - 2$;
 - c) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio interessato;
 - d) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio precedente;
 - e) le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'esercizio $n - 2$;
-

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 23), lettera a)

gf) i commenti appropriati a ciascuna suddivisione prevista all'articolo 41, paragrafo 1.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 23), lettera b)

- 2) nella sezione corrispondente a ciascuna istituzione, le entrate e le spese figurano con la stessa struttura di cui al punto 1);

↓ 1605/2002

3) per quanto riguarda il personale:

- a) una tabella dell'organico che fissa, per ogni sezione del bilancio, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro, e il numero dei posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;
- b) una tabella dell'organico retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l'azione diretta e una tabella dell'organico retribuito sugli stessi stanziamenti per l'azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 23), lettera c)

- c) per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell'organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati, ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto dei funzionari;

↓ 1605/2002

- d) una tabella dell'organico che fissa, per ciascun organismo di cui all'articolo 185 che riceve una sovvenzione a carico del bilancio, il numero dei posti, per grado e per categoria. Le tabelle dell'organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente;

4) per l'assunzione e l'erogazione di prestiti:

- a) nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti, che hanno reso necessario il ricorso alla «garanzia di buon fine». Tali linee recano la dicitura «per memoria» (p.m.) e sono accompagnate dai commenti del caso;
- b) nella sezione della Commissione:
 - i) le linee di bilancio che presentano la «garanzia di buon fine» dell'Unione per le operazioni in questione; tali linee recano la dicitura «per memoria» (p.m.) fintanto che non sussista alcun onere effettivo a tale titolo cui si debba far fronte con risorse definitive;
 - ii) commenti che indicano il riferimento all'atto di base ed il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che l'Unione fornisce per lo svolgimento di tali operazioni;

c) a titolo indicativo, in un documento allegato alla sezione della Commissione:

i) le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso;

ii) le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'esercizio finanziario interessato;

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 23), lettera d)

5) le linee di bilancio, in entrate e in spese, necessarie per l'attivazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne.

↓ 1605/2002 (adattato)
→₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 24)

2. Oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, l'autorità di bilancio può allegare al bilancio qualsiasi altro documento pertinente.

Articolo 47

⊠ Norme in materia di tabella dell'organico ⊠

1. La tabella dell'organico di cui all'articolo 46, paragrafo 1, punto 3, costituisce per ciascuna istituzione o organismo un limite tassativo; nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.

Ogni istituzione od organismo può tuttavia procedere a modifiche delle tabelle dell'organico fino a concorrenza del 10 % dei posti autorizzati, tranne che per i →₁ gradi AD 16, AD 15 e AD 14 ←, a due condizioni:

a) non incidere sul volume degli stanziamenti per il personale corrispondente ad un esercizio pieno, e

b) non superare il limite del numero totale di posti autorizzati per tabella dell'organico.

Tre settimane prima di procedere alle modifiche di cui al secondo comma, le istituzioni informano l'autorità di bilancio delle loro intenzioni. Se durante tale periodo uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, le istituzioni si astengono dalle modifiche e si applica la procedura ordinaria.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, possono essere compensati i casi di attività ad orario ridotto autorizzati dall'autorità che ha il potere di nomina, conformemente allo statuto.

TITOLO IV

ESECUZIONE DEL BILANCIO

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 48

⊗ Esecuzione del bilancio secondo il principio della sana gestione finanziaria ⊗

1. La Commissione esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente al presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.
 2. Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria.
-

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 25)
(adattato)

Articolo 49

⊗ Atto di base e deroghe ⊗

1. Per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione dell'Unione o dell'Unione europea è preliminarmente adottato un atto di base.

Un atto di base è un atto giuridico che fornisce una base giuridica per l'azione e per l'esecuzione delle spesa corrispondente iscritte in bilancio.

2. In applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato Euratom, un atto di base è un atto adottato dall'autorità legislativa e può assumere la forma di regolamento, direttiva, decisione ai sensi dell'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o di decisione *sui generis*.

3. In applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea (relativo alla politica estera e di sicurezza comune — PESC), un atto di base può assumere una delle forme specificate all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

4. In applicazione del titolo VI del trattato sull'Unione europea (relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale), un atto di base può assumere una delle forme di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

5. Le raccomandazioni e i pareri, nonché le risoluzioni, le conclusioni, le dichiarazioni e gli altri atti privi di effetto giuridico non costituiscono atti di base ai sensi del presente articolo.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, possono essere eseguiti senza atto di base e a condizione che le azioni finanziate siano di competenza ~~o di quella~~ dell'Unione o dell'Unione europea:

a) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l'utilità di un'azione. I pertinenti stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di due esercizi finanziari successivi;

b) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie nei settori di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato Euratom, nonché del titolo VI del trattato sull'Unione europea, destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni future. Le azioni preparatorie obbediscono ad un'impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di tre esercizi finanziari successivi. La procedura legislativa deve concludersi prima della scadenza del terzo esercizio. Nel corso della procedura legislativa, l'impegno degli stanziamenti deve rispettare le caratteristiche proprie dell'azione preparatoria quanto alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai beneficiari. Di conseguenza, i mezzi posti in atto non possono corrispondere, in volume, a quelli previsti per il finanziamento dell'azione definitiva stessa.

All'atto della presentazione del progetto di bilancio, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione sulle azioni contemplate alle lettere a) e b), in cui si valutano i risultati ottenuti e si stabilisce l'eventuale seguito;

c) gli stanziamenti relativi a misure preparatorie nel campo del titolo V del trattato sull'Unione europea (relativo alla PESC). Tali misure sono limitate a un periodo di tempo ridotto e destinate a creare le condizioni per l'azione dell'Unione europea volta al conseguimento degli obiettivi della PESC e per l'adozione dei necessari strumenti giuridici.

Ai fini delle operazioni UE di gestione delle crisi, le misure preparatorie sono destinate fra l'altro a valutare i requisiti operativi, a consentire una rapida assegnazione iniziale delle risorse o a creare le condizioni in loco per l'avvio dell'azione.

Le misure preparatorie sono approvate dal Consiglio, con la piena associazione della Commissione. A tal fine, la presidenza, assistita dal Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la PESC informa la Commissione con la massima tempestività dell'intenzione del Consiglio di avviare un'azione preparatoria e comunica in particolare una stima delle risorse necessarie a tal fine. In conformità delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire un rapido esborso dei fondi;

d) gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale, o permanente, svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi alle sue prerogative istituzionali in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato Euratom diverse dal diritto di iniziativa legislativa di cui alla lettera b), nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuitele direttamente da detti trattati ed elencate nelle modalità di esecuzione;

e) gli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione, in virtù della sua autonomia amministrativa.

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 50

⊠ Esecuzione del bilancio da parte delle altre istituzioni ⊠

La Commissione riconosce alle altre istituzioni i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 26)
(adattato)

Ciascuna istituzione esercita tali poteri in conformità del presente regolamento ~~ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.~~

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 51

⊠ Delega dei poteri d'esecuzione del bilancio ⊠

La Commissione e ciascuna delle altre istituzioni possono delegare, nell'ambito dei loro servizi, i propri poteri d'esecuzione del bilancio alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dalle loro regole interne ed entro i limiti che esse fissano nell'atto di delegazione. I delegati possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 27)
(adattato)

Articolo 52

⊠ Conflitto d'interessi ⊠

1. È fatto divieto agli agenti finanziari e ad ogni altra persona partecipante all'esecuzione del bilancio, alla gestione, alla revisione contabile o al controllo, di adottare un'azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione. In tal caso, l'agente interessato è tenuto ad astenersi da tali azioni e ad informarne l'autorità competente.

2. Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni dell'agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1, è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il beneficiario.

↓ 1605/2002

CAPO 2

METODI D'ESECUZIONE

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 28)
(adattato)
⇒ nuovo

Articolo 53

⊠ Modalità di gestione del bilancio generale ⊠

1. La Commissione esegue il bilancio ~~in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 bis a 53 quinquies~~ secondo i metodi seguenti:

~~a1) in modo centralizzato~~ ⇒ a opera dei suoi servizi, o tramite le agenzie esecutive di cui all'articolo 55 ⇐; oppure

~~b2) con una gestione concorrente o decentrata;~~ ⇒ indirettamente, nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri o affidando funzioni di esecuzione del bilancio: ⇐ e

⇓ nuovo

a) a paesi terzi o istanze da questi designate;

b) a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;

c) a istituzioni finanziarie incaricate dell'attuazione degli strumenti finanziari a norma del titolo VI ter;

d) alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti o qualsiasi filiale della Banca;

e) agli organismi di cui agli articoli 185 e 185 bis;

f) a organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui questi ultimi presentano sufficienti garanzie finanziarie;

g) a organismi di diritto privato di uno Stato membro, incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico e privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

h) alle persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del presente regolamento.

2. Gli Stati membri e le entità e le persone elencate al paragrafo 1, punto 2) non hanno lo status di ordinatore delegato.

3. La Commissione non può conferire a terzi i poteri d'esecuzione di cui è titolare in forza dei trattati, ove implichino un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 28)

~~e) in gestione congiunta con organizzazioni internazionali.~~

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 29)
(adattato)

Articolo 53 bis

⊠ Gestione concorrente con gli Stati membri ⊠

~~Quando la Commissione esegue il bilancio in modo centralizzato, le funzioni di esecuzione sono espletate o direttamente nei suoi servizi o indirettamente secondo le disposizioni degli articoli da 54 a 57.~~

↓ nuovo

1. Gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione; inoltre, nella gestione dei fondi dell'Unione garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione. A tal fine, gli Stati membri assolvono gli obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale può stabilire disposizioni complementari.

↓ nuovo

2. Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni connesse all'esecuzione del bilancio dell'Unione, gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi. A tal fine, effettuano controlli ex ante ed ex post, compresi, se opportuno, controlli sul posto, per garantire l'effettivo svolgimento e la corretta attuazione delle azioni finanziate a titolo del bilancio, recuperare i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviare azioni legali.

Gli Stati membri applicano sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate ai destinatari conformemente alla normativa settoriale o all'ordinamento nazionale.

3. Conformemente alla normativa settoriale, gli Stati membri accreditano uno o più organismi del settore pubblico che assumono la responsabilità esclusiva della gestione e del controllo corretti dei fondi per cui l'accreditamento è stato concesso. Ciò non pregiudica la possibilità per tali organismi di espletare funzioni non connesse alla gestione dei fondi dell'Unione o di affidare taluni loro compiti ad altri organismi.

L'accreditamento è concesso da un'autorità dello Stato membro conformemente alla normativa settoriale che garantisce la capacità dell'organismo di gestire correttamente i fondi. La normativa settoriale può inoltre definire il ruolo della Commissione nella procedura di accreditamento.

L'autorità accreditante è responsabile della sorveglianza dell'organismo e dell'adozione di tutte le misure necessarie per ovviare a eventuali sue carenze operative, comprese la sospensione e la revoca dell'accreditamento.

4. Gli organismi accreditati a norma del paragrafo 3 del presente articolo:

- a) istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;
- b) utilizzano una contabilità annuale che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
- c) sono sottoposti a una revisione contabile esterna indipendente, svolta, conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute, da un servizio di revisione contabile funzionalmente indipendente dall'organismo accreditato;
- d) provvedono, a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, alla pubblicazione annuale a posteriori dei destinatari di fondi dell'Unione;
- f) garantiscono un grado di tutela dei dati personali che soddisfa i principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE.

5. Gli organismi accreditati a norma del paragrafo 3 del presente articolo trasmettono alla Commissione entro il 1° febbraio dell'esercizio successivo la seguente documentazione:

- a) i rispettivi conti relativi alle spese per l'esecuzione dei compiti loro affidati;
- b) un riepilogo dei risultati di tutta l'attività di revisione contabile e controllo disponibile, comprese un'analisi delle carenze sistematiche o ricorrenti e le azioni correttive avviate o programmate;
- c) una dichiarazione di affidabilità di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legalità e regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;
- d) il parere di un organismo indipendente di revisione contabile su tutti gli elementi della dichiarazione di affidabilità di gestione di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

Se uno Stato membro ha accreditato più di un organismo per settore politico, trasmette alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo, una relazione di sintesi relativa al settore in questione che presenta un riepilogo a livello nazionale di tutte le dichiarazioni di affidabilità di gestione e dei relativi pareri indipendenti di revisione contabile.

6. La Commissione:

a) applica procedure ai fini della tempestiva liquidazione finanziaria dei conti degli organismi accreditati, che garantiscano la completezza, l'esattezza e la verità dei conti e consentano la tempestiva liquidazione dei casi di irregolarità;

b) esclude dalle spese dell'Unione a titolo di finanziamenti gli esborsi effettuati in violazione del diritto dell'Unione.

La normativa settoriale disciplina le condizioni alle quali i pagamenti agli Stati membri possono essere sospesi dalla Commissione o interrotti dall'ordinatore delegato.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 29)
(adattato)

Articolo 53 ter

☒ Gestione indiretta con entità e persone diverse dagli Stati membri ☒

~~1. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione concorrente, le funzioni d'esecuzione del bilancio sono delegate agli Stati membri. Questo metodo si applica, in particolare, alle azioni di cui ai titoli I e II della parte seconda.~~

~~2. Fatte salve disposizioni complementari previste dalla normativa settoriale pertinente e per assicurare, nella gestione concorrente, che i fondi siano utilizzati secondo le regole ed i principi previsti, gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o di altro tipo necessari per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità. A tal fine essi devono in particolare:~~

~~===== a) accertarsi che le azioni finanziate dal bilancio siano realmente effettuate e assicurare che esse siano attuate correttamente;~~

~~===== b) prevenire le irregolarità, e le frodi e intervenire se esse si verificano;~~

~~===== c) recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati oppure perduti come conseguenza d'irregolarità o errori;~~

~~===== d) garantire, attraverso la normativa settoriale pertinente e in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio.~~

~~A tale scopo, gli Stati membri procedono ad accertamenti e predispongono un efficace sistema di controllo interno efficace ed efficiente, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 28 bis. Se necessario ed appropriato, essi avviano azioni legali.~~

~~3. Gli Stati membri presentano una sintesi annuale, realizzata al livello nazionale opportuno, delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili.~~

~~4. Per assicurarsi che l'impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifiche finanziarie che le permettano di assumere la responsabilità finale nell'esecuzione del bilancio.~~

↴ nuovo

1. Le entità e persone cui sono affidate funzioni d'esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, punto 2), lettere da a) a h), rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione; inoltre, nella gestione dei fondi dell'Unione garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione. Nella gestione dei fondi dell'Unione, esse garantiscono un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello richiesto ai sensi del presente regolamento, tenendo debitamente conto dei seguenti elementi:

- la natura delle funzioni affidate e gli importi in questione;
- i rischi finanziari sostenuti;
- il grado di affidabilità garantito dai loro sistemi, norme e procedure unitamente alle misure adottate dalla Commissione per sorvegliare e coadiuvare l'espletamento delle funzioni affidate.

2. A tal fine, le entità e persone di cui al paragrafo 1:

- a) istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;
- b) utilizzano una contabilità annuale che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
- c) sono sottoposte a una revisione contabile esterna indipendente, svolta, conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute, da un servizio di revisione contabile funzionalmente indipendente dall'entità o persona interessata;
- d) applicano idonee norme e procedure per erogare finanziamenti a titolo dei fondi dell'Unione tramite sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari;
- e) provvedono, a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, alla pubblicazione annuale a posteriori dei destinatari di fondi dell'Unione;
- f) garantiscono un ragionevole grado di tutela dei dati personali.

Le persone di cui all'articolo 53, paragrafo 1, punto 2), lettera h) possono soddisfare tali requisiti progressivamente. Esse adottano le proprie norme finanziarie previo accordo della Commissione.

3. Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni connesse all'esecuzione del bilancio dell'Unione, le entità e persone di cui al paragrafo 1 prevencono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi. A tal fine, effettuano controlli ex ante ed ex post, compresi, se opportuno, controlli sul posto, per garantire l'effettivo svolgimento e la corretta attuazione

delle azioni finanziate a titolo del bilancio, recuperare i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviare azioni legali.

4. La Commissione può sospendere i pagamenti alle entità e persone di cui al paragrafo 1, in particolare qualora vengano rilevati errori sistemici che mettono in discussione l'attendibilità dei sistemi di controllo interno dell'entità o persona interessata ovvero della legalità e regolarità delle operazioni sottostanti.

L'ordinatore delegato può interrompere, in tutto o in parte, i pagamenti a tali entità o persone al fine di effettuare ulteriori verifiche allorché gli giungano indicazioni di gravi carenze nel funzionamento del sistema di controllo interno o che le spese certificate dall'entità o persona in questione sono correlate a una irregolarità grave e non sono state rettificate, purché l'interruzione sia necessaria per evitare un grave pregiudizio per gli interessi finanziari dell'Unione.

5. Le entità e persone di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione la seguente documentazione:

- a) una relazione sull'espletamento delle funzioni affidate;
- b) i rispettivi conti relativi alle spese per l'esecuzione dei compiti loro affidati;
- c) un riepilogo dei risultati di tutta l'attività di revisione contabile e controllo disponibile, comprese un'analisi delle carenze sistematiche o ricorrenti e le azioni correttive avviate o programmate;
- d) una dichiarazione di affidabilità di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legalità e regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;
- e) il parere di un organismo indipendente di revisione contabile su tutti gli elementi della dichiarazione di affidabilità di gestione di cui alla lettera d) del presente paragrafo.

La documentazione in questione è trasmessa alla Commissione entro il 1° febbraio dell'esercizio successivo, ad eccezione del parere di revisione contabile di cui alla lettera e). Quest'ultimo è trasmesso entro e non oltre il 15 marzo.

Tali obblighi fanno salve le disposizioni stabilite dalle convenzioni concluse con organizzazioni internazionali e paesi terzi. Le disposizioni in questione devono prevedere almeno l'obbligo per tali entità di trasmettere ogni anno alla Commissione l'attestazione che, nell'esercizio interessato, il contributo dell'Unione è stato utilizzato e contabilizzato rispettando i requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e gli obblighi stabiliti nella convenzione conclusa con le organizzazioni internazionali o il paese terzo in questione.

6. La Commissione:

- a) provvede alla sorveglianza e valutazione dell'espletamento delle funzioni affidate;
- b) applica procedure ai fini della tempestiva liquidazione finanziaria dei conti delle entità e persone delegate, che garantiscano la completezza, l'esattezza e la verità dei conti e consentano la tempestiva liquidazione dei casi di irregolarità;

c) esclude dalle spese dell'Unione a titolo di finanziamenti gli esborsi effettuati in violazione del diritto dell'Unione.

7. I paragrafi 5 e 6 del presente articolo non si applicano alle entità e persone oggetto di una procedura di discarico distinta da parte dell'autorità di bilancio.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 29)
(adattato)

Articolo 53 quater

⊗ Controlli ex ante e convenzioni nell'ambito della gestione indiretta ⊗

~~1. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione decentrata, le funzioni d'esecuzione del bilancio sono delegate a paesi terzi, a norma dell'articolo 56 e del titolo IV della parte seconda, fatta salva la delega di funzioni residue agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2.~~

~~2. Per assicurarsi che l'impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifiche finanziarie che le permettano di assumere la responsabilità finale nell'esecuzione del bilancio.~~

~~3. I paesi terzi a cui sono delegate funzioni di esecuzione garantiscono in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio.~~

↓ nuovo

1. Prima di affidare funzioni di esecuzione del bilancio a entità o persone di cui all'articolo 53, paragrafo 1, punto 2), lettere da a) a h), la Commissione deve avere la prova che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 53 ter, paragrafo 2, lettere da a) a d).

L'entità o la persona interessata comunica immediatamente alla Commissione ogni variazione sostanziale dei propri sistemi, norme e procedure connessa alla gestione dei fondi dell'Unione che le sono affidati. Ove si verifichi siffatta variazione, la Commissione riesamina le convenzioni concluse con l'entità o la persona interessata per garantire che continuino a essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 53 ter, paragrafo 2, lettere da a) a d).

2. Per la scelta di un'entità all'interno di una categoria di cui all'articolo 53, paragrafo 1, punto 2), lettere b), c), f) e g), la Commissione tiene debito conto della natura delle funzioni da affidare, nonché dell'esperienza e della capacità operativa e finanziaria delle entità interessate. La scelta è giustificata da ragioni oggettive e non può generare conflitti d'interessi.

3. Le convenzioni concluse nell'ambito della gestione indiretta sanciscono i requisiti di cui all'articolo 53 ter, paragrafo 2, lettere da a) a d). Definiscono esattamente le funzioni affidate e comprendono un impegno delle entità o persone interessate a rispettare gli obblighi stabiliti dall'articolo 53 ter, paragrafo 2, lettere e) e f), nonché ad astenersi da atti che possano generare conflitti d'interessi.

~~Articolo 53 quinquies~~

~~1. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione congiunta, alcune funzioni d'esecuzione sono delegate ad organizzazioni internazionali, in conformità delle modalità d'esecuzione, nei seguenti casi:~~

- ~~———— a) se la Commissione e l'organizzazione internazionale sono vincolate da un accordo quadro a lungo termine nel quale sono stabilite le disposizioni amministrative e finanziarie per la loro cooperazione;~~
- ~~———— b) se la Commissione e l'organizzazione internazionale elaborano un progetto o programma congiunto;~~
- ~~———— c) quando i fondi provenienti da più donatori sono raggruppati e non sono specificati per voci o categorie specifiche di spese, ossia nel caso di azioni finanziate da una pluralità di donatori.~~

~~Tali organizzazioni applicano in materia di contabilità, di revisione contabile, di controllo interno e di aggiudicazione degli appalti, norme che offrano garanzie equivalenti a quelle delle norme internazionalmente riconosciute.~~

~~2. Nelle convenzioni individuali concluse con le organizzazioni internazionali per la concessione del finanziamento devono figurare disposizioni particolareggiate per l'esecuzione delle funzioni affidate a tali organizzazioni internazionali.~~

~~3. Le organizzazioni internazionali a cui sono delegate funzioni di esecuzione garantiscono in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio.~~

~~Articolo 54~~

~~1. La Commissione non può delegare a terzi i poteri d'esecuzione di cui è titolare in forza dei trattati, ove implicino un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche. Le funzioni d'esecuzione delegate devono essere esattamente definite e il loro uso deve essere rigorosamente controllato.~~

~~La delega delle funzioni d'esecuzione del bilancio deve rispondere al principio di sana gestione finanziaria che richiede un controllo interno efficace ed efficiente e garantire il rispetto del principio di non discriminazione e la visibilità dell'azione comunitaria. Le funzioni d'esecuzione così delegate non possono generare conflitti d'interessi.~~

↓ 1605/2002
→₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 30), lettera b)

~~2. →₁ Nei limiti previsti al paragrafo 1, la Commissione, quando esegue il bilancio mediante gestione centralizzata indiretta o gestione decentrata, ai sensi dell'articolo 53 bis o 53 ter, può delegare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni d'esecuzione del bilancio.~~ ←

~~a) alle agenzie di diritto comunitario di cui all'articolo 55 (in prosieguo: «agenzie esecutive»);~~

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 30), lettera b)

~~b) ad organismi creati dalle Comunità, di cui all'articolo 185, e ad altri organismi comunitari specializzati, come la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo per gli investimenti, nella misura in cui vi sia compatibilità con la missione dell'organismo definita dall'atto di base;~~

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 30), lettera b)

~~c) ad organismi pubblici nazionali o internazionali o ad entità di diritto privato investite di attribuzioni di servizio pubblico, che presentano sufficienti garanzie finanziarie nelle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione;~~

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 30), lettera b)

~~d) a persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato dell'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del presente regolamento;~~

↓ 1605/2002

~~3. Quando funzioni d'esecuzione sono espletate da organismi di cui al paragrafo 2, questi ultimi verificano regolarmente se le azioni finanziate dal bilancio siano state eseguite correttamente.~~

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 30), lettera c)

~~Detti organismi o persone adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.~~

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 31) (adattato) ⇒ nuovo
--

Articolo 55

⊗ Agenzie esecutive ⊗

1. Le agenzie esecutive sono persone giuridiche di diritto comunitario istituite con decisione della Commissione, cui può essere delegata in tutto o in parte l'attuazione, per conto della Commissione e sotto la sua responsabilità, di un programma o di un progetto comunitario, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2002 che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari²⁸.

2. L'esecuzione degli stanziamenti operativi corrispondenti è affidata al direttore dell'agenzia
⇒ nell'ambito della gestione diretta ⇐.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 31)

~~Articolo 56~~

~~1. La Commissione, quando esegue il bilancio mediante gestione centralizzata indiretta, si accerta anzitutto dell'esistenza e del buon funzionamento nelle entità alle quali affida l'esecuzione:~~

- ~~a) di procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni che siano trasparenti e non discriminatorie e impediscano qualsiasi conflitto d'interessi, ai sensi delle disposizioni rispettivamente dei titoli V e VI;~~
- ~~b) di un sistema efficace ed efficiente di controllo interno della gestione delle operazioni comprendente l'effettiva separazione delle funzioni rispettivamente di ordinatore e di contabile o delle funzioni equivalenti;~~
- ~~c) un sistema contabile che consenta di verificare la corretta utilizzazione dei fondi comunitari e che rispecchi tale utilizzazione nei conti della Comunità;~~
- ~~d) una revisione contabile esterna indipendente;~~
- ~~e) un accesso del pubblico all'informazione, al livello previsto dalla normativa comunitaria;~~
- ~~f) una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3.~~

²⁸ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

~~La Commissione può accettare che i sistemi di revisione contabile, contabilità e aggiudicazione degli appalti degli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 siano equivalenti ai propri sistemi, nel rispetto delle norme internazionalmente riconosciute.~~

~~2. In caso di gestione decentrata, si applicano i criteri di cui al paragrafo 1, ad eccezione del criterio di cui alla lettera e), in tutto o in parte secondo il grado di decentramento convenuto tra la Commissione e il paese terzo o gli organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali interessati.~~

~~Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 169 bis, la Commissione può decidere~~

~~———— in caso di utilizzazione in comune di fondi e~~

~~———— alle condizioni previste nell'atto di base,~~

~~di fare ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti o concessione delle sovvenzioni del paese partner beneficiario o come convenuto fra i donatori.~~

~~Prima di prendere tale decisione, la Commissione deve aver ottenuto in via preliminare, sulla base di un esame caso per caso, la prova che tali procedure rispettano i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, evitano conflitti di interesse, offrono garanzie equivalenti agli standard internazionalmente riconosciuti e garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di sana gestione finanziaria che richiede un controllo interno efficace ed efficiente.~~

~~Il paese terzo, gli organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali interessati si impegnano ad adempiere i seguenti obblighi:~~

~~———— a) rispettare i criteri di cui al paragrafo 1, secondo le modalità stabilite nel primo comma del presente paragrafo;~~

~~———— b) assicurare che la revisione contabile di cui al paragrafo 1, lettera d) sia effettuata da un istituto nazionale di revisione contabile esterna indipendente;~~

~~———— c) procedere a regolari accertamenti intesi ad assicurare che le azioni da finanziare mediante il bilancio siano state attuate correttamente;~~

~~———— d) adottare le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviare azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati.~~

~~3. La Commissione provvede alla sorveglianza, alla valutazione e al controllo dell'esecuzione delle funzioni delegate. Quando procede ai controlli avvalendosi dei propri sistemi di controllo, essa tiene conto dell'equipollenza fra i sistemi di controllo.~~

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 57

⊗ Limiti della delega dei poteri ⊗

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 32) (adattato)

1. La Commissione non può affidare atti d'esecuzione relativi a fondi provenienti dal bilancio, compresi il pagamento e la riscossione, ad entità od organismi esterni di diritto privato, ad eccezione del caso previsto all'articolo ~~54, paragrafo 2, lettera e)~~ ☒ 53, paragrafo 1, punto 2), lettere f) e g) ☒ o dei casi specifici di pagamenti da versare a beneficiari determinati dalla Commissione, il cui importo e le cui condizioni sono stabiliti dalla Commissione e che non implicino l'esercizio di potere discrezionale da parte dell'entità o dell'organismo che procede al loro versamento.

↓ 1605/2002 (adattato)

2. Ad entità od organismi esterni di diritto privato non investiti di attribuzioni di servizio pubblico, possono essere affidati, mediante contratto, unicamente compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicino l'esercizio né di potestà pubbliche, né di un potere di apprezzamento discrezionale.

CAPO 3

AGENTI FINANZIARI

SEZIONE 1

PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI

Articolo 58

☒ Separazione delle funzioni ☒

Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e tra loro incompatibili.

SEZIONE 2

L'ORDINATORE

Articolo 59

☒ L'ordinatore ☒

1. Le funzioni di ordinatore sono esercitate dall'istituzione.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 33), lettera a)

1 *bis*. Ai fini del presente titolo, il termine agenti indica le persone soggette allo statuto.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 33, lettera b)

2. Ogni istituzione stabilisce nelle proprie regole amministrative interne gli agenti di livello adeguato ai quali delega, nel rispetto delle condizioni previste dal rispettivo regolamento interno, le funzioni di ordinatore, i limiti dei poteri conferiti, nonché la facoltà dei delegati di sottodelegare i loro poteri.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 33), lettera c)

3. Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto ad agenti.

↓ 1605/2002 (adattato)

4. Gli ordinatori delegati o sottodelegati possono agire esclusivamente entro i limiti stabiliti dall'atto di delegazione o di sottodelegazione. L'ordinatore delegato o sottodelegato competente può essere assistito nell'espletamento delle sue funzioni da uno o più agenti incaricati di effettuare, sotto la sua responsabilità, determinate operazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del bilancio e della rendicontazione.

Articolo 60

⊠ Poteri e funzioni dell'ordinatore ⊠

1. L'ordinatore è incaricato in ogni istituzione di eseguire le entrate e le spese secondo i principi di una sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità.

↓ 1605/2002 Articolo 60, paragrafo 4 (adattato)
⇒ nuovo

42. ⊠ Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo ⊠ ~~Il~~ l'ordinatore delegato pone in atto, conformemente ⇒ all'articolo 28 bis ⇐ e alle norme minime stabilite da ogni istituzione e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione ed alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi ~~e le procedure interni di gestione e di controllo adeguati all'esecuzione dei suoi compiti ⇒ ; l'istituzione della struttura e dei sistemi in questione si fonda su un'analisi globale dei rischi. ⇐ ~~comprese eventuali verifiche ex post. Prima che un'operazione sia autorizzata, i suoi aspetti operativi e finanziari sono verificati da agenti diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. La verifica ex ante ed ex post e l'avvio di un'operazione sono funzioni separate.~~~~

↓ 1605/2002

2. Per eseguire le spese, l'ordinatore delegato e sottodelegato procede agli impegni di bilancio ed agli impegni giuridici, alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari all'esecuzione degli stanziamenti.

3. L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e l'emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.

~~4. L'ordinatore delegato pone in atto, conformemente alle norme minime stabilite da ogni istituzione e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione ed alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi e le procedure interni di gestione e di controllo adeguati all'esecuzione dei suoi compiti, comprese eventuali verifiche ex post. Prima che un'operazione sia autorizzata, i suoi aspetti operativi e finanziari sono verificati da agenti diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. La verifica ex ante ed ex post e l'avvio di un'operazione sono funzioni separate.~~

↓ nuovo

4. Ogni operazione è sottoposta ad almeno un controllo ex ante fondato su un'analisi documentale e sui risultati disponibili di controlli già effettuati, concernente gli aspetti operativi e finanziari dell'operazione.

I controlli ex ante comprendono l'avvio e la verifica di un'operazione.

Per una data operazione, gli agenti che effettuano la verifica sono diversi da quelli che hanno avviato l'operazione, e non a essi subordinati.

5. L'ordinatore delegato può predisporre controlli ex post per verificare operazioni già autorizzate in esito a controlli ex ante. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio.

I controlli ex ante sono svolti da agenti diversi da quelli responsabili dei controlli ex post. Gli agenti responsabili dei controlli ex post non sono subordinati agli agenti responsabili dei controlli ex ante.

↓ 1605/2002

56. Gli agenti incaricati del controllo della gestione delle operazioni finanziarie devono disporre delle necessarie competenze professionali. Essi rispettano un codice deontologico deciso da ciascuna istituzione.

67. Gli agenti partecipanti alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni che ritengono irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche cui sono vincolati una decisione la cui applicazione o accettazione sia stata loro imposta da un superiore, ne informano per iscritto l'ordinatore delegato e, in caso d'inerzia dello stesso, l'istanza di cui all'articolo 66, paragrafo 4. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi della Comunità, essi informano le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 34)
⇒ nuovo

~~78. L'ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata di informazioni finanziarie e di gestione, che confermi che~~ ⇒ contenente informazioni finanziarie e di gestione, compresi i risultati dei controlli, in cui dichiara che, ⇐ ~~le informazioni figuranti in tale relazione forniscono un'immagine fedele,~~ salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese ⇒ , ha la ragionevole certezza che ⇐ .

a) le informazioni figuranti nella relazione forniscono un'immagine fedele;

↓ nuovo

b) le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio di sana gestione finanziaria;

c) le procedure di controllo predisposte danno le necessarie garanzie quanto alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 34)

La relazione illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia del sistema di controllo interno. ~~Il revisore contabile interno prende conoscenza della relazione annuale di attività e degli altri elementi d'informazione individuati.~~ La Commissione trasmette all'autorità di bilancio, entro il 15 giugno di ogni anno, una sintesi delle relazioni annuali di attività dell'anno precedente.

↓ 1605/2002 (adattato)
→₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 35), lettera a)
⇒ nuovo

SEZIONE 3

IL CONTABILE

Articolo 61

⊗ **Poteri e funzioni del contabile** ⊗

1. Ogni istituzione nomina un contabile che, presso la stessa, è incaricato di quanto segue:

a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati;

- b) preparare e presentare i conti, conformemente al titolo VII;
- c) tenere la contabilità conformemente al titolo VII;
- d) definire, conformemente al titolo VII, le ~~norme e i metodi~~ ⇒ procedure ⇐ contabili nonché il piano contabile;
- e) definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili; ➔ il contabile è abilitato a verificare ⇒ in qualsiasi momento ⇐ il rispetto dei criteri di liquidazione; ⬅
- f) provvedere alla gestione della tesoreria.

⇓ nuovo

1 bis. Il contabile della Commissione è incaricato di definire le norme contabili e i piani contabili armonizzati conformemente al titolo VII.

↓ 1605/2002 (adattato)

2. Il contabile ottiene dagli ordinatori, che ne garantiscono l'affidabilità, tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano un quadro fedele ~~del patrimonio delle Comunità~~ ☒ della situazione finanziaria delle istituzioni ☒ e dell'esecuzione del bilancio.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 35), lettera b) (adattato)
⇒ nuovo

2 bis. Prima della loro adozione da parte dell'istituzione ☒ o dell'organismo di cui all'articolo 185 ☒, il contabile approva i conti attestando in tal modo con ragionevole certezza che i conti forniscono un'immagine fedele della situazione finanziaria dell'istituzione ☒ o dell'organismo di cui all'articolo 185 ☒.

A tal fine il contabile verifica che tali conti sono stati preparati nel rispetto delle norme, ~~dei metodi e dei sistemi~~ ⇒ e procedure ⇐ contabili ~~definiti sotto la sua responsabilità, come stabilito nel presente regolamento per i conti della sua istituzione~~ ☒ dell'Unione ☒ e che tutte le entrate e le spese sono contabilizzate.

Gli ordinatori delegati trasmettono al contabile tutte le informazioni di cui ha bisogno per svolgere i suoi compiti.

Gli ordinatori delegati restano pienamente responsabili dell'utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, ~~nonché~~ della legalità e regolarità delle spese sotto il loro controllo ⇒ e della completezza ed esattezza delle informazioni trasmesse al contabile ⇐.

2 ter. Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute nonché a eseguire qualsiasi controllo supplementare che egli ritenga necessario per approvare i conti.

Formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 35), lettera c)

3. Salve le deroghe previste dal presente regolamento, solo il contabile è autorizzato a maneggiare denaro contante ed equivalenti di liquidità. È responsabile della custodia dei medesimi.

↓ nuovo

4. Nell'ambito dell'attuazione di un programma o di un'azione, possono essere aperti conti fiduciari a nome e per conto della Commissione, al fine di consentirne la gestione da parte di un'entità di cui all'articolo 53, paragrafo 1, punto 2), lettere c) e d).

Tali conti sono aperti sotto la responsabilità dell'ordinatore incaricato dell'attuazione del programma o dell'azione d'intesa con il contabile della Commissione.

Il conto bancario in questione è gestito sotto la responsabilità dell'ordinatore.

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 62

⊗ Funzioni che il contabile può delegare ⊗

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 36)

Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni ad agenti subordinati.

↓ 1605/2002

L'atto di delegazione definisce i compiti affidati ai delegati.

SEZIONE 4

L'AMMINISTRATORE DEGLI ANTICIPI

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 37) (adattato)

Articolo 63

⊗ Casse di anticipi ⊗

1. Possono essere create casse di anticipi per l'incasso di entrate che non siano le risorse proprie e per il pagamento di spese di importo limitato ai sensi delle modalità d'esecuzione.

Tuttavia, nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d'aiuto umanitario ai sensi dell'articolo 110, si possono utilizzare le casse di anticipi senza limite di importo rispettando il livello di stanziamenti deciso dall'autorità di bilancio per la corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso.

2. Le casse di anticipi sono alimentate dal contabile dell'istituzione e sono poste sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile dell'istituzione.

↓ 1605/2002 (adattato)

CAPO 4

RESPONSABILITÀ DEGLI AGENTI FINANZIARI

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 64

⊠ Sospensione e revoca delle delegazioni conferite agli ordinatori ⊠

1. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delegazione o la sottodelegazione conferita agli ordinatori delegati e sottodelegati.
2. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che lo ha nominato può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni.
3. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, gli amministratori degli anticipi dalle loro funzioni.

Articolo 65

⊠ Responsabilità dell'ordinatore in caso di attività illecita, frode o corruzione ⊠

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 38)

1. Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all'articolo 64, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell'Unione o degli Stati membri.

↓ 1605/2002 (adattato)

2. Ogni ordinatore, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto, salvo il disposto degli articoli 66, 67 e 68. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possono ledere gli interessi della Comunità, saranno adite le autorità e istanze designate dalla legislazione vigente.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ORDINATORI DELEGATI E SOTTODELEGATI

Articolo 66

⊠ Disposizioni relative agli ordinatori ⊠

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 39), lettera a)

1. L'ordinatore impegna la propria responsabilità pecuniaria alle condizioni previste dallo statuto.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 39), lettera b)

1 bis. L'obbligo di versare compensazioni si applica in particolare se:

a) l'ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento e alle sue modalità d'esecuzione;

b) l'ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, trascura di compilare un atto che dia luogo ad un credito, trascura o ritarda l'emissione di ordini di riscossione, oppure ritarda l'emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile dell'istituzione nei confronti di terzi.

↓ 1605/2002

2. Gli ordinatori delegati o sottodelegati che ritengano che una decisione di loro competenza sia inficiata d'irregolarità o contravvenga ai principi di una sana gestione finanziaria, ne informano per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto all'ordinatore delegato o sottodelegato di prendere tale decisione, quest'ultimo è esente da responsabilità.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 39), lettera c)

3. In caso di sottodelegazione all'interno dei suoi servizi, l'ordinatore delegato resta responsabile dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 39), lettera d)

4. Ogni istituzione crea un'istanza specializzata in irregolarità finanziarie o partecipa a un'istanza comune creata da varie istituzioni. Tali istanze sono indipendenti sul piano funzionale e accertano l'esistenza di un'irregolarità finanziaria e le eventuali conseguenze.

↓ 1605/2002 (adattato)

Sulla base del parere di quest'istanza, l'istituzione decide l'avvio di un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale. Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore e all'ordinatore delegato se questi non è in causa, nonché al revisore interno una relazione corredata di raccomandazioni.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTABILI E AGLI AMMINISTRATORI DEGLI ANTICIPI

Articolo 67

⊠ Disposizioni relative ai contabili ⊠

Il contabile impegna, alle condizioni e secondo le procedure previste dallo statuto, la propria responsabilità disciplinare o patrimoniale. Esso risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:

- a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;
- b) indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;
- c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;
- d) mancato incasso di entrate dovute.

Articolo 68

⊠ Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi ⊠

L'amministratore degli anticipi impegna, alle condizioni e secondo le procedure previste dallo statuto, la propria responsabilità disciplinare o patrimoniale. Esso risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:

- a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;
- b) impossibilità di giustificare con documenti regolari i pagamenti eseguiti;
- c) pagamento a soggetti non aventi diritto;
- d) mancato incasso di entrate dovute.

CAPO 5

OPERAZIONI DI ENTRATA

SEZIONE 1

DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE PROPRIE

Articolo 69

⊠ Risorse proprie ⊠

Le entrate costituite dalle risorse proprie previste dalla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione, sono oggetto di una previsione iscritta nel bilancio ed espressa in euro. Vengono messe a disposizione conformemente al regolamento del Consiglio recante applicazione di detta decisione.

SEZIONE 2

PREVISIONE DI CREDITI

↓ 1605/2002 (adattato) ⇒ nuovo

Articolo 70

⊠ Previsione di credito ⊠

1. ⇒ Allorché l'ordinatore competente è in possesso di informazioni sufficienti e attendibili in merito a ogni misura o situazione eventualmente costitutiva di un credito dell'Unione, egli procede innanzitutto a effettuare una previsione di credito. ⇐

↓ nuovo

1 bis. L'ordinatore competente adegua la previsione di credito non appena viene a conoscenza di un evento che modifica la misura o la situazione che ha determinato la formazione della previsione.

All'atto della fissazione di un ordine di riscossione relativo a una misura o una situazione da cui era precedentemente scaturita una previsione di crediti, l'ordinatore competente adegua conseguentemente i relativi importi.

Allorché l'ordine di riscossione è emesso per lo stesso importo, la previsione di crediti è ridotta a zero.

↓ 1605/2002

2. In deroga al paragrafo 1, le risorse proprie di cui alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione, versate a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di credito preliminarmente alla messa a disposizione della Commissione degli importi a cura degli Stati membri. Esse sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore competente.

↓ 1605/2002 (adattato)

SEZIONE 3

ACCERTAMENTO DEI CREDITI

Articolo 71

⊠ Accertamento dei crediti ⊠

1. L'accertamento di un credito è l'atto dell'ordinatore delegato o sottodelegato avente il seguente oggetto:

- a) verifica dell'esistenza dei debiti a carico del debitore;
- b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del debito;
- c) verifica dell'esigibilità del debito.

2. Le risorse proprie messe a disposizione della Commissione ed ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile devono essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall'ordinatore competente.

3. Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.

4. Le condizioni alle quali gli interessi di mora sono dovuti all'Unione sono precisate nelle modalità d'esecuzione.

SEZIONE 4

EMISSIONE DEGLI ORDINI DI RISCOSSIONE

Articolo 72

✕ Emissione degli ordini di riscossione ✕

1. L'emissione dell'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore delegato o sottodelegato competente impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito accertato.

2. L'istituzione può formalizzare l'accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

SEZIONE 5

RECUPERO

Articolo 73

✕ Disposizioni in materia di recupero ✕

1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore competente. È tenuto ad assicurare l'afflusso delle entrate dell'Unione e a vigilare sulla conservazione dei ~~loro~~ suoi diritti.

Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti dell'Unione, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti dell'Unione.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 40)
(adattato)
⇒ nuovo

2. Quando l'ordinatore delegato competente intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria e di proporzionalità, secondo le procedure e conformemente ai criteri previsti dalle modalità d'esecuzione. La decisione di rinuncia deve essere motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione soltanto alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.

Alle condizioni stabilite nelle modalità d'esecuzione, l'ordinatore competente può ~~inoltre~~ annullare ⇒ , in tutto o in parte, ⇐ un credito accertato ~~o apportarvi un aggiustamento.~~
⇒ L'annullamento parziale di un credito accertato non implica la rinuncia a un credito accertato dell'Unione europea. ⇐

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 41)
(adattato)

Articolo 73 bis

⊠ Prescrizione ⊠

Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l'applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione, i crediti dell'Unione nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti dell'Unione sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

La data dalla quale calcolare il termine di prescrizione e le condizioni per interrompere il decorso del termine sono stabilite nelle modalità d'esecuzione.

↓ nuovo

Articolo 73 ter

Trattamento nazionale dei crediti dell'Unione

Ai crediti dell'Unione non è riservato un trattamento meno favorevole rispetto ai crediti di cui sono titolari organismi pubblici degli Stati membri in cui si è svolto il procedimento di recupero.

↓ 1605/2002 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 74

⊠ **Ammende, penali e interessi comminati dalla Commissione** ⊠

~~Le entrate~~ ⊠ Gli importi ⊠ riscossi a titolo di ammende, penali e sanzioni, nonché gli interessi ⇒ e altri proventi ⇐ prodotti, non sono registrati ~~definitivamente~~ come entrate di bilancio fino a quando le corrispondenti decisioni possono essere annullate dalla Corte di giustizia.

↓ nuovo

L'importo di cui al primo comma è registrato come entrate di bilancio al più tardi nell'esercizio successivo a quello in cui sono stati esperiti tutti i mezzi legali, nella misura in cui non sono restituiti all'entità che li ha versati in ottemperanza a una sentenza della Corte di giustizia.

Tuttavia, una quota non superiore al 2% degli importi totali di cui al primo comma può essere trattenuta a titolo di garanzia ai fini di un rendimento minimo dei fondi in caso di annullamento da parte della Corte di giustizia della decisione di infliggere l'ammenda. Tale quota è registrata come entrate di bilancio negli esercizi successivi.

↓ 1605/2002 (adattato)
→₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 42)
⇒ nuovo

La disposizione del primo comma non si applica alle decisioni di liquidazione dei conti o di correzioni finanziarie.

CAPO 6

OPERAZIONI DI SPESA

Articolo 75

⊠ La decisione di finanziamento ⊠

1. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.
2. Tranne nel caso degli stanziamenti che, conformemente →₁ all'articolo 49, paragrafo 6, lettera e) ←, possono essere eseguiti senza atto di base, l'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

SEZIONE 1

IMPEGNO DELLE SPESE

Articolo 76

⊠ Tipi di impegni ⊠

1. L'impegno di bilancio consiste nell'operazione di riserva degli stanziamenti necessari all'esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di ~~un impegno~~ ⊠ impegni ⊠ giuridici.

L'impegno giuridico è l'atto con il quale l'ordinatore crea o constata un'obbligazione dalla quale deriva un onere.

L'impegno di bilancio e l'impegno giuridico sono adottati dallo stesso ordinatore, salvo casi debitamente giustificati, previsti dalle modalità d'esecuzione.

2. L'impegno di bilancio è specifico quando il beneficiario e l'importo della spesa sono determinati.

L'impegno di bilancio è globale, quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato.

L'impegno di bilancio è accantonato quando è destinato a coprire le spese di cui all'articolo 150 o spese correnti di natura amministrativa di cui l'importo o i beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo.

3. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto di base e $\Rightarrow$ o $\Leftarrow$ se si tratta di spese amministrative. ~~Quando l'impegno di bilancio è così ripartito in frazioni annue, l'impegno giuridico menziona la ripartizione, salvo quando si tratta di spese di personale.~~

Articolo 77

⊠ Disposizioni relative agli impegni ⊠

1. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi $\Rightarrow$ o di trasferire fondi a un fondo fiduciario sulla base dell'articolo 164 $\Leftarrow$.

↓ nuovo

1 bis. L'obbligo stabilito dal paragrafo 1 di procedere ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico non si applica agli impegni giuridici contratti a seguito di una dichiarazione di situazione di crisi nel quadro del piano di continuità operativa, conformemente alle procedure adottate dalla Commissione a titolo della sua autonomia amministrativa.

↓ 1605/2002
 $\Rightarrow$ nuovo

2. Salve le disposizioni speciali del titolo IV della parte seconda, gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici specifici contratti fino al 31 dicembre dell'anno $n + 1$.

Salvo il disposto dell'articolo 76, paragrafo 3, e dell'articolo 179, paragrafo 2, gli impegni giuridici specifici riferentisi a impegni di bilancio specifici o accantonati sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n .

Alla scadenza dei periodi di cui al primo e secondo comma, il saldo non eseguito di questi impegni di bilancio è disimpegnato dall'ordinatore competente.

L'importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato a seguito di un impegno globale, è registrato dall'ordinatore competente, prima della firma, nella contabilità di bilancio, mediante imputazione dell'impegno globale. $\Rightarrow$ In caso di operazioni di aiuto

umanitario, interventi di protezione civile e aiuti per la gestione di situazioni di crisi, nonché nei casi giustificati dall'urgenza, la registrazione degli importi può essere effettuata subito dopo la firma del corrispondente impegno giuridico specifico. ⇐

↓ 1605/2002 (adattato)

3. Gli impegni ☒ di bilancio e ☒ giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi ~~e i corrispondenti impegni di bilancio~~ comportano, tranne quando si tratta di spese di personale, un termine finale d'esecuzione fissato secondo il principio di una sana gestione finanziaria.

Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data sono oggetto di disimpegno, a norma dell'articolo 11.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 43)
⇒ nuovo

L'importo di un impegno di bilancio, corrispondente a un impegno giuridico, per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell'articolo 81 entro i tre anni successivi alla firma dell'impegno giuridico è oggetto di disimpegno ⇒ , tranne nei casi oggetto di contenzioso in sede giudiziaria o arbitrale ⇐ .

↓ 1605/2002 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 78

☒ Verifiche relative agli impegni ☒

1. Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore competente verifica quanto segue:

- a) l'esattezza dell'imputazione di bilancio;
- b) la disponibilità degli stanziamenti;
- c) la conformità della spesa rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, del presente regolamento e delle modalità di esecuzione, nonché di qualsiasi atto, emanato in applicazione dei trattati e dei regolamenti;
- d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. ⇒ L'opportunità di prefinanziamenti, il relativo importo e lo scadenziario generale dei pagamenti sono proporzionati alla durata prevista, allo stato di avanzamento dell'esecuzione e ai rischi finanziari che tale prefinanziamento comporta. ⇐

2. Quando procede alla registrazione di un obbligo giuridico ⇒ tramite firma materiale o elettronica ⇐, l'ordinatore verifica quanto segue:

- a) la copertura dell'obbligo tramite il corrispondente impegno di bilancio;

b) la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, del presente regolamento e delle modalità di esecuzione, nonché di qualsiasi atto emanato in applicazione dei trattati e dei regolamenti;

c) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

SEZIONE 2

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

Articolo 79

☒ Liquidazione delle spese ☒

La liquidazione di una spesa è l'atto dell'ordinatore competente avente il seguente oggetto:

- a) verifica dell'esistenza dei diritti del creditore;
- b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del credito;
- c) verifica delle condizioni di esigibilità del credito.

SEZIONE 3

ORDINAZIONE DELLE SPESE

Articolo 80

☒ Ordinazione delle spese ☒

L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore competente, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare l'importo della spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 44)

Nei casi in cui vengono effettuati pagamenti periodici riguardo a servizi prestati, compresi i servizi di locazione, o beni forniti, e fatta salva l'analisi dei rischi, l'ordinatore può ordinare l'applicazione del cosiddetto sistema di incasso automatico.

SEZIONE 4

PAGAMENTO DELLE SPESE

Articolo 81

☒ Tipi di pagamenti ☒

1. Il pagamento deve basarsi sulla prova della conformità dell'azione corrispondente alle disposizioni dell'atto di base o del contratto, e consiste in uno o più dei seguenti atti:

- a) il pagamento della totalità degli importi dovuti;
- b) il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti:
 - i) un prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti ⇒ previa firma dell'accordo di delega, del contratto o della convenzione di sovvenzione ovvero ricevimento della decisione di sovvenzione ⇐;
 - ii) uno o più pagamenti intermedi ⇒ in contropartita dell'esecuzione parziale dell'azione ⇐;
 - iii) un pagamento a saldo degli importi dovuti ⇒ ove l'azione sia stata integralmente eseguita ⇐.

2. ~~Nella~~ Nei ~~contabilità~~ ☒ conti di bilancio ☒ i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell'esecuzione.

↓ nuovo

3. Le norme contabili di cui all'articolo 133 comprendono le norme in materia di liquidazione contabile dei prefinanziamenti e di riconoscimento dell'ammissibilità dei costi.

4. I prefinanziamenti sono liquidati periodicamente dall'ordinatore competente. A tal fine, sono inserite le opportune disposizioni nei contratti, nelle decisioni e convenzioni di sovvenzione nonché negli accordi di delega che affidano funzioni di esecuzione alle entità e persone di cui all'articolo 53, paragrafo 1, punto 2), lettere da a) a h).

5. Le rate successive a favore dei beneficiari di sovvenzioni versate sotto forma di somma forfettaria sono equiparate a pagamenti intermedi.

Articolo 82

⊠ Pagamento limitato ai fondi disponibili ⊠

Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

SEZIONE 5

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI SPESA

Articolo 83

⊠ Termini per le spese ⊠

Le operazioni di liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese sono eseguite entro i termini fissati dalle modalità d'esecuzione, che precisano anche le condizioni alle quali i creditori pagati in ritardo possono vantare interessi di mora a carico della linea alla quale è imputata la spesa in capitale.

CAPO 7

SISTEMI INFORMATICI

Articolo 84

⊠ Gestione elettronica delle operazioni ⊠

Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica.

Articolo 84 bis

Previo accordo delle istituzioni interessate, la trasmissione dei documenti tra le istituzioni può essere effettuata per via elettronica.

CAPO 8

IL REVISORE INTERNO

Articolo 85

⊠ Designazione del revisore interno ⊠

Ogni istituzione crea una funzione di revisione contabile interna che deve essere esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. Il revisore interno, designato dall'istituzione, risponde alla stessa della verifica del buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.

Articolo 86

⊠ Poteri e funzioni del revisore interno ⊠

1. Il revisore interno consiglia la propria istituzione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e promuovere una sana gestione finanziaria.

È incaricato in particolare di quanto segue:

a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 45)

b) valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio.

↓ 1605/2002

2. Il revisore interno esercita le proprie funzioni sull'insieme delle attività e dei servizi dell'istituzione. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, all'occorrenza in loco, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi.

↓ 1605/2002 Articolo 60,
paragrafo 7, secondo comma,
seconda frase (adattato)

Il revisore ~~contabile~~ interno prende conoscenza della relazione annuale di attività ☒ degli ordinatori ☒ e degli altri elementi d'informazione individuati.

↓ 1605/2002 (adattato)

3. Il revisore interno presenta all'istituzione una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L'istituzione provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili. Il revisore interno presenta inoltre all'istituzione una relazione annuale di revisione contabile interna che indica il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.

4. L'istituzione trasmette annualmente all'autorità competente per il discarico ~~una relazione che riassume~~ ☒ un riepilogo ☒ ~~del~~ numero e ~~il~~ tipo di revisioni contabili interne effettuate, ~~le~~ delle raccomandazioni formulate e ~~il~~ del seguito dato a queste ultime.

Articolo 87

☒ **Indipendenza del revisore interno** ☒

Regole particolari relative al revisore interno sono previste dall'istituzione in modo da garantire la piena indipendenza della sua funzione e da definire la sua responsabilità.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 46)

Se il revisore interno è un agente, egli impegna la sua responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto e precisate nelle modalità d'esecuzione.

TITOLO V

AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1

CAMPO D'APPLICAZIONE E PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 47)
(adattato)
⇒ nuovo

Articolo 88

⊠ Definizione di appalti pubblici ⊠

1. Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 104 e 167, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Questi appalti includono quanto segue:

- a) gli appalti ~~riguardanti l'acquisto o la locazione di un immobile~~ ⇒ immobiliari ⇐ ;
- b) gli appalti di forniture;
- c) gli appalti di lavori;
- d) gli appalti di servizi.

2. Un contratto quadro è un contratto concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. È disciplinato dalle disposizioni del presente titolo relative alla procedura di aggiudicazione, compresa la pubblicità.

3. Fatti salvi gli articoli da 93 a 96, il presente titolo non si applica alle sovvenzioni ⇨ , né agli appalti di servizi conclusi tra la Commissione, da un lato, e la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o qualsiasi altra filiale della Banca europea per gli investimenti, dall'altro ⇩ .

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 89

⊠ Principi applicabili agli appalti pubblici ⊠

1. Gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.
 2. Le procedure d'aggiudicazione di appalti si svolgono assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettera d).
-

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 48)

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a contratti quadro in modo abusivo o in modo tale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.

↓ 1605/2002 (adattato)

SEZIONE 2

PUBBLICAZIONE

Articolo 90

⊠ Pubblicazione degli appalti pubblici ⊠

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 49), lettera a)

1. Tutti gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 105 o dall'articolo 167 sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 49, lettera a)

La pubblicazione preliminare può essere omessa solo nelle fattispecie previste dall'articolo 91, paragrafo 2, del presente regolamento, come specificato nelle modalità d'esecuzione, e per gli appalti di servizi disciplinati dall'allegato II B della direttiva 2004/18/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi²⁹.

↓ 1605/2002

La pubblicazione di talune informazioni dopo l'attribuzione dell'appalto può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 49, lettera b)

2. Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste all'articolo 105 o all'articolo 167 e gli appalti di servizi di cui all'allegato IIB della direttiva 2004/18/CE, sono oggetto di una adeguata pubblicità, come specificato nelle modalità di esecuzione.

↓ 1605/2002 (adattato)

SEZIONE 3

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Articolo 91

⊗ Procedure di aggiudicazione degli appalti ⊗

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 50), lettera a)
⇒ nuovo

1. Le procedure di aggiudicazione degli appalti assumono una delle seguenti forme:

- a) la procedura aperta;
- b) la procedura ristretta;
- c) il concorso di progettazione;
- d) la procedura negoziata;
- e) il dialogo competitivo.

²⁹ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).

Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni, agenzie esecutive o organismi di cui all'articolo 185 ⇨ e all'articolo 185 bis ⇦ e ogniqualvolta vi è la possibilità di migliorare l'efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate cercano di eseguire la procedura di aggiudicazione su base interistituzionale.

Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro è necessario per l'attuazione di un'azione comune fra ~~una~~ un'istituzione e un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, la procedura di aggiudicazione può essere condotta congiuntamente dall'istituzione e dall'amministrazione aggiudicatrice in questione, come specificato nelle modalità d'esecuzione.

↓ 1605/2002

2. Per gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 105 o dall'articolo 167, il ricorso alla procedura negoziata è autorizzato soltanto nei casi previsti nelle modalità d'esecuzione.

↓ 1605/2002

3. Le modalità d'esecuzione determinano le soglie al di sotto delle quali l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere ad una procedura negoziata o procedere mediante semplice rimborso di fatture, in deroga all'articolo 88, paragrafo 1, primo comma.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 50), lettera c) (adattato)

4. Le modalità d'esecuzione stabiliscono quale delle procedure di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 si applica agli appalti di servizi disciplinati dall'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e ai contratti di cui si è dichiarato il carattere segreto, la cui esecuzione deve essere accompagnata da misure di sicurezza speciali, o quando lo richiede la tutela di interessi fondamentali dell'Unione ~~e dell'Unione europea~~.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 51) (adattato)

Articolo 92

☒ Contenuto dei documenti di gara ☒

I documenti ~~della~~ di gara ~~d'appalto~~ devono fornire una descrizione completa, chiara e precisa dell'oggetto dell'appalto e specificare i criteri di esclusione, selezione e attribuzione applicabili.

↓ 1605/2002 (adattato) → ₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 52, lettera a) ⇒ nuovo

Articolo 93

⊗ Criteri di esclusione dalla partecipazione alle gare ⊗

1. →₁ Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti i candidati o gli offerenti: ←

a) i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

b) nei confronti dei quali sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato ⇒ di un'autorità competente di uno Stato membro ⇐ , per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale ⇒ , anche qualora tale condanna sia stata pronunciata nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione ⇐;

c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile ⇒ , comprese le decisioni della BEI e delle organizzazioni internazionali, ⇐ dalle amministrazioni aggiudicatrici;

d) ~~che non siano in regola con gli~~ ⇒ che non abbiano ottemperato ai loro ⇐ obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o ~~con gli~~ agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto;

e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale ⇒ , riciclaggio di proventi illeciti ⇐ o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione, ⇒ , anche qualora tale sentenza sia stata emessa nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione ⇐;

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 52), lettera a)
--

f) i quali siano attualmente soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 96, paragrafo 1.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 52), lettera a) (adattato)

Le lettere da a) a d) ~~del primo comma~~ non si applicano in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale, oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, a seguito di un concordato giudiziaro o a seguito di una procedura analoga prevista nelle legislazioni nazionali.

Le lettere b) ed e) non si applicano qualora i candidati o offerenti possano dimostrare che sono state adottate idonee misure rispetto alle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei loro confronti che sono oggetto della sentenza di cui alle lettere b) o e).

↴ nuovo

2. In caso di procedura negoziata ove, per motivi di ordine tecnico o artistico, ovvero connessi alla tutela di diritti di esclusiva, l'appalto può essere aggiudicato ad un operatore economico determinato, l'istituzione può decidere di non escludere l'operatore economico in questione per i motivi di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), se ciò è indispensabile per garantire la continuità del servizio dell'istituzione. In tal caso, essa motiva la sua decisione.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 52), lettera b)
⇒ nuovo

23. I candidati o offerenti devono certificare che non si trovano in una delle situazioni previste al paragrafo 1. Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice può astenersi dall'esigere tale certificazione per gli appalti di valore molto modesto come indicato nelle modalità d'applicazione.

Ai fini della corretta applicazione del paragrafo 1, il candidato o offerente, se chiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, deve:

a) quando il candidato o l'offerente è un'entità giuridica, fornire informazioni sulla proprietà o l'amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza dell'entità giuridica ⇒ e certificare che non si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1 ⇐ ;

b) se è previsto un subappalto, certificare che il subcontraente non si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 52), lettera c)

34. Nelle modalità d'esecuzione è stabilito il periodo massimo entro il quale le situazioni di cui al paragrafo 1 comportano l'esclusione di candidati o offerenti dalla partecipazione a una gara d'appalto. Il periodo massimo non supera i dieci anni.

Articolo 94

⊠ Criteri di esclusione relativi alla procedura di aggiudicazione ⊠

Sono esclusi dall'aggiudicazione di un appalto i candidati o offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

- a) si trovino in situazione di conflitto di interessi;
- b) si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o non abbiano fornito tali informazioni;
- c) si trovino in una delle situazioni di esclusione, di cui all'articolo 93, paragrafo 1, previste nella procedura di aggiudicazione in oggetto.

Articolo 95

⊠ Base di dati centrale sulle esclusioni ⊠

1. La Commissione crea e gestisce una base di dati centrale nel rispetto della normativa comunitaria riguardante la protezione dei dati personali. La base di dati contiene informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui ~~agli~~ all'articolo 93 ~~e 94~~ e all'articolo 96, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera a). È comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui all'articolo 185.

2. Le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi, nonché gli organismi, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 1, che partecipano all'esecuzione del bilancio in conformità degli articoli 53 e 54, comunicano all'ordinatore competente le informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera e), se la condotta dell'operatore in questione ha danneggiato gli interessi finanziari dell'Unione. L'ordinatore raccoglie tali informazioni e chiede al contabile di inserirle nella base di dati.

Le autorità e gli organismi di cui al primo comma hanno accesso alle informazioni contenute nella base di dati e possono tenerne conto, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l'aggiudicazione di appalti associati all'esecuzione del bilancio.

↓ nuovo

3. La Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti hanno accesso alle informazioni contenute nella base di dati ai fini della tutela dei propri fondi e possono tenerne conto, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l'aggiudicazione di appalti conformemente alle rispettive norme in materia di aggiudicazione.

Essi comunicano alla Commissione le informazioni sui candidati e sugli offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera c), se la condotta degli operatori in questione ha danneggiato gli interessi finanziari dell'Unione.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 53)

34. Nelle modalità d'esecuzione si fissano criteri trasparenti e coerenti per garantire l'applicazione proporzionata dei criteri di esclusione. La Commissione definisce procedure e specifiche tecniche standardizzate per il funzionamento della base di dati.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 53)
(adattato)
⇒ nuovo

Articolo 96

⊠ **Sanzioni amministrative e finanziarie** ⊠

1. L'amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie:

a) a ⇒ contraenti, ⇐ candidati od offerenti che rientrano in uno dei casi di cui all'articolo 94, lettera b);

b) a contraenti dei quali sia stata accertata una grave inadempienza alle obbligazioni previste in contratti a carico del bilancio.

In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice deve prima dare agli interessati la possibilità di presentare osservazioni.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionali all'entità dell'appalto e alla gravità dei reati commessi e possono consistere:

a) nell'esclusione del candidato o dell'offerente o del contraente dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio per un periodo massimo di dieci anni, e/o

b) in sanzioni finanziarie inflitte al candidato o all'offerente o al contraente entro i limiti del valore dell'appalto in causa.

⇓ nuovo

3. L'istituzione può pubblicare le decisioni o una sintesi delle decisioni in cui figurano il nominativo dell'operatore economico, una breve descrizione dei fatti, la durata dell'esclusione o l'ammontare delle sanzioni finanziarie.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 54)
(adattato)

Articolo 97

☒ Criteri di aggiudicazione degli appalti ☒

1. Gli appalti vengono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione applicabili al contenuto dell'offerta, previa verifica della capacità degli operatori economici non esclusi ai sensi degli articoli 93 e 94 e dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), in conformità dei criteri di selezione di cui ai documenti della gara d'appalto.
2. Un appalto è attribuito mediante aggiudicazione o mediante attribuzione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 98

☒ Presentazione delle offerte ☒

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto
55), lettera a)

1. Le modalità di presentazione delle offerte sono tali da garantire una concorrenza reale e il segreto del loro contenuto fino al momento dell'apertura simultanea.
2. Se ritenuto opportuno e proporzionato, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti, alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione, una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate.

↓ 1605/2002 (adattato)

3. Tranne che per gli appalti di ☒ valore modesto ☒ ~~importo limitato~~ di cui all'articolo 91, paragrafo 3, le candidature o le offerte sono aperte da una commissione d'apertura designata a tale scopo. Sono respinte le offerte o candidature da questa dichiarate non conformi.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto
55), lettera b)

4. Tutte le richieste di partecipazione o offerte dichiarate conformi dalla commissione d'apertura sono valutate sulla base dei criteri indicati nei documenti dell'appalto, al fine di proporre all'amministrazione aggiudicatrice l'aggiudicazione dell'appalto oppure di procedere a un'asta elettronica.

Articolo 99

⊗ Principi della parità di trattamento e trasparenza ⊗

Durante lo svolgimento della procedura d'aggiudicazione degli appalti, i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti possono avere luogo soltanto secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Non possono dar luogo a modificazioni delle condizioni dell'appalto o dei termini dell'offerta iniziale.

Articolo 100

⊗ Decisione di attribuzione ⊗

1. L'ordinatore competente designa l'aggiudicatario dell'appalto, nel rispetto dei criteri di selezione e di attribuzione previamente fissati nei documenti della gara d'appalto e delle norme d'aggiudicazione degli appalti.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente ~~che ha presentato un'offerta ammissibile~~ ⇒ che soddisfa i criteri di selezione e di esclusione ⇐ e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nome dell'aggiudicatario.

La comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.

Articolo 101

⊗ Annullamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto ⊗

Fino al momento della firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare all'appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza che i candidati o gli offerenti possano pretendere un qualsivoglia indennizzo.

La decisione deve essere motivata ed essere resa nota ai candidati o offerenti.

SEZIONE 4

GARANZIE E CONTROLLO

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 56) (adattato) ⇒ nuovo
--

Articolo 102

⊠ Garanzie ⊠

1. L'amministrazione aggiudicatrice esige dai contraenti una garanzia preliminare nei casi specificati nelle modalità d'esecuzione.
2. L'amministrazione aggiudicatrice può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, esigere dai contraenti tale garanzia ai fini seguenti:
 - a) a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto; ⇒ o ⇐
 - b) per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti.

Articolo 103

⊠ Errori, irregolarità e frodi nella procedura ⊠

Quando la procedura di aggiudicazione si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, ~~le istituzioni~~ ⇒ amministrazione aggiudicatrice ⇐ ~~sospendono~~ sospende la procedura e ~~possono~~ può adottare ogni provvedimento necessario, incluso l'annullamento della procedura stessa.

Quando, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, la procedura di aggiudicazione o l'esecuzione di un appalto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, ~~le istituzioni~~ ⇒ amministrazione aggiudicatrice ⇐ ~~possono~~ può, in funzione della fase alla quale è giunta la procedura, non attribuire il contratto oppure sospenderne l'esecuzione oppure, se del caso, risolverlo.

Se detti errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, ~~le istituzioni~~ ⇒ amministrazione aggiudicatrice ⇐ ~~possono~~ può inoltre rifiutare il pagamento, recuperare gli importi già versati oppure risolvere tutti i contratti conclusi con il contraente, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi.

↓ 1605/2002 (adattato) → ₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 57)
--

CAPO 2

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE PER PROPRIO CONTO

Articolo 104

⊗ L'amministrazione aggiudicatrice ⊗

Le istituzioni sono considerate amministrazioni aggiudicatrici per gli appalti che aggiudicano per proprio conto. →₁ Esse delegano, a norma dell'articolo 59, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice. ←

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 58) (adattato)

Articolo 105

⊗ Soglie applicabili ⊗

1. Salvo il disposto del titolo IV della parte seconda del presente regolamento, la direttiva 2004/18/CE fissa le soglie che determinano:

- a) le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 90;
- b) la scelta delle procedure di cui all'articolo 91, paragrafo 1;
- c) i termini corrispondenti.

2. Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate nelle modalità d'esecuzione, l'amministrazione aggiudicatrice, nel caso di appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, non firma il contratto o il contratto quadro con l'offerente selezionato prima che sia trascorso un periodo di statu quo.

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 106

⊗ Norme in materia di partecipazione alle gare ⊗

La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e

giuridiche di un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l'Unione europea nel settore dei pubblici appalti, secondo il disposto di detto accordo.

Articolo 107

☒ **Norme dell'OMC in materia di appalti** ☒

Qualora sia applicabile l'Accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, gli appalti sono aperti anche ai cittadini degli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.

TITOLO VI

SOVVENZIONI

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 59)

CAPO 1

PORTATA E FORMA DELLE SOVVENZIONI

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 108

☒ **Portata delle sovvenzioni** ☒

1. Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:

- a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione europea;
- b) oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione europea ☒ (sovvenzioni di funzionamento) ☒ .

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 60), lettera a)

Esse sono oggetto di una convenzione scritta oppure di una decisione della Commissione notificata al richiedente selezionato.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 60), lettera b) (adattato) ⇒ nuovo

2. Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente titolo:

- a) le spese per i membri e il personale delle istituzioni e i contributi alle scuole europee;
 - b) ~~i prestiti, gli strumenti della Comunità che comportano rischi o i contributi finanziari della Comunità a tali strumenti,~~ gli appalti pubblici di cui all'articolo 88 e gli aiuti erogati a titolo di assistenza macrofinanziaria e di sostegno al bilancio;
 - c) ~~gli investimenti azionari effettuati in base al principio dell'investitore privato, i finanziamenti quasi mobiliari e~~ ⇒ gli strumenti finanziari di cui al titolo VI ter della parte prima, nonché ⇐ gli azionariati o partecipazioni azionarie in istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o organismi comunitari specializzati come il Fondo europeo per gli investimenti (FEI);
 - d) le quote versate dall'Unione a titolo di sottoscrizioni presso gli organismi dei quali esse sono membri;
 - e) le spese effettuate nell'ambito della gestione ~~concorrente, decentrata o congiunta~~ ⇒ indiretta ⇐ ai sensi degli articoli da 53 a 53 ~~quinquies~~ ☒ quater ☒ ;
 - f) ~~i pagamenti effettuati a favore degli organismi a cui sono delegate funzioni d'esecuzione in conformità dell'articolo 54, paragrafo 2 e i contributi versati in virtù del loro atto di base costitutivo a favore di organismi istituiti dall'autorità legislativa~~ ⇒ ai sensi dell'articolo 55 ⇐ ;
 - g) le spese relative ai mercati della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola;³⁰
 - h) i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone invitate dalle istituzioni o munite di mandato delle istituzioni o, se del caso, qualsiasi altra indennità versata ad esse.
- ⇒ i) i premi attribuiti in seguito a concorsi, ai quali si applica il titolo VI bis della parte prima. ⇐

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 60), lettera c)

~~3. Sono assimilati a sovvenzionati, e disciplinati, secondo i casi, dal presente titolo:~~

³⁰ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

~~a) i profitti derivanti dall'abbuono d'interessi su determinati prestiti concessi;~~

~~b) gli investimenti azionari o le partecipazioni azionarie diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera c);~~

34. Un'istituzione può accordare sovvenzioni per attività di comunicazione se, per motivi debitamente giustificati, non è appropriato il ricorso alle procedure di appalto pubblico.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 61)
(adattato)
⇒ nuovo

Articolo 108 bis

⊠ Forma delle sovvenzioni ⊠

1. Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

a) rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;

b) somme forfettarie;

⇒ b bis) tabella standard di costi unitari ; ⇐

c) finanziamenti a tasso fisso;

d) una combinazione delle forme di cui alle lettere a), b) ⇒ b bis) ⇐ e c).

~~2. Le sovvenzioni non devono superare un massimale complessivo, in termini di valore assoluto.~~

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 62)

CAPO 2

PRINCIPI

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 63)
(adattato)

Articolo 109

⊠ Principi generali applicabili alle sovvenzioni ⊠

1. Le sovvenzioni devono rispettare i principi della trasparenza e della parità di trattamento.

☒ 2. Non possono essere cumulative né possono essere concesse retroattivamente ☒ ~~e sono soggette al regime del cofinanziamento.~~

~~In nessun caso possono essere superati i costi totali abbinati ammissibili per il finanziamento, conformemente alle modalità d'esecuzione.~~

☒ 3. Le sovvenzioni sono soggette al regime del cofinanziamento, fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo IV della parte seconda. ☒

☒ Le sovvenzioni non devono superare un massimale complessivo in termini di valore assoluto, fissato in base ai costi ammissibili stimati. ☒

☒ ~~In nessun caso~~ Le sovvenzioni non devono superare i costi ammissibili. ☒

3 bis ~~2~~ Le sovvenzioni non possono avere come oggetto o effetto un profitto ~~per il~~ ☒ nel quadro dell'azione o del programma di lavoro del ☒ beneficiario.

2 ~~Il paragrafo 2~~ ☒ Le disposizioni di cui al primo comma ☒ non si applicano a:

☒ a) azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o produrre reddito; ☒

ba) borse di studio, di ricerca o di formazione pagate a persone fisiche;

~~b) premi attribuiti in seguito a concorsi;~~

~~e) azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o produrre reddito nel quadro di azioni esterne.~~

↓ 1525/2007 Articolo 1

4. Se, alla fine di un esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, un partito politico a livello europeo realizza un'eccedenza di entrate rispetto alle spese, può riportare all'esercizio successivo una parte di tale eccedenza sino al massimo al 25 % delle entrate totali di quell'esercizio, in deroga al divieto del fine di lucro di cui al paragrafo 2, a condizione che detta parte sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio successivo.

Ai fini della verifica del rispetto del divieto del fine di lucro, non sono prese in considerazione le risorse proprie, in particolare le donazioni e le quote di adesione versate dai membri, inserite nella contabilità annuale di un partito politico a livello europeo, che eccedono il 15 % dei costi ammissibili a carico del beneficiario.

Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano se le riserve finanziarie di un partito politico a livello europeo superano il 100 % delle sue entrate annue medie.

↓ nuovo

5. Per quanto riguarda le somme forfettarie, la tabella standard di costi unitari e i finanziamenti a tasso fisso, la regola in materia di cofinanziamento e il divieto del fine di lucro di cui ai paragrafi 3 e 3 bis devono essere ragionevolmente rispettati al momento della loro determinazione o nella fase di valutazione della domanda di sovvenzione.

6. Gli articoli 114, 115 e 116 non si applicano a sovvenzioni accordate alla Banca europea per gli investimenti, al Fondo europeo per gli investimenti o ad altre eventuali controllate della Banca.

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 110

⊗ **Trasparenza** ⊗

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 64)
⇒ nuovo

1. Le sovvenzioni sono oggetto di un programma di lavoro ~~annuale~~, pubblicato all'inizio dell'esercizio.

Tale programma di lavoro ~~annuale~~ è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati oppure se le caratteristiche del beneficiario o dell'azione lo impongono come l'unica scelta per una determinata azione, oppure se il beneficiario viene individuato in un atto di base come destinatario di una sovvenzione.

Il primo comma non si applica agli aiuti in situazioni di crisi ⇒ , alle operazioni di protezione civile ⇐ e alle operazioni di aiuto umanitario.

↓ 1605/2002
⇒ nuovo

2. Tutte le sovvenzioni accordate nel corso di un esercizio sono oggetto di una pubblicazione annuale ⇒ in conformità dell'articolo 30, paragrafi 3 e 4 ⇐ ~~nel rispetto delle esigenze di riservatezza e di sicurezza.~~

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 65)
(adattato)
⇒ nuovo

Articolo 111

⊗ **Divieto di cumulo** ⊗

Per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base.

Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio.

Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple o sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro.

In nessun caso il bilancio finanzia due volte i medesimi costi.

Articolo 112

⊠ Retroattività della sovvenzione ⊠

1. La sovvenzione per azioni già avviate può essere concessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della concessione della sovvenzione.

In tali casi, i costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base o ⇨ in caso di estrema urgenza ⇨ ~~per le spese necessarie alla corretta esecuzione degli~~ aiuti in situazioni di crisi ⇨ , operazioni di protezione civile ⇨ e ~~delle~~ operazioni di aiuto umanitario, ~~alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.~~

È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.

2. La concessione di una sovvenzione di funzionamento interviene entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario. I costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, né all'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario.

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 113

⊠ Degressività ⊠

~~1. La sovvenzione di un'azione non può finanziare l'integralità dei costi dell'azione, salvo il disposto del titolo IV della parte seconda.~~

~~La sovvenzione di funzionamento non può finanziare l'integralità delle spese di funzionamento dell'organismo beneficiario.~~

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 66)
⇨ nuovo

2. Salvo diversa disposizione dell'atto di base ⇨ o della decisione di finanziamento per sovvenzioni accordate a norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera d), ⇨ a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo, in caso di rinnovo per un periodo superiore ai quattro anni le sovvenzioni di funzionamento hanno carattere degressivo dopo il quarto anno. ~~non si applica alle sovvenzioni che assumono una delle forme di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettere b) e c).~~

CAPO 3

PROCEDURA DI CONCESSIONE

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 67)
(adattato)
⇒ nuovo

Articolo 114

☒ Domande di sovvenzione ☒

1. Le domande di sovvenzione sono presentate per iscritto.
2. Sono ammissibili le domande di sovvenzione presentate da:
 - a) persone giuridiche; le domande di sovvenzione sono ammissibili se presentate da entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in ~~loro~~ nome ☒ dell'entità ☒ e ~~assumano le responsabilità finanziarie~~ ⇒ offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche ⇐ ;
 - b) persone fisiche, se lo esigono la natura o le caratteristiche dell'azione o l'obiettivo perseguito dal richiedente.
3. ⇒ Gli articoli da 93 a 96 si applicano per analogia ai ⇐ ~~Sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti ⇒ di sovvenzioni ⇐ che, al momento della procedura di concessione di una sovvenzione, si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94 e all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a).~~

I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui al primo comma. Tuttavia, l'ordinatore può astenersi dal richiedere tale attestazione ~~per le sovvenzioni di valore molto modesto~~, come specificato nelle modalità di esecuzione, ☒ in caso di: ☒

↓ nuovo

- a) sovvenzioni di valore molto modesto;o
- b) recente presentazione di tale attestazione nell'ambito di un'altra procedura di concessione; o
- c) impossibilità materiale di fornire tale attestazione.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 67)

4. L'ordinatore può applicare ai richiedenti sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto all'articolo 96.

Simili sanzioni possono essere inflitte ai beneficiari che, al momento della presentazione della richiesta o nel corso dell'attuazione della sovvenzione, hanno dichiarato il falso fornendo le informazioni richieste dall'ordinatore oppure non hanno fornito tali informazioni.

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 115

⊠ Criteri di selezione e di attribuzione ⊠

1. I criteri di selezione permettono di valutare la capacità del richiedente di realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.
2. I criteri di attribuzione previamente enunciati nell'invito a presentare proposte permettono di valutare la qualità delle proposte presentate a fronte degli obiettivi e delle priorità fissati.

Articolo 116

⊠ Procedura di valutazione ⊠

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 68)

1. Le proposte sono valutate sulla base dei criteri di selezione e di concessione preventivamente annunciati, al fine di individuare quelle che possono beneficiare di un finanziamento.
-

↓ 1605/2002

2. L'ordinatore competente stabilisce successivamente, in base alla valutazione di cui al paragrafo 1, l'elenco dei beneficiari e gli importi stabiliti.
3. L'ordinatore competente informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. In caso di mancata concessione della sovvenzione, l'istituzione comunica i motivi del rifiuto, tenendo conto in particolare dei criteri di selezione e di attribuzione preventivamente annunciati.

CAPO 4

PAGAMENTO E CONTROLLO

~~Articolo 117~~

~~Il ritmo dei pagamenti è condizionato dai rischi finanziari sostenuti, dalla durata e dallo stato di avanzamento dell'azione o dalle spese sostenute dal beneficiario.~~

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 69)
(adattato)

Articolo 118

⊠ Garanzia di prefinanziamento ⊠

1. L'ordinatore competente può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.

~~2. L'ordinatore esige dal beneficiario tale garanzia preliminare nei casi specificati nelle modalità di esecuzione.~~

↓ 1605/2002 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 119

⊠ Pagamento delle sovvenzioni e controlli ⊠

1. L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l'accettazione da parte dell'istituzione ⇒ ordinatore competente ⇐ delle relazioni e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte dell'istituzione.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 70)
⇒ nuovo

~~2. In caso d'inosservanza da parte del beneficiario dei suoi obblighi, la sovvenzione è sospesa o ridotta o soppressa nei casi previsti dalle modalità di esecuzione.~~ ⇒ Se durante la procedura di concessione o nel corso dell'attuazione della sovvenzione vengono commessi errori sostanziali, irregolarità o frodi e ⇐ una volta che il beneficiario avrà potuto formulare le proprie osservazioni, ⇒ l'ordinatore competente può adottare una delle misure di cui all'articolo 103 ⇐.

↓ nuovo

3. Qualora dalle verifiche e dai controlli emergano errori ricorrenti imputabili a un beneficiario, che incidono anche su progetti non sottoposti a controlli e ai quali tale beneficiario partecipa o ha partecipato, l'ordinatore può estendere le constatazioni ai progetti che non sono stati oggetto di controlli e che possono ancora esserlo in conformità della convenzione di sovvenzione e può richiedere il rimborso dell'importo corrispondente.

Il beneficiario, nel quadro di una procedura in contraddittorio, può contestare la correzione applicata dimostrando l'inesattezza del suo calcolo e presentandone uno nuovo.

↓ 1605/2002

CAPO 5

ESECUZIONE

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 71)
(adattato)
⇒ nuovo

Articolo 120

⊠ Subappalti e redistribuzione della sovvenzione ⊠

1. Quando l'esecuzione dell'azione ⇒ , o il programma di lavoro per le sovvenzioni di funzionamento, ⇐ richiede che il beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti, le pertinenti procedure sono quelle stabilite nelle modalità di esecuzione.

2. Quando l'esecuzione dell'azione ⇒ o del programma di lavoro ⇐ richiede la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il beneficiario della sovvenzione comunitaria può concedere tale sostegno purché :

~~a) la concessione del sostegno non sia lo scopo principale dell'azione;~~

↓ nuovo

a) prima di concedere la sovvenzione, l'ordinatore competente abbia verificato che il beneficiario offra garanzie adeguate per quanto riguarda il recupero degli importi dovuti alla Commissione;

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 71) (adattato) ⇒ nuovo
--

b) le condizioni per la concessione di tale sostegno siano rigorosamente definite nella decisione o convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, ~~senza margini~~ ☒ in modo da evitare l'esercizio di poteri ☒ discrezionali ☒ da parte del beneficiario ☒ ;

c) tale sostegno riguardi importi esigui ☒ , ai sensi delle modalità d'esecuzione ☒ .

~~Ai fini della lettera e), l'importo massimo del sostegno finanziario che il beneficiario può versare a terzi è stabilito nelle modalità di esecuzione.~~

3. Ogni decisione o convenzione di sovvenzione prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti ⇒ e informazioni, anche memorizzate su dispositivi elettronici, ⇐ e sul posto, di tutti i ~~contraenti e subcontraenti~~ ☒ terzi ☒ che hanno beneficiato di fondi ~~comunitari~~ ☒ dell'Unione ☒ .

↓ nuovo

TITOLO VI *BIS*

PREMI

Articolo 120 *bis*

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per "premi" si intendono i contributi finanziari attribuiti in seguito a concorsi.

Articolo 120 *bis-i*

Disposizioni generali

1. I premi devono rispettare i principi della trasparenza e della parità di trattamento.
2. I premi sono oggetto del programma di lavoro di cui all'articolo 110, adottato dalla Commissione. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 110, paragrafo 2.

Le regole del concorso stabiliscono almeno le condizioni e i criteri di attribuzione, l'ammontare del premio e le modalità di pagamento.

I premi non possono essere attribuiti direttamente, senza un concorso, e devono essere pubblicati secondo le stesse modalità degli inviti a presentare proposte.

3. I premi sono attribuiti dall'ordinatore competente o da una giuria. Essi hanno la facoltà di scegliere se attribuirli o no, a seconda del loro apprezzamento della qualità dei partecipanti in riferimento alle regole del concorso.

4. L'ammontare del premio non è correlato ai costi sostenuti dal beneficiario.

5. Nel caso di attribuzione di premi di importo superiore ai 500 000 euro da parte del beneficiario di una sovvenzione o di un contraente, le condizioni e i criteri di attribuzione devono essere approvati dalla Commissione.

TITOLO VI *TER*

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 120 ter

Definizione e campo di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento, per "strumenti finanziari" si intendono le misure di sostegno finanziario dell'UE a carico del bilancio dell'Unione volte a conseguire un obiettivo strategico specifico mediante prestiti, garanzie, investimenti o partecipazioni azionari o quasi-azionari, o altri strumenti di rischio, eventualmente associati a sovvenzioni.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche agli elementi direttamente correlati agli strumenti finanziari, compresa l'assistenza tecnica.

3. La Commissione può attuare gli strumenti finanziari con modalità di gestione diretta o indiretta, affidando i compiti alle entità di cui all'articolo 53, paragrafo 1, punto 2), lettere c) e d).

Articolo 120 quater

Principi applicabili agli strumenti finanziari

1. Gli strumenti finanziari sono disponibili ai destinatari finali dei fondi dell'Unione in conformità dei principi della sana gestione finanziari, trasparenza e parità di trattamento e degli obiettivi stabiliti nell'atto di base applicabile a detti strumenti finanziari.

2. Fatti salvi i punti 4) e 5) dell'articolo 46, paragrafo 1, le spese di bilancio connesse a uno strumento finanziario non devono superare l'impegno di bilancio a esso corrispondente.

3. Gli intermediari finanziari che partecipano all'esecuzione di operazioni finanziarie nell'ambito di uno strumento finanziario devono rispettare le norme in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al terrorismo. Essi non possono essere stabiliti in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale.

4. Ogni accordo concluso tra un'entità di cui all'articolo 53, paragrafo 1, punto 2), lettere c) e d), e un intermediario finanziario di cui al paragrafo 3 prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e informazioni, anche memorizzate su dispositivi elettronici, e sul posto, di tutti terzi che hanno beneficiato di fondi dell'Unione.

↓ 1605/2002 (adattato)

TITOLO VII

RENDICONTO E CONTABILITÀ

CAPO 1

RENDICONTO

Articolo 121

⊗ Struttura dei conti delle Comunità ⊗

I conti delle Comunità comprendono quanto segue:

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 72), lettera a) (adattato)
⇒ nuovo

- a) gli ⇒ stati finanziari consolidati, che presentano il consolidamento delle informazioni finanziarie contenute negli ⇐ stati finanziari delle istituzioni definiti all'articolo 126 ⇒ finanziate dal bilancio dell'Unione ⇐, degli organismi di cui all'articolo 185 e degli altri organismi i cui conti devono essere consolidati in ottemperanza delle norme contabili comunitarie ⊗ dell'Unione ⊗ ;

↓ 1605/2002 (adattato)
⇒ nuovo

- b) ~~gli stati finanziari consolidati che presentano in forma aggregata le informazioni finanziarie contenute negli stati finanziari di cui alla lettera a)~~ ⇒ i conti di bilancio aggregati che presentano le informazioni contenute nella contabilità di bilancio delle istituzioni finanziate dal bilancio dell'Unione ⇐ ;

- e) ~~le relazioni sull'esecuzione del bilancio delle istituzioni e dei bilanci degli organismi di cui all'articolo 185;~~

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 72), lettera b)

~~d) le relazioni aggregate sull'esecuzione del bilancio, che presentano le informazioni contenute nelle relazioni di cui alla lettera c).~~

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 73)
(adattato)

Articolo 122

⊠ Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria ⊠

1. ~~I conti delle~~ ⊠ Ogni ⊠ istituzione e ~~degli organismi~~ ⊠ organismo ⊠ di cui all'articolo 121 ~~sono corredati di~~ ⊠ prepara ⊠ una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

↓ nuovo

Essi trasmettono la relazione all'autorità di bilancio e alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 73)
(adattato)
⇒ nuovo

2. La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce ⊠ , almeno, ⊠ informazioni, ~~fra l'altro~~, sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 123

⊠ Norme relative alla contabilità ⊠

↓ nuovo

Gli stati finanziari di cui all'articolo 121 devono rispettare le norme contabili adottate dal contabile della Commissione e forniscono un'immagine fedele degli elementi di attivo e di passivo, degli oneri e proventi e dei flussi di cassa.

I conti di bilancio di cui all'articolo 121 devono rispettare i principi di bilancio stabiliti dal presente regolamento. Essi forniscono un'immagine fedele dell'esecuzione del bilancio in entrate e in spese .

↓ 1605/2002 (adattato) ⇒ nuovo

~~I conti devono essere regolari, veritieri e completi e devono fornire un'immagine fedele di quanto segue:~~

- ~~a) per gli stati finanziari, degli elementi di attivo, di passivo, degli oneri e proventi, dei diritti e obblighi non ripresi nell'attivo e nel passivo e dei flussi di cassa;~~
- ~~b) per le relazioni sull'esecuzione del bilancio, degli elementi dell'esecuzione del bilancio in entrate e in spese.~~

Articolo 124

⊗ Principi contabili ⊗

Gli stati finanziari ⇒ di cui all'articolo 121 presentano le informazioni, compresi i metodi contabili, in maniera pertinente, affidabile, confrontabile e comprensibile. Essi ⇐ sono formati ~~sulla base~~ ⊗ in conformità ⊗ dei ~~seguenti~~ principi contabili generalmente ammessi enunciati nelle norme contabili dell'Unione.

↓ 1605/2002 (adattato) ⇒ nuovo

Articolo 125

~~1. Secondo il principio della contabilità per competenza, gli stati finanziari riprendono oneri e proventi dell'esercizio, indipendentemente dalla data di pagamento o d'incasso.~~

~~2. Il valore degli elementi di attivo e di passivo è determinato in funzione delle norme di valutazione fissate dai metodi contabili di cui all'articolo 133.~~

Articolo 126

⊗ Stati finanziari ⊗

1. Gli stati finanziari sono presentati in milioni di euro e comprendono quanto segue:

a) il bilancio finanziario e il conto ~~del risultato~~ economico, che rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell'esercizio trascorso; sono presentati ~~secondo la struttura stabilita dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sui conti annuali di alcuni tipi di società, tenendo conto tuttavia della natura particolare delle attività delle Comunità~~ ⇒ conformemente alle norme contabili applicabili adottate dal contabile della Commissione ⇐ ;

b) ~~la tabella~~ ⇒ la situazione ⇐ dei flussi di cassa che fa apparire gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;

c) ~~la situazione di variazione del patrimonio~~ ⇒ dell'attivo netto ⇐ ~~che presenta in modo dettagliato gli aumenti e le diminuzioni, intervenuti nel corso dell'esercizio, di ogni elemento dei conti del capitale~~ ⇒ una sintesi dei movimenti che durante l'esercizio hanno interessato le riserve e gli utili accantonati ⇐ .

2. ~~L'allegato~~ ⇒ Le note ⇐ degli stati finanziari completano e commentano le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1, fornendo le informazioni supplementari prescritte ~~dalla pratica contabile ammessa a livello internazionale, allorché tali informazioni siano pertinenti per le attività delle Comunità~~ ⇒ dalle norme contabili applicabili adottate dal contabile della Commissione ⇐ .

Articolo 127

⊠ Relazioni sull'esecuzione del bilancio ⊠

Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate in milioni di euro. Esse comprendono:

- a) ~~il conto di risultato dell'~~ ⇒ le relazioni sull' ⇐ esecuzione del bilancio che riassume ⇒ comprendono ⇐ la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese ~~ed è presentato secondo la stessa struttura del bilancio;~~
- b) ~~l'allegato~~ ⇒ le note ⇐ ~~al conto di risultato dell'~~ ⇒ delle relazioni sull' ⇐ esecuzione del bilancio, che ne completano e commentano le informazioni.

⇓ nuovo

Le relazioni sull'esecuzione del bilancio ~~è presentato~~ sono presentate secondo la stessa struttura del bilancio.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 74)
(adattato)

Articolo 128

⊠ Conti provvisori ⊠

I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 121 comunicano al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, i loro conti provvisori ~~corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.~~

⇓ nuovo

I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 121 comunicano inoltre al contabile della Commissione, entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 74)
⇒ nuovo

Il contabile della Commissione consolida tali conti provvisori con quelli della Commissione e trasmette alla Corte dei conti, entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori della Commissione ⇒ e quelli consolidati dell'Unione ⇐ , ~~accompagnati dalla sua relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria e i conti consolidati provvisori.~~

~~Il contabile di ciascuna istituzione ed organismo di cui all'articolo 121 trasmette entro la data di cui al secondo comma la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria anche al Parlamento europeo e al Consiglio.~~

↓ 1605/2002 (adattato)
→₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 75), lettera a)
⇒ nuovo

Articolo 129

⊠ Approvazione dei conti consolidati definitivi ⊠

1. La Corte dei conti formula, entro il ~~15~~ ⇒ 1° ⇐ giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori ~~di ogni istituzione e organismo~~ ⊠ delle altre istituzioni e degli organismi ⊠ di cui all'→₁ articolo 121 ⇐ ⇒ e, entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori della Commissione e quelli consolidati dell'Unione ⇐ .

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 75), lettera b) (adattato)
⇒ nuovo

2. Le istituzioni, eccettuata la Commissione, e ogni organismo di cui all'articolo 121 formano i rispettivi conti definitivi e li trasmettono al contabile della Commissione, e alla Corte dei Conti ⇒ , al Parlamento europeo e al Consiglio ⇐ entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, in vista della formazione dei conti consolidati definitivi.

↓ nuovo

I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 121 comunicano inoltre al contabile della Commissione, entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.

2 bis. I contabili di ogni istituzione e organismo di cui all'articolo 121 trasmettono altresì alla Corte dei conti, e in copia al contabile della Commissione, contemporaneamente ai conti definitivi, una dichiarazione a essi relativa.

I conti definitivi sono corredati da una nota redatta dal contabile nella quale egli dichiara che tali conti sono stati preparati nel rispetto del presente titolo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 75), lettera c)
⇒ nuovo

2 ~~ter~~^{bis} Il contabile della Commissione prepara i conti consolidati definitivi in base alle informazioni presentategli dalle altre istituzioni ⇒ e dagli organismi di cui all'articolo 121 ⇐ a norma del paragrafo 2. I conti consolidati definitivi sono corredati da una nota redatta dal contabile della Commissione, nella quale egli dichiara che tali conti sono stati preparati nel rispetto del titolo VII e dei principi, delle norme e dei metodi contabili descritti in allegato agli stati finanziari.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 75), lettera d)

3. La Commissione approva i conti consolidati definitivi ed i propri conti definitivi e li trasmette entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

⇓ nuovo

Entro la stessa data il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti una dichiarazione relativa ai conti consolidati definitivi.

↓ 1605/2002 (adattato)
→₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 75), lettera e)
→₂ 1995/2006 Articolo 1, punto 76), lettera a)
→₃ 1995/2006 Articolo 1, punto 76), lettera b)
→₄ 1995/2006 Articolo 1, punto 77)
→₅ 1995/2006 Articolo 1, punto 78)
→₆ 1995/2006 Articolo 1, punto 79)
⇒ nuovo

4. I conti consolidati definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro il →₁ 15 novembre ← che segue l'esercizio chiuso, corredati della dichiarazione d'affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 160 C del trattato Euratom.

CAPO 2

INFORMAZIONE SULL'ESECUZIONE DEL BILANCIO

Articolo 130

☒ **Relazione sulle garanzie di bilancio e i rischi** ☒

La Commissione, oltre agli stati di cui agli articoli 126 e 127, riferisce ~~due~~ ⇒ una ⇐ volta ~~ea~~ all'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla situazione delle garanzie di bilancio ☒, di cui all'articolo 46, punto 4), ☒ e dei rischi corrispondenti.

Tali informazioni sono trasmesse contemporaneamente alla Corte dei conti.

Articolo 131

☒ **Relazione sull'esecuzione del bilancio** ☒

1. ➔₂ Il contabile della Commissione ⇐, oltre agli stati di cui agli articoli 126 e 127, trasmette una volta al mese, al Parlamento europeo e al Consiglio, dati in cifre, aggregati almeno a livello dei capitoli, sull'esecuzione del bilancio, per quanto concerne sia le entrate che le spese relative all'insieme degli stanziamenti.

Tali dati forniscono anche informazioni sull'impiego degli stanziamenti riportati.

I dati sono trasmessi entro i dieci giorni lavorativi che seguono la fine di ogni mese.

2. Tre volte all'anno, entro trenta giorni lavorativi successivi al 31 maggio, al 31 agosto e al 31 dicembre, ➔₃ il contabile della Commissione ⇐ presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione di bilancio, in entrate e in spese, illustrata in dettaglio per capitoli, articoli e voci.

Detta relazione comporta anche le informazioni relative all'esecuzione degli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti.

3. I dati in cifre e la relazione sull'esecuzione del bilancio sono trasmessi contemporaneamente alla Corte dei conti.

CAPO 3

CONTABILITÀ

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 132

⊠ Il sistema contabile ⊠

1. La contabilità delle istituzioni è il sistema di organizzazione dell'informazione di bilancio e finanziaria che permette di raccogliere, classificare e registrare dati in cifre.
2. La contabilità si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute per anno civile in euro.
- ~~3. I dati della contabilità generale e di bilancio sono stabiliti alla chiusura dell'esercizio finanziario in vista della formazione dei conti di cui al capo 1.~~
- ~~34.~~ Il paragrafo 2 ~~e~~ non ostacola alla tenuta di una contabilità analitica da parte dell'ordinatore delegato.

Articolo 133

⊠ Disposizioni comuni ai sistemi contabili delle istituzioni ⊠

1. Il contabile della Commissione, previa consultazione dei contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui ➔₄ all'articolo 121 ◀, stabilisce le norme ~~ed i metodi~~ contabili e il piano contabile armonizzato utilizzato da tutte le istituzioni ⊠ finanziate dal bilancio dell'Unione ⊠ e da tutti gli uffici di cui al titolo V della parte seconda e gli organismi di cui ➔₄ all'articolo 121 ◀.
2. Il contabile della Commissione stabilisce le norme e metodi di cui al paragrafo 1, sul modello delle norme contabili internazionalmente ammesse per il settore pubblico, dalle quali può discostarsi quando ciò sia giustificato dalla natura particolare delle attività dell'Unione.

SEZIONE 2

CONTABILITÀ GENERALE

Articolo 134

⊠ La contabilità generale ⊠

La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle istituzioni e degli organismi di cui ➔₅ all'articolo 121 ⬅.

Articolo 135

⊠ Scritture contabili ⊠

1. I movimenti di ciascun conto e i relativi saldi sono iscritti nei libri contabili.
2. Ogni scrittura contabile, comprese le rettifiche contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali fa riferimento.
3. Il sistema contabile deve permettere di risalire a tutte le scritture contabili.

Articolo 136

⊠ Rettifiche contabili ⊠

Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario e fino alla data del rendiconto, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e veritiera dei conti conforme alle norme contabili dell'Unione.

SEZIONE 3

CONTABILITÀ DI BILANCIO

Articolo 137

⊠ Contabilità di bilancio ⊠

1. La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione del bilancio.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la contabilità di bilancio registra tutti gli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e in spese previsti al titolo IV della prima parte.

CAPO 4

INVENTARIO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Articolo 138

⊠ L'inventario ⊠

1. Ogni istituzione ed ogni organismo di cui ➔₆ all'articolo 121 ⬅ tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio dell'Unione.

Ogni istituzione ed ogni organismo di cui ➔₆ all'articolo 121 ⬅ verifica la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.

2. Le vendite di beni ~~mobili~~ sono oggetto di una pubblicità adeguata.

TITOLO VIII

CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO

CAPO 1

CONTROLLO ESTERNO

Articolo 139

⊠ Controllo esterno della Corte dei conti ⊠

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione informano la Corte dei conti, con la massima tempestività, di tutte le decisioni e di tutti gli atti da essi emanati in esecuzione degli articoli 9, 13, 18, 22, 23, 26 e 36.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 80)

2. Ogni istituzione informa la Corte dei conti e l'autorità di bilancio sulle regole interne che adotta in materia finanziaria.

↓ 1605/2002 (adattato) → ₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 81), lettera a) ⇒ nuovo
--

3. La designazione degli ordinatori, dei revisori interni, dei contabili e degli amministratori degli anticipi, nonché le deleghe a norma degli articoli 51, 61, 62, 63 e 85 sono notificate alla Corte dei conti.

Articolo 140

⊠ Norme e procedure di controllo ⊠

1. L'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è effettuato rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento, alle modalità di esecuzione e a tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati.

2. Nell'assolvimento delle proprie attribuzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, secondo il disposto dell'articolo 142, di tutti i documenti e informazioni relativi alla gestione finanziaria dei servizi o organismi riguardanti le operazioni finanziate o cofinanziate dall'Unione. Essa ha il potere di interpellare qualsiasi agente responsabile di un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le possibilità di controllo riconosciute a detti servizi o organismi. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle necessarie competenze, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all'assolvimento di compiti ad essa affidati dai trattati o dagli atti adottati in esecuzione dei medesimi, la Corte dei conti, qualora lo richieda, può essere presente alle operazioni di controllo effettuate nel quadro dell'esecuzione del bilancio da parte o per conto di un'istituzione comunitaria.

Su richiesta della Corte dei conti ogni istituzione autorizza gli organismi finanziari che detengono averi della Comunità a far sì che la Corte stessa possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.

3. Per l'assolvimento del suo compito, la Corte dei conti notifica alle istituzioni ed alle autorità alle quali si applica il presente regolamento finanziario, i nominativi degli agenti autorizzati ad effettuare controlli presso di esse.

Articolo 141

⊠ Controlli relativi ai titoli e fondi ⊠

La Corte dei conti provvede a che tutti i titoli ed i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere a tali verifiche direttamente.

⊠ Diritto di accesso della Corte dei conti ⊠

1. La Commissione, le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome dell'Unione, nonché i beneficiari finali dei pagamenti effettuati a carico del bilancio, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio comunitario e ogni conto relativo a movimenti di denaro e di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese delle Comunità, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, in base a documenti o sul posto, della relazione sul risultato dell'esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati su supporto magnetico.

I vari servizi e organismi di controllo interni delle amministrazioni nazionali interessate accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti.

Il primo comma si applica anche alle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio comunitario.

2. Gli agenti soggetti alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti a quanto segue:

- a) aprire le loro casse, esibire i denari, valori e materiali di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente;
- b) esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione del controllo di cui all'articolo 140, paragrafo 1.

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera b) può essere chiesta solo dalla Corte dei conti.

3. La Corte dei conti è abilitata a verificare i documenti relativi alle entrate e alle spese dell'Unione, detenuti dai servizi delle istituzioni e in particolare dai servizi responsabili delle decisioni su tali entrate e spese, presso gli organismi che gestiscono entrate o spese in nome dell'Unione e delle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio.

4. La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all'impiego, da parte degli organismi esterni alle istituzioni, dei fondi comunitari riscossi a titolo di sovvenzioni.

5. Qualsiasi finanziamento comunitario a beneficiari esterni alle istituzioni è subordinato all'accettazione scritta, da parte dei beneficiari o, in mancanza di questa, da parte dei contraenti o dei subcontraenti, della verifica eseguita dalla Corte dei conti sull'uso dell'importo dei finanziamenti accordati.

6. La Commissione fornisce alla Corte dei conti, qualora questa le richieda, tutte le informazioni sull'assunzione e l'erogazione di prestiti.

7. L'uso di sistemi informatici integrati non può avere l'effetto di limitare l'accesso della Corte dei conti ai documenti giustificativi.

Articolo 143

☒ Relazione annuale della Corte dei conti ☒

~~1. La relazione annuale della Corte dei conti è disciplinata dai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.~~

~~21.~~ La Corte dei conti trasmette entro il ➔₁ 30 ➔ 15 ➔ giugno ➔ alla Commissione ~~e alle istituzioni interessate~~ e ➔ entro il 1° giugno alle altre istituzioni e organismi di cui all'articolo 121 ➔ le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni devono rimanere riservate ➔ e sono oggetto di una procedura in contraddittorio ➔ . Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il ➔₁ 15 ottobre ➔ . Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

↓ nuovo

2. Dopo la conclusione della procedura in contraddittorio le istituzioni o gli organismi interessati inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le altre istituzioni e organismi inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

↓ 1605/2002 (adattato)
➔ nuovo

3. Nella relazione annuale figura una valutazione della sana gestione finanziaria.

4. La relazione annuale comporta tante suddivisioni quante sono le istituzioni. La Corte dei conti può aggiungere tutte le presentazioni di sintesi o osservazioni di portata generale che ritiene adeguate.

La Corte dei conti adotta tutte le misure necessarie affinché le risposte delle istituzioni alle sue osservazioni siano pubblicate ~~subito dopo~~ ➔ accanto a ➔ ☒ ciascuna ☒ ~~le~~ osservazioni ~~alle~~ alle quali si riferiscono ➔ o dopo di essa ➔ .

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 81), lettera b)

5. La Corte dei conti invia alle autorità responsabili del discarico ed alle altre istituzioni, entro il 15 novembre, la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte delle istituzioni e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

↓ 1605/2002 (adattato) → ₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 81), lettera c) ⇒ nuovo
--

6. Dopo la trasmissione da parte della Corte dei conti della relazione annuale la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri interessati ~~gli elementi di tale relazione~~ ⇒ le osservazioni della Corte ⇐ riguardanti la gestione dei fondi per i quali sono competenti in forza della normativa pertinente.

Una volta ricevuta la comunicazione, gli Stati membri ~~inviano la loro risposta alla~~ ☒ informano la ☒ Commissione entro ~~il 60~~ ⇒ 100 ⇐ giorni ⇒ delle misure adottate per rispondere alle suddette osservazioni della Corte dei Conti relative ai rispettivi paesi ⇐. ~~Quest'ultima~~ ☒ La Commissione ☒ trasmette ~~una sintesi~~ ⇒ tali informazioni ⇐ alla Corte dei conti, al Consiglio e al Parlamento europeo, ~~anteriore al~~ →₁ 28 febbraio ←.

Articolo 144

☒ Relazioni speciali della Corte dei Conti ☒

1. La Corte dei conti ~~comunica~~ ☒ trasmette ☒ all'istituzione ⇒ o all'organismo ⇐ interessate_i le ☒ eventuali ☒ osservazioni che, a suo avviso devono figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni devono rimanere riservate ⇒ e sono oggetto di una procedura in contraddittorio ⇐.

L'istituzione ⇒ o l'organismo ⇐ interessate_i dispongono di un termine di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti ~~le proprie eventuali commenti~~ ☒ risposte ☒ alle suddette osservazioni.

⇒ Una volta ricevute le risposte dell'istituzione o dell'organismo interessati, ⇐ ~~La~~ la Corte dei conti adotta entro il mese successivo il testo definitivo della relazione speciale in questione.

Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni ⇒ o degli organismi ⇐ interessate_i sono immediatamente comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali decidono, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 82), lettera a)
--

~~Se la Corte dei conti decide di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea talune relazioni speciali, devono esservi unite le risposte delle istituzioni interessate.~~

↓ nuovo

La Corte dei conti adotta tutte le misure necessarie affinché le risposte delle istituzioni o degli organismi interessati alle sue osservazioni siano pubblicate accanto a ciascuna osservazione alla quale si riferiscono o dopo di essa.

↓ 1605/2002 (adattato) → ₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 82), lettera b)
--

2. →₁ I pareri di cui all'articolo ~~248~~ ☒ 287 ☒ , paragrafo 4, del trattato ~~CE~~ ☒ sul funzionamento dell'Unione europea ☒ ~~e all'articolo 160 C, paragrafo 4, del trattato Euratom~~ che non riguardano proposte o progetti nell'ambito della consultazione legislativa, possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. ← La Corte dei conti decide in merito a tale pubblicazione dopo aver consultato l'istituzione che ha chiesto il parere o l'istituzione cui il parere si riferisce. I pareri pubblicati sono corredati di eventuali commenti delle istituzioni interessate.

↓ nuovo

Articolo 144 bis

Dichiarazioni sulle constatazioni preliminari

1. La Corte dei conti trasmette alle istituzioni, agli organismi o agli Stati membri interessati le dichiarazioni sulle constatazioni preliminari risultanti dai suoi controlli. Le dichiarazioni sulle constatazioni preliminari che la Corte ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale sono trasmesse entro il 1° giugno dell'esercizio seguente a quello cui si riferiscono. Le dichiarazioni sulle constatazioni preliminari devono rimanere riservate.

2. L'istituzione, l'organismo o lo Stato membro interessati dispongono di un termine di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti i propri eventuali commenti alle dichiarazioni sulle constatazioni preliminari in questione.

↓ 1605/2002 (adattato) → ₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 83)
--

CAPO 2

DISCARICO

Articolo 145

☒ Calendario della procedura di discarico ☒

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione, entro il →₁ 15 maggio ← dell'anno $n + 2$, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n .

2. Se la data prevista al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

3. Qualora il Parlamento europeo rinvi la decisione di scarico, la Commissione si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Articolo 146

⊠ La procedura di scarico ⊠

1. La decisione di scarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'Unione, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo dell'Unione descritti nel bilancio finanziario.

2. In vista del scarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati e il bilancio finanziari di cui agli articoli 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 179 bis del trattato Euratom. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all'esercizio finanziario interessato, e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 147

⊠ Misure di follow-up ⊠

1. A norma dell'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 180 ter del trattato Euratom, la Commissione e le altre istituzioni adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di scarico adottata dal Consiglio.

2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni sono trasmesse anche alla Corte dei conti.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 84)

TITOLO I

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 148

⊗ Disposizioni particolari riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia ⊗

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 85)

1. Le disposizioni delle parti prima e terza del presente regolamento si applicano alle spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul Fondo europeo agricolo di garanzia (in prosieguo il FEAGA), nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

↓ 1605/2002 (adattato)

2. Le operazioni gestite direttamente dalla Commissione sono eseguite secondo le disposizioni delle parti prima e terza.

Articolo 149

⊗ Impegni relativi al FEAGA ⊗

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 86), lettera a)

1. Per ogni esercizio, il FEAGA prevede stanziamenti non dissociati, tranne che per le spese correlate alle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005 che saranno coperte con stanziamenti dissociati.

↓ 1605/2002

2. Gli stanziamenti riportati e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio vengono annullati.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 86), lettera b) (adattato)

3. Gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo.

Tale riporto non può superare, entro il limite del 2 % degli stanziamenti iniziali di cui al primo comma, l'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ~~del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori~~³¹ che era stato applicato nell'ultimo esercizio.

Gli stanziamenti riportati sono riversati esclusivamente nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all'articolo 3 paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Tale riporto può condurre soltanto a un pagamento supplementare a favore dei beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'ultimo esercizio, l'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009.

La Commissione adotta la decisione di riporto entro il 15 febbraio dell'esercizio verso il quale è previsto il riporto, e ne informa l'autorità di bilancio.

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 150

⊗ Impegni accantonati globali relativi agli stanziamenti del FEAGA ⊗

1. La Commissione rimborsa le spese sostenute dagli Stati membri.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 87)

2. Le decisioni della Commissione che stabiliscono l'importo dei pagamenti costituiscono impegni accantonati globali, entro i limiti del totale degli stanziamenti iscritti per il FEAGA.

3. Le spese di gestione corrente del FEAGA possono, a partire dal 15 novembre, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare i tre quarti del totale dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Possono riguardare unicamente spese il cui principio si fonda su un atto di base esistente.

³¹ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

↓ 1605/2002 (adattato) → ₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 88)
--

Articolo 151

⊗ Scadenario e programmazione degli impegni di bilancio relativi al FEAGA ⊗

1. →₁ Le spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul FEAGA formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Si può procedere a tale impegno dopo la scadenza del suddetto termine di due mesi qualora sia necessaria una procedura di storno di stanziamenti relativi alle linee di bilancio in questione. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi quanto all'ammissibilità, l'imputazione in pagamento avviene entro lo stesso termine di due mesi. ←

L'impegno di bilancio viene dedotto dall'impegno accantonato globale di cui all'articolo 150.

2. Gli impegni accantonati globali, effettuati a titolo di un esercizio e che non hanno dato luogo, entro il 1° febbraio dell'esercizio successivo, ad impegni dettagliati secondo la nomenclatura del bilancio, sono oggetto di un disimpegno a titolo dell'esercizio d'origine.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano con riserva della liquidazione dei conti.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 89) (adattato)

Articolo 152

⊗ Contabilità del FEAGA ⊗

Nei conti di bilancio, le spese sono imputate ad un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell'esercizio in questione, a condizione che l'ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 153

⊗ Storni di stanziamenti del FEAGA ⊗

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 90)

1. La Commissione, quando a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, può procedere a storni di stanziamenti, adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo e ne informa l'autorità di bilancio come previsto all'articolo 23, paragrafo 1.

↓ 1605/2002

2. Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, la Commissione propone gli storni all'autorità di bilancio entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo.

L'autorità di bilancio decide gli storni secondo la procedura prevista dall'articolo 24, ma entro tre settimane.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 91)
(adattato)

Articolo 154

⊗ Entrate con destinazione specifica relative al FEAGA ⊗

1. Le entrate con destinazione specifica di cui al presente titolo sono destinate in funzione della loro origine, a norma dell'articolo 18, paragrafo 24.

2. Il risultato della decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 è imputato su un unico articolo.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 92)

TITOLO II

FONDI STRUTTURALI, FONDO DI COESIONE, FONDO EUROPEO PER LA PESCA, FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE E FONDI DEL SETTORE LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA GESTITI MEDIANTE GESTIONE CONCORRENTE

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 155

⊗ Campo di applicazione delle disposizioni particolari riguardanti gli altri fondi dell'Unione ⊗

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 93), lettera a)

1. Le disposizioni delle parti prima del presente regolamento e terza si applicano alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui alla normativa sul Fondo europeo agricolo per lo

sviluppo rurale (FEASR)³², sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)³³, sul Fondo sociale europeo (FSE)³⁴, sul Fondo di coesione³⁵ e sul Fondo europeo per la pesca (FEP)³⁶ e sui fondi del settore libertà, sicurezza e giustizia gestiti mediante gestione concorrente a norma dell'articolo 53 *bis*, in prosieguo i Fondi, nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

↓ 1605/2002

2. Alle operazioni gestite direttamente dalla Commissione si applicano parimenti le disposizioni delle parti prima e terza.

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 156

⊠ Versamenti di contributi, pagamenti intermedi e rimborsi relativi agli altri fondi dell'Unione ⊠

1. Il versamento da parte della Commissione della partecipazione finanziaria dei fondi è effettuato secondo il disposto dell'articolo 155.

2. Il termine entro il quale la Commissione deve effettuare i pagamenti intermedi è fissato secondo il disposto dell'articolo 155.

3. Il trattamento dei rimborsi da parte degli Stati membri e le relative implicazioni per l'importo della partecipazione finanziaria dei fondi sono disciplinati dall'articolo 155.

↓ nuovo

4. In deroga all'articolo 10, gli stanziamenti d'impegno disponibili al 31 dicembre derivanti da riversamenti di acconti possono essere oggetto di riporto fino al termine del programma e utilizzati quando necessario a condizione che non vi siano più altri stanziamenti d'impegno disponibili.

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 157

⊠ Disimpegno di stanziamenti degli altri fondi dell'Unione ⊠

³² Regolamento (CE) n. 1290/2005.

³³ Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

³⁴ Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

³⁵ Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2006 che istituisce un Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79).

³⁶ Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1);

Alle condizioni previste all'articolo 155, la Commissione procede al disimpegno automatico degli stanziamenti impegnati.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 94)

Gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.

↓ 1605/2002

A tale scopo, la Commissione esamina i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e decide, entro il 15 febbraio dell'esercizio in corso e in funzione del fabbisogno, se è necessaria la ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 95)
(adattato)

Articolo 158

⊗ Storno di stanziamenti fra gli altri fondi dell'Unione ⊗

La Commissione può procedere, per quanto concerne le spese operative di cui al presente titolo, tranne che per il FEASR, a storni da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo ai sensi della normativa sui Fondi di cui all'articolo 155, o siano spese di assistenza tecnica.

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 159

⊗ Gestione, selezione e controllo relativi agli altri fondi dell'Unione ⊗

Gli aspetti relativi alla gestione e alla selezione dei progetti, nonché al controllo sono disciplinati dall'articolo 155.

TITOLO III

RICERCA

Articolo 160

⊗ Fondi di ricerca ⊗

1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

Detti stanziamenti sono iscritti in uno dei titoli del bilancio relativo al settore della ricerca realizzata con azioni dirette o indirette o in un capitolo relativo alle attività di ricerca inserito in un titolo diverso.

Sono eseguiti mediante la realizzazione delle azioni definite nelle modalità d'esecuzione.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 96)

1 *bis*. Gli stanziamenti relativi alle entrate risultanti dal Fondo di ricerca carbone e acciaio, di cui al protocollo, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18. Gli stanziamenti d'impegno risultanti da queste entrate sono aperti a partire dalla previsione di credito e gli stanziamenti di pagamento a partire dalla riscossione delle entrate.

↓ 1605/2002

2. Per le spese operative di cui al presente titolo, la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, purché si tratti di stanziamenti utilizzati per gli stessi fini.

3. Gli esperti retribuiti sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono assunti sulla base delle procedure definite al momento dell'adozione di ciascun programma quadro di ricerca.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 97)
(adattato)

Articolo 160 bis

⊠ Impegni relativi al Fondo di ricerca ⊠

1. Gli stanziamenti d'impegno corrispondenti all'importo dell'impegno disimpegnato in seguito all'inesecuzione totale o parziale dei progetti di ricerca ai quali gli stanziamenti sono stati assegnati, possono essere ricostituiti, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, quando sono essenziali per attuare il programma inizialmente previsto, a meno che nel bilancio dell'esercizio in corso non siano iscritti fondi a tale scopo.

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione esamina, all'inizio di ogni esercizio, i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e valuta, in base al fabbisogno, la necessità di ricostituire gli stanziamenti.

In base a tale valutazione, entro il 15 febbraio di ogni esercizio la Commissione può sottoporre all'autorità di bilancio adeguate proposte, presentando per ogni voce di bilancio i motivi per i quali essa propone di ricostituire gli stanziamenti.

3. L'autorità di bilancio decide riguardo alle proposte della Commissione entro sei settimane. In mancanza di tale decisione entro il termine suddetto, le proposte si considerano approvate.

L'importo degli stanziamenti di impegno da ricostituire nell'anno n non può superare in nessun caso il 25 % dell'importo totale disimpegnato per la medesima linea di bilancio nell'anno $n-1$.

4. Gli stanziamenti di impegno ricostituiti non possono formare oggetto di riporto.

Gli impegni giuridici relativi agli stanziamenti di impegno ricostituiti sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n .

Alla conclusione dell'anno n , l'ordinatore competente disimpegna definitivamente il saldo non eseguito di tali stanziamenti di impegno ricostituiti.

↓ 1605/2002 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 161

⊗ Partecipazione del CCR ad azioni non relative al Fondo di ricerca ⊗

1. Il Centro comune di ricerca (CCR) può ricevere finanziamenti imputati su stanziamenti iscritti in titoli e capitoli non previsti dall'articolo 160, paragrafo 1, nell'ambito della sua partecipazione ~~su una base concorrenziale o negoziata ad azioni comunitarie~~ ⇒ a procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni ⇐ finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio generale.

↓ nuovo

Ai fini della partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni, il CCR è considerato un'entità giuridica stabilita in uno Stato membro.

↓ 1605/2002 (adattato)

2. ~~Gli stanziamenti relativi alle azioni alle quali il CCR partecipa su base concorrenziale~~
Sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2,
⊗ gli stanziamenti relativi a: ⊗

↓ nuovo

- a) procedure di concessione delle sovvenzioni e di aggiudicazione degli appalti alle quali partecipa il CCR; o
- b) attività per conto di terzi del CCR; o
- c) attività intraprese sulla base di un accordo amministrativo con altre istituzioni o altri servizi della Commissione per la prestazione di servizi tecnico-scientifici.

↓ 1605/2002 (adattato)

Gli stanziamenti d'impegno risultanti dalle ~~queste~~ entrate di cui alle lettere a) e c) sono aperti a partire dalla previsione di credito.

↴ nuovo

Per le attività di cui alla lettera c), gli stanziamenti non utilizzati entro cinque anni sono annullati.

↓ 1605/2002

L'esecuzione di questi stanziamenti è indicata in una contabilità analitica del conto di risultato dell'esecuzione del bilancio per ogni categoria di azioni alla quale si riferisce; è dissociata dalle entrate provenienti da finanziamenti di terzi, pubblici o privati, e dalle entrate provenienti dalle altre prestazioni per terzi effettuate dalla Commissione.

↴ nuovo

3. Quando partecipa alle procedure di concessione delle sovvenzioni o alle gare in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, il CCR non è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 93, 94, lettere b) e c), 95, 96, 114, paragrafi 3 e 4, in materia di esclusione e sanzioni relative all'aggiudicazione di appalti e alla concessione di sovvenzioni.

Il CCR è altresì considerato conforme ai criteri di capacità economica e finanziaria.

Il CCR è esonerato dalla presentazione delle garanzie di cui agli articoli 102 e 118.

↓ 1605/2002 (adattato)
→₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 98)
⇒ nuovo

~~43.~~ Le norme sull'aggiudicazione degli appalti, di cui al titolo V della parte prima, non si applicano alle attività per conto di terzi del CCR.

54. All'interno del titolo del bilancio relativo al settore della ricerca realizzata con azioni dirette, la Commissione può procedere, in deroga all'articolo 23, a storni fra capitoli entro il limite del 15 % degli stanziamenti iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

TITOLO IV

AZIONI ESTERNE

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 162

☒ Azioni esterne ☒

1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle azioni esterne finanziate dal bilancio, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.
2. Gli stanziamenti destinati alle azioni di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dalla Commissione, come segue:
 - a) nel quadro di aiuti concessi a titolo autonomo; o
 - b) ⇒ in partenariato con un paese terzo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, punto 2), lettera a), mediante la firma di una convenzione di finanziamento. ⇐ ~~nell'ambito di accordi conclusi con uno o più paesi terzi beneficiari; o~~
 - e) ~~nell'ambito di accordi con le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 53.~~

CAPO 2

ESECUZIONE DELLE AZIONI

Articolo 163

☒ Esecuzione delle azioni esterne ☒

➔₁ Le azioni di cui al presente titolo possono essere eseguite ~~a livello centralizzato~~ ☒ direttamente ☒ dalla Commissione, ~~mediante gestione concorrente o a livello decentrato dai paesi terzi beneficiari, ovvero congiuntamente con organizzazioni internazionali~~ ⇒ o indirettamente dalle entità o persone di cui all'articolo 53, paragrafo 1, punto 2), lettere da a) a h), ⇐ secondo le pertinenti disposizioni degli articoli da 53 a 57. ⬅ Gli stanziamenti destinati alle azioni esterne possono essere associati a fondi provenienti da altre fonti per realizzare un obiettivo congiunto.

Articolo 164

Fondi fiduciari per le azioni esterne

Per le azioni di emergenza, di post-emergenza o tematiche la Commissione può costituire fondi fiduciari in base ad un accordo concluso con altri donatori. L'atto costitutivo di ciascun fondo fiduciario indica gli obiettivi dello stesso.

I contributi dell'Unione e dei donatori sono versati in un apposito conto bancario. Tali contributi non sono integrati nel bilancio dell'Unione e sono gestiti dalla Commissione sotto la responsabilità dell'ordinatore delegato. Le entità e le persone di cui all'articolo 53, paragrafo 1, punto 2), lettere da a) a h), possono essere incaricate di compiti di esecuzione del bilancio conformemente alle norme in materia di gestione indiretta.

Il contabile del fondo fiduciario è il contabile della Commissione. Egli è incaricato di definire le procedure contabili e il piano contabile.

Il revisore interno della Commissione e la Corte dei conti esercitano nei confronti del fondo fiduciario le stesse competenze attribuitegli nei confronti di altre azioni svolte dalla Commissione.

Il contabile procede all'apertura e alla chiusura dell'apposito conto bancario.

La Commissione garantisce una rigida separazione delle funzioni fra il contabile e l'ordinatore.

Per ciascun fondo è istituito un comitato, presieduto dalla Commissione, che garantisce la rappresentazione dei donatori e decide l'utilizzo dei fondi.

I contributi raccolti nei fondi fiduciari sono gestiti secondo i principi della sana gestione finanziaria e della trasparenza. I fondi vengono impegnati ed erogati dagli agenti finanziari della Commissione.

La Commissione è autorizzata a ritirare il 7% massimo degli importi raccolti nel fondo fiduciario per coprire le proprie spese di gestione. Per la durata del fondo fiduciario, tali spese di gestione sono assimilate a entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario.

Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione relativi alle azioni finanziate dal fondo fiduciario. Le entrate provenienti dalla restituzione di questi ordini di riscossione sono depositate nuovamente nell'apposito conto bancario del fondo fiduciario. L'annullamento degli ordini di riscossione e la rinuncia a essi avvengono a norma dell'articolo 73 del regolamento finanziario.

I fondi fiduciari sono istituiti per una durata limitata stabilita dal loro accordo costitutivo. Tale durata può essere prorogata con decisione della Commissione su richiesta del comitato.

Al termine della durata la Commissione decide la liquidazione del fondo fiduciario.

Le modalità di gestione, rendicontazione e governance di questi fondi fiduciari sono precisate nelle modalità di esecuzione.

↓ 1605/2002 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 165

☒ Attuazione di azioni esterne mediante gestione indiretta ☒

L'esecuzione delle azioni ~~da parte dei paesi terzi beneficiari o delle organizzazioni internazionali~~ ⇒ attuate indirettamente ⇐ è soggetta al controllo della Commissione. Il controllo è esercitato o mediante approvazione previa o mediante controllo a posteriori o con una procedura mista.

Articolo 166

☒ Accordi relativi all'attuazione di azioni esterne ☒

1. L'esecuzione delle azioni ~~implica quanto segue~~ ☒ genera uno o più atti fra i seguenti ☒ :

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 100), lettera a) (adattato)
⇒ nuovo

- a) ~~a conclusione di una convenzione di finanziamento~~ ☒ un ☒ accordo tra la Commissione, ~~che agisce in nome delle Comunità, e i paesi terzi beneficiari o gli organismi da questi designati, in prosieguo beneficiari~~ ⇒ un'entità di cui all'articolo 163 ⇐ ;
- b) un contratto o una convenzione di sovvenzione tra la Commissione ~~e organismi di diritto pubblico nazionale o internazionale o tra la Commissione~~ e persone fisiche o giuridiche incaricate della realizzazione.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 100), lettera b) (adattato)

Le condizioni alle quali è fornito l'aiuto esterno sono fissate nello strumento che gestisce ~~le convenzioni di finanziamento~~ gli accordi, i contratti o le sovvenzioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 100), lettera c) (adattato)
⇒ nuovo

2. ~~Le convenzioni di finanziamento~~ Gli accordi con ~~i paesi terzi beneficiari~~ le entità di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concluse al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno $n + 1$, dove l'anno n è quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio.

⇒ Gli accordi stabiliscono il periodo entro il quale le entità di cui al paragrafo 1, lettera a), concludono i ~~↔ i~~ singoli contratti, ~~decisioni e convenzioni di~~ e le sovvenzioni per l'attuazione dell'azione. Salvo le azioni finanziate da una pluralità di donatori, ~~↔ di dette~~ ~~convenzioni di finanziamento~~ ~~↔~~ periodo ~~↔ sono conclusi o adottati entro~~ ~~↔~~ non può superare i ~~↔~~ tre anni a decorrere dalla data di conclusione ~~della convenzione di finanziamento.~~ dell'accordo ~~↔~~, eccetto: ~~↔~~

~~↔~~ a) ~~↔~~ ~~i~~ ~~↔~~ i singoli contratti ~~e convenzioni~~ relativi alla revisione contabile e alla valutazione ~~possono essere conclusi successivamente.~~

↴ nuovo

(b) i casi seguenti, in circostanze eccezionali:

- (i) clausole aggiuntive a contratti già conclusi;
- (ii) singoli contratti da concludere dopo la risoluzione anticipata di un contratto esistente;
- (iii) variazione dell'entità incaricata dello svolgimento dei compiti.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 100), lettera d) (adattato)
⇒ nuovo

3 ~~La disposizione di cui al~~ Nei seguenti casi il paragrafo 2 non si applica ai programmi pluriennali ⇒ attuati mediante impegni frazionati ~~↔ nei seguenti casi:~~

- le componenti ⇒ Sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale, ↔ Cooperazione transfrontaliera, Sviluppo regionale, Sviluppo delle risorse umane e Sviluppo rurale dell'assistenza preadesione;
- la componente Cooperazione transfrontaliera della politica europea di vicinato e partenariato.

In tali casi, ⇒ gli stanziamenti vengono automaticamente disimpegnati dalla Commissione in conformità delle ~~↔ si applicano le seguenti regole:~~ ⇒ normative settoriali. ↔

~~a) In caso di programmi pluriennali, sono automaticamente disimpegnate le parti di un impegno di bilancio che, al 31 dicembre del quarto anno successivo all'anno n, vale a dire quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio:~~

~~===== i) non sono state utilizzate a fini di prefinanziamento; oppure~~

~~===== ii) non sono state utilizzate per pagamenti intermedi; oppure~~

~~===== iii) non sono state presentate in relazione ad esse dichiarazioni di spesa.~~

~~===== b) La parte degli impegni di bilancio ancora aperta al 31 dicembre 2017 per cui non viene presentata una dichiarazione di spesa entro il 31 dicembre 2018, viene automaticamente disimpegnata.~~

CAPO 3

AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Articolo 167

⊠ Aggiudicazione degli appalti per l'azione esterna ⊠

1. Agli appalti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni ~~dell'articolo 56 e~~ della parte prima, titolo V, capo 1, relative alle disposizioni generali di aggiudicazione degli appalti, salvo disposizioni specifiche sulle soglie e le modalità di aggiudicazione degli appalti esterni previste nelle modalità di esecuzione. Le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del presente capo sono le seguenti:

- a) la Commissione in nome e per conto di uno o più ~~beneficiari~~ ⊠ paesi terzi ⊠ ;
~~b) uno o più beneficiari;~~

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 101), lettera a)
⇒ nuovo

- c) ~~un organismo di diritto pubblico nazionale o internazionale o persone giuridiche o fisiche che sono beneficiari di una sovvenzione per l'attuazione di un'azione esterna~~
⇒ le entità di cui all'articolo 163 e incaricate dei corrispondenti compiti di esecuzione del bilancio ⇐ .

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 101, lettera b) (adattato)

2. Le procedure di aggiudicazione degli appalti devono essere previste ~~nelle convenzioni di finanziamento o nella convenzione o decisione di sovvenzione~~ negli accordi di cui all'articolo 166.

↓ nuovo

3. Le disposizioni del presente capo non si applicano ad azioni previste da atti di base settoriali specifici relativi agli aiuti in situazioni di crisi, alle operazioni di protezione civile e alle azioni di aiuto umanitario, come indicato all'articolo 110.

↓ 1605/2002 (adattato) ⇒ nuovo

Articolo 168

☒ Norme in materia di partecipazione alle gare ☒

1. La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche o giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e, ☒ a tutte le altre persone fisiche o giuridiche ☒ secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione interessata, ~~a tutti i cittadini, persone fisiche o giuridiche, dei paesi terzi beneficiari o di qualsiasi altro paese terzo espressamente indicati in tali atti.~~

2. ~~In casi eccezionali debitamente giustificati~~ ⇒ Nei casi di cui all'articolo 49 ⇐ , possono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi terzi non menzionati al paragrafo 1, ⇒ in circostanze eccezionali debitamente motivate dall'ordinatore ⇐ ~~secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione.~~

3. In caso di applicazione di un accordo relativo all'apertura degli appalti di beni e servizi cui partecipa la Comunità, gli appalti finanziati tramite il bilancio sono aperti anche ai cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni definite in tale accordo.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 102)

CAPO 4

SOVVENZIONI

↓ 1605/2002 (adattato)

Articolo 169

☒ Finanziamento integrale di un'azione esterna ☒

Un'azione può essere finanziata integralmente dal bilancio solo quando ciò si riveli indispensabile per la sua realizzazione.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 103) (adattato) ⇒ nuovo
--

Articolo 169 bis

☒ Norme applicabili alle sovvenzioni a favore di azioni esterne ☒

Le procedure di concessione delle sovvenzioni che ~~i paesi terzi beneficiari~~ ⇒ le entità di cui all'articolo 163 ⇐ devono applicare, in regime di gestione ~~decentralizzata~~ ☒ indiretta ☒, sono previste ~~nelle convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 166~~ nelle convenzioni ☒ concluse tra la Commissione e dette entità ☒.

↓ nuovo

Articolo 169 ter

Reddito ottenuto da un'azione

L'ordinatore competente può detrarre il reddito ottenuto da un'azione dal profitto di cui all'articolo 109, paragrafo 4, se la convenzione di sovvenzione prevedeva la produzione di reddito e se questo è reinvestito per garantire la sostenibilità dell'azione.

↓ 1605/2002

CAPO 5

VERIFICA DEI CONTI

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 104) (adattato)

Articolo 170

☒ Controllo dell'UE sulle sovvenzioni per l'azione esterna ☒

Ogni accordo tra la Commissione e un'entità di cui all'articolo 163, o convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione deve prevedere espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi ☒ dell'Unione ☒ ~~comunitari~~.

TITOLO V

UFFICI EUROPEI

Articolo 171

☒ Gli uffici europei ☒

1. Sono considerati «uffici europei» ai fini dell'applicazione del presente titolo le strutture amministrative create da una o più istituzioni per espletare funzioni orizzontali specifiche.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 105)

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ad eccezione degli articoli 174, 174 bis e 175 ~~paragrafo 2~~.

↓ 1605/2002 (adattato)

3. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano al funzionamento degli uffici europei, salve le deroghe di cui al presente titolo.

Articolo 172

☒ Stanziamenti relativi agli uffici ☒

1. Gli stanziamenti di ciascun ufficio europeo, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio specifica della sezione del bilancio della Commissione, sono ripresi dettagliatamente in un allegato di detta sezione.

L'allegato è presentato sotto forma di stato delle entrate e delle spese, suddiviso allo stesso modo delle sezioni del bilancio.

Gli stanziamenti iscritti in tale allegato coprono tutte le esigenze finanziarie di ciascun ufficio europeo per l'espletamento delle sue funzioni al servizio delle istituzioni.

2. La tabella dell'organico di ciascun ufficio europeo è allegata a quella della Commissione.

3. Il direttore di ciascun ufficio europeo decide gli storni all'interno dell'allegato di cui al paragrafo 1. La Commissione informa l'autorità di bilancio di tali storni.

4. I conti di ciascun ufficio europeo sono parte integrante dei conti delle Comunità di cui all'articolo 121.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 106) (adattato)

Articolo 173

☒ Ordinatore degli uffici interistituzionali ☒

Per gli stanziamenti iscritti nell'allegato per ciascun ufficio europeo, la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell'ufficio europeo in questione, a norma dell'articolo 59.

↓ 1605/2002 (adattato) → ₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 107)

Articolo 174

☒ La contabilità degli uffici interistituzionali ☒

1. Ciascun ufficio europeo interistituzionale predispone una contabilità analitica delle proprie spese, atta a determinare la quota di prestazioni fornita a ciascuna istituzione. →₁ Il direttore dell'ufficio europeo interessato adotta, previa approvazione del suo comitato direttivo, i criteri secondo i quali è tenuta la contabilità. ←
 2. Il commento della linea di bilancio particolare sulla quale è iscritto il totale degli stanziamenti di ciascun ufficio europeo interistituzionale presenta, sotto forma di previsione, la stima del costo delle prestazioni di detto ufficio a favore di ciascuna istituzione, sulla base della contabilità analitica di cui al paragrafo 1.
 3. Ciascun ufficio europeo interistituzionale comunica i risultati della contabilità analitica alle istituzioni interessate.
-

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 108) (adattato)

Articolo 174 bis

☒ Delega agli uffici interistituzionali ☒

1. Per la gestione degli stanziamenti iscritti nella propria sezione, ciascuna istituzione può delegare i poteri di ordinatore al direttore di un ufficio europeo interistituzionale, stabilendo i limiti e le condizioni di tale delega.
2. Il revisore interno della Commissione esercita tutte le responsabilità previste nel titolo IV, capo 8 della parte prima.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 109) (adattato)

Articolo 175

⊠ Servizi a terzi ⊠

Se il mandato di un ufficio europeo implica prestazioni a titolo oneroso a terzi, il direttore di tale ufficio determina, previa approvazione del comitato direttivo, le disposizioni specifiche riguardanti le condizioni alle quali tali prestazioni sono fornite e la tenuta della corrispondente contabilità.

↓ 1605/2002 (adattato) → ₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 111), lettera a) → ₂ 1995/2006 Articolo 1, punto 111), lettera b) ⇒ nuovo

TITOLO VI

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 177

⊠ Disposizioni generali ⊠

Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano agli stanziamenti amministrativi, salve le deroghe di cui al presente titolo.

Articolo 178

⊠ Impegni ⊠

1. Le spese di gestione corrente possono, a decorrere dal 15 ~~novembre~~ ⇒ ottobre ⇐ di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. →₁ Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto degli stanziamenti decisi dall'autorità di bilancio che figurano alla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso. ← Tali impegni non possono riguardare spese nuove il cui principio non sia stato ancora ammesso nell'ultimo bilancio regolarmente adottato.

2. Le spese che, in virtù di disposizioni legali o contrattuali, come i canoni di locazione, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 1° dicembre ad un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. →₂ In questo caso, non si applica il limite di cui al paragrafo 1. ←

⊗ Disposizioni specifiche riguardanti gli stanziamenti amministrativi ⊗

↓ Rettifica, GU L 025 del
30.1.2003, pag. 43

1. Gli stanziamenti amministrativi sono stanziamenti non dissociati.

↓ 1605/2002 (adattato)
→₁ Rettifica, GU L 099 del
14.4.2007, pag. 18

→₁ 2. Le spese ~~di funzionamento~~ ⊗ amministrative ⊗ ← risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio, in conformità degli usi locali o perché relativi alla fornitura di materiale di dotazione, sono imputate al bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.

3. Le istituzioni informano, quanto prima, i due rami dell'autorità di bilancio di qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto
112)

a) Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica all'istituzione interessata, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto di natura immobiliare, che intende formulare detto parere. In mancanza di risposta, l'istituzione interessata può procedere all'operazione progettata a titolo della sua autonomia amministrativa, fatti salvi l'articolo 335 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 185 del trattato Euratom, per quanto concerne la rappresentanza dell'Unione.

Il parere è trasmesso all'istituzione interessata entro un termine di due settimane a decorrere da tale notifica.

↓ nuovo

b) Le istituzioni devono richiedere l'approvazione dell'autorità di bilancio per l'acquisito di beni immobiliari o per altri progetti immobiliari, finanziati mediante prestiti.

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 113) (adattato) ⇒ nuovo

TITOLO VII

ESPERTI

Articolo 179 bis

⊠ Esperti ⊠

Le modalità di esecuzione includono procedure specifiche per la selezione di ⇒ persone fisiche in qualità di ⇐ esperti, ~~retribuiti sulla base di un importo fisso~~, incaricati di assistere le istituzioni, ~~in particolare~~, nella valutazione ~~delle proposte e delle domande di sovvenzione~~ ⊠, dei progetti e delle offerte ⊠ ~~e dei bandi di gara~~, e di fornire ~~assistenza tecnica per il seguito e la valutazione finale dei progetti finanziati dal bilancio~~ ⇒ pareri e consulenza in casi specifici ⇐. ⊠ Queste persone sono retribuite sulla base di un importo fisso preventivamente annunciato ⊠ ⇒ e sono scelte in funzione della loro capacità professionale. La selezione avviene in base a criteri di selezione che rispettano i principi di non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitto d'interesse. ⇐

↓ 1605/2002

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

↓ 1995/2006 Articolo 1, punto 115) (adattato)
--

Articolo 181

⊠ Disposizioni transitorie ⊠

1. Per quanto riguarda i Fondi di cui all'articolo 155, paragrafo 1 per i quali gli atti di base sono stati abrogati prima dell'applicazione del presente regolamento, gli stanziamenti disimpegnati a norma dell'articolo 157, paragrafo 1 possono essere ricostituiti in caso d'errore

manifesto imputabile alla sola Commissione o in caso di forza maggiore con serie ripercussioni sulla realizzazione degli interventi finanziati da detti Fondi.

~~2. La base di dati centrale di cui all'articolo 95 viene creata entro il 1° gennaio 2009.~~

23. Per gli storni di stanziamenti riguardanti le spese operative di cui alla normativa sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2000-2006 per cui devono ancora essere effettuati pagamenti comunitari ai fini della liquidazione finanziaria degli impegni comunitari ancora da liquidare fino al termine dell'assistenza, la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, a condizione che gli stanziamenti in questione:

- siano destinati allo stesso obiettivo, oppure
- riguardino iniziative comunitarie o azioni innovative e assistenza tecnica e formino oggetto di storno a favore di misure della stessa natura.

~~4. L'articolo 30, paragrafo 3 si applica al fondo menzionato all'articolo 148, paragrafo 1, per la prima volta in relazione ai pagamenti a carico del bilancio 2008.~~

↓ 1605/2002 (adattato)
⇒ nuovo

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 182

☒ Richieste di informazioni dell'autorità di bilancio ☒

Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono ottenere la comunicazione di qualsiasi informazione e giustificazione pertinente.

Articolo 183

☒ Adozione delle modalità d'esecuzione ☒

⇒ In conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ⇨ ~~la~~ Commissione adotta ⇨ un regolamento delegato relativo alle ⇨ ~~le~~ modalità d'esecuzione del presente regolamento.

⇩ nuovo

Articolo 183 bis bis

Esercizio della delega

1. I poteri per l'adozione dell'atto delegato di cui all'articolo 183 sono conferiti alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
 2. Non appena adotta questo atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
 3. I poteri per l'adozione dell'atto delegato sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite agli articoli 183bis-ter e 183bis-quater.
-

[↴ nuovo](#)

Articolo 183 bis ter

Revoca della delega

1. La delega di cui all'articolo 183 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
 2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede ad informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.
 3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

[↴ nuovo](#)

Articolo 183 bis quater

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.
2. Se alla scadenza di detto termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, l'atto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore anteriormente alla scadenza del suddetto termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 184

⊠ Revisione ⊠

~~Ogni tre anni, o~~ Il presente regolamento è riveduto ogniqualvolta ciò risulti necessario, ~~il presente regolamento è riesaminato~~ in base alla procedura di cui all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ~~279 del trattato CE~~ e all'articolo 183 del trattato ~~che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica Euratom, previo ricorso alla procedura di concertazione, se il Parlamento europeo lo richiede.~~

↓ 1605/2002 (adattato)
→₁ 1995/2006 Articolo 1, punto 116), lettera a)
⇒ nuovo

Articolo 185

⊠ Regolamento finanziario quadro delle agenzie e organismi istituiti in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ⊠

1. ⇒ In conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ⇒
→₁ La Commissione adotta un regolamento finanziario quadro degli organismi creati ⊠ in virtù di detto trattato e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ⊠ ~~dalle Comunità~~, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio ⊠ dell'Unione ⊠. ←

⇒ Tale regolamento finanziario quadro si baserà sui principi e le norme previsti dal presente regolamento. ⇐

I regolamenti finanziari di questi organismi possono discostarsi dal regolamento quadro soltanto se lo impongano esigenze specifiche ~~di funzionamento~~ e previo accordo della Commissione.. ⇒ Questa eccezione non può riguardare i principi di bilancio di cui al titolo II della parte prima, il principio di parità di trattamento degli operatori o le disposizioni specifiche contenute negli atti di base che istituiscono tali organismi. ⇐

2. Il discarico per l'esecuzione dei bilanci degli organismi di cui al paragrafo 1, è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio.

3. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1, le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione.

⇒ 4. Salvo disposizione contraria dell'atto di base che istituisce un organismo di cui al paragrafo 1, la Corte dei conti esamina la legittimità e la regolarità delle entrate e spese di tale organismo prima che i suoi conti vengano consolidati con quelli della Commissione. Questo esame si basa su una relazione di revisione contabile redatta da un revisore esterno

indipendente designato dall'organismo e il cui compito è verificare la conformità dei conti dell'organismo con l'articolo 123 del presente regolamento. ↩

⇒ 5. Le disposizioni di cui agli articoli 183bis-bis, 183bis-ter e 183bis-quater si applicano, mutatis mutandis, al presente articolo. ↩

↓ nuovo

Articolo 185 bis

Regolamento finanziario tipo per organismi di partenariato pubblico-privato

Gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti da un atto di base e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, punto 2), lettera e), adottano il proprio regolamento finanziario.

Questi regolamenti devono comprendere un insieme di principi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, ispirati in particolare all'articolo 53 ter del presente regolamento e stabiliti in un modello semplificato di regolamento finanziario, che la Commissione deve adottare in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le disposizioni di cui agli articoli 183bis-bis, 183bis-ter e 183bis-quater si applicano, mutatis mutandis, al presente articolo.

↓ nuovo

Articolo 185 ter

Disposizioni specifiche riguardanti l'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

Le spese amministrative relative agli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Unione per l'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom istituita in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono eseguite conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle disposizioni dettagliate definite nelle modalità di esecuzione del medesimo.

↓ 1605/2002 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 186

⊠ Abrogazione ⊠

Il regolamento ~~finanziario del 21 dicembre 1977~~ ⊠ (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⊠ è abrogato, ad eccezione dell'articolo 53 ter che si applica a tutti gli impegni assunti prima del 31 dicembre 2013 relativi ai fondi di cui all'articolo 155.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza ~~che figura in~~ di cui all'allegato II.

Articolo 187

☒ Entrata in vigore ☒

Il presente regolamento entra in vigore il ~~ventesimo~~ terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione ~~e Comunità~~ europee*.

Esso è applicabile ~~a decorrere dal 1° gennaio 2003~~ ⇨ dalla data di entrata in applicazione del regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2012 ⇨ .

↓ nuovo

L'articolo 53 si applica dalla data di entrata in applicazione delle nuove norme che disciplinano i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, lo Sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca e i fondi del settore Libertà, Sicurezza e Giustizia gestiti mediante gestione concorrente a norma dell'articolo 53 bis nell'ambito del quadro finanziario pluriennale da adottare per il periodo dal 1° gennaio 2014.

↓ 1605/2002 (adattato)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a [...], [...]

Per il Parlamento Europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

di cui all'articolo 186

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977	Regolamento finanziario del 25 giugno 2002
Parte I — Disposizioni applicabili al bilancio generale delle Comunità europee	Parte prima — Disposizioni comuni
Titolo I: Principi generali	Titolo II: Principi di bilancio
Articolo 1, 1.1	Articolo 4, 4.1 e 4.2
Articolo 1, 1.2	Articolo 6
Articolo 1, 1.3	Articolo 179, 179.2
Articolo 1, 1.4 e 1.5	Articolo 7
Articolo 1, 1.6	Soppresso
Articolo 1, 1.7	Articolo 77, 77.3
Articolo 2	Articoli 27 e 48, 48.2
Articolo 3	Articolo 28
Articolo 4, 4.1	Articolo 17
Articolo 4, 4.2	Articoli 17 e 18
Articolo 4, 4.3	Articolo 19
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6 e 8
Articolo 7, 7.1	Articoli 9.1, 9.2, 9.4 e 9.6
Articolo 7, 7.2	Articoli 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, e 9.6
Articolo 7, 7.3	Soppresso
Articolo 7, 7.4	Articolo 10
Articolo 7, 7.5	Articolo 9.1
Articolo 7, 7.6	Articolo 11 e 157

Articolo 7, 7.7	Soppresso, tranne art. 156, 156.3
Articolo 7, 7.8	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 7, 7.9	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 8, 8.1	Articolo 12
Articolo 8, 8.2 e 8.3	Articoli 150, 150.3 e 178
Articolo 9	Articolo 13
Articolo 10	Articolo 29, 29.2
Articolo 11	Articolo 16
Titolo II: Fissazione e struttura del bilancio	Titolo III: Formazione e struttura del bilancio
Sezione I: Fissazione del bilancio	Capo 1: Formazione del bilancio
Articolo 12	Articolo 31
Articolo 13	Articolo 33
Articolo 14	Articolo 34
Articolo 15, tranne 15.2	Articolo 37
Articoli 15, 15.2, e 16, 16.2	Articolo 38
Articolo 16, 16.1	Articolo 35
Articolo 17	Articolo 36
Articolo 18	Articolo 39
Sezione II: Struttura e presentazione del bilancio	Capo 2: Struttura e presentazione del bilancio
Articolo 19, 19.1	Articolo 40 e 41
Articolo 19, 19.2 e 19.3	Articolo 41
Articolo 19, 19.4	Articolo 43
Articolo 19, 19.5	Articolo 44
Articolo 19, 19.6	Soppresso
Articolo 19, 19.7	Articolo 30, 30.1

Articolo 19, 19.8	Articolo 45
Articolo 20, tranne 20.4	Articolo 46
Articolo 20, 20.4	Articolo 47
Titolo III: Esecuzione del bilancio	Titolo IV: Esecuzione del bilancio
Sezione I: Disposizioni generali	Capo 1: Disposizioni generali
Articolo 21	Articolo 58
Articolo 22, 22.1	Articolo 48 e 49
Articolo 22, 22.2	Articolo 50, 54.1 e 57.1
Articolo 22, 22.3	Soppresso
Articolo 22, 22.4	Articolo 51, 52 e 59
Articolo 22, 22.4 bis	Articolo 56
Articolo 22, 22.5	Articolo 1.2
Articolo 23	Articolo 84
Articolo 24	Soppresso
Articolo 24 bis	Articolo 85 e 86
Articolo 25	Articolo 61
Articolo 26, 26.1	Articolo 21
Articolo 26, 26.2 e 26.4	Articolo 22
Articolo 26, 26.3	Articolo 23
Articolo 26, 26.5	Articolo 24
Articolo 26, 26.6 e 7	Soppressi
Articolo 26, 26.8 e 9	Articolo 25
Articolo 26, 26.10 e 11	Articolo 26
Articolo 27, 27.1	Articolo 20, 20.1
Articolo 27, 27.2 e 5	Soppresso
Articolo 27, 27.2 bis	Articolo 20, 20.2

Articolo 27, 27.3	Soppresso
Articolo 27, 27.4	Articolo 20, 20.3
Sezione II: Entrate di bilancio e gestione delle disponibilità finanziarie	Capo 5: Operazioni di entrata
Articolo 28, 28.1	Articolo 70, 70.1
Articolo 28, 28.2	Articolo 71, 71.2
Articolo 28, 28.3	Articolo 70, 70.2
Articolo 28 bis	Articolo 74
Articolo 29	Articolo 73
Articolo 30	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 31	Articolo 69
Articolo 32	Articolo 15
Articolo 33	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 34	Articolo 131
Articolo 35	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Sezione III: Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese	Capo 6: Operazioni di spesa
Articolo 36	Articoli 77, 77.1 e 2 e 166, 166.2
Articolo 37	Soppresso
Articolo 38	Soppresso
Articolo 39	Soppresso
Articolo 40	Articolo 79
Articolo 41	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 42	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 43	Articolo 80
Articolo 44	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 45	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 46	Articolo 81
Articolo 47	Soppresso
Articolo 48	Soppresso
Articolo 49	Articolo 71, 71.4
Articolo 50	Soppresso
Articolo 51, 51.1	Soppresso
Articolo 51, 51.2	Articolo 82
Articolo 51, 51.3	Soppresso
Articolo 52	Soppresso
Articolo 53	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 54	Articolo 63
Sezione IV: Gestione degli impieghi	
Articolo 55	Soppresso
Titolo IV: Stipulazione dei contratti, inventari, contabilità	Titolo V: Aggiudicazione degli appalti pubblici
Sezione I: Contratti di forniture, di lavori e di servizi, di acquisti e di locazioni	
Articolo 56	Articolo 105
Articolo 57	Soppresso
Articolo 58, 58.1	Articoli 88, 89, 89.2 e 91
Articolo 58, 58.2	Articolo 90
Articolo 58, 58.3	Articolo 97, 97.1
Articolo 58, 58.4	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 59	Articolo 91, 91.2
Articolo 60	Articolo 91, 91.3
Articolo 61	Soppresso
Articolo 62	Articolo 89, 89.1

Articolo 63	Soppresso
Articolo 64	Soppresso
Articolo 64 bis	Articolo 102
Sezione II: Inventari dei beni mobili e immobili	Titolo VII: Rendiconto e contabilità
	Capo 4: Inventario delle immobilizzazioni
Articolo 65	Articolo 138, 138.1
Articolo 66	Articolo 138, 138.2
Articolo 67	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 68	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Sezione III: Contabilità	Capo 3: Contabilità
Articolo 69	Articoli 132 e 133
Articolo 70	Articoli 132, 133, 134 e 137
Articolo 70 bis	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 71	Soppresso
Articolo 72	Articoli 132, 132.3 e 136
Titolo V: Responsabilità degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili e degli amministratori delle anticipazioni	Titolo IV: Esecuzione del bilancio Capo 4: Responsabilità degli agenti finanziari
Articolo 73	Articolo 66
Articolo 74	Soppresso
Articolo 75, 75.1	Articolo 67
Articolo 75, 75.2	Articolo 68
Articolo 75, 75.3	Soppresso
Articolo 75, 75.4	Soppresso
Articolo 75, 75.5	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 76	Articolo 65, 65.2

Articolo 77	Soppresso
Titolo VI: Rendimento e verifica dei conti	Titolo VII: Rendiconto e contabilità Capo 1: Rendiconto
Articolo 78	Articolo 128
Articolo 79	Articolo 128
Articolo 80	Articoli 122 e 127
Articolo 81	Articoli 126 e 128
Articolo 82	Articolo 128, 128.2
Articolo 83, 83.1	Articolo 140, 140.3
Articolo 83, 83.2 a 4	Articolo 139
Articolo 84	Soppresso
Articolo 85	Articolo 140, 140.1 e 2
Articolo 86	Articolo 141
Articolo 87	Articolo 142, 142.1 a 5
Articolo 88	Articolo 143
Articolo 88 bis	Soppresso
Articolo 89, 89.1	Articolo 145, 145.1
Articolo 89, 89.2, 3 e 5	Articolo 146
Articolo 89, 89.4	Articolo 145, 145.2 e 3
Articolo 89, 89.6	Soppresso
Articolo 89, 89.7 e 8	Articolo 147
Articolo 89, 89.9 e 10	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 90	Articolo 144
Titolo VII: Disposizioni particolari applicabili alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico	Parte seconda: Disposizioni particolari Titolo III: Ricerca e sviluppo tecnologico
Articolo 91	Articolo 160, 161.1

Articolo 92, 92.1 e 2	Articolo 160, 160.1
Articolo 92, 92.3	Articolo 161, 161.1
Articolo 92, 92.4	Articolo 161, 161.3
Articolo 93	Soppresso
Articolo 94	Soppresso
Articolo 95	Articolo 161, 161.4
Articolo 96, 96.1 e 4	Articolo 161, 161.2
Articolo 96, 96.2 e 3	Soppresso
Articolo 97	Soppresso
Titolo VIII: Disposizioni particolari applicabili al fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	Parte seconda: Disposizioni particolari Titolo I: Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia
Articolo 98	Articolo 148
Articolo 99, 99.1	Articolo 150, 150.1 e 2
Articolo 99, 99.2	Soppresso
Articolo 100	Articolo 151, 151.1
Articolo 101	Articolo 152
Articolo 102	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 103	Articolo 151, 151.2
Articolo 104	Articolo 153
Titolo IX: Disposizioni particolari applicabili agli aiuti esterni	Parte seconda: Disposizioni particolari Titolo IV: Azioni esterne
Sezione I: Disposizioni generali	Capo 1: Disposizioni generali
Articolo 105, 105.1 e 2	Articolo 162
Articolo 105, 105.3	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 105, 105.4	Soppresso
Articolo 105, 105.5	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 106, 106.1	Articolo 166
Articolo 106, 106.2	Soppresso
Articolo 106, 106.3	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Sezione II: Realizzazione	Capo 2: Esecuzione delle azioni
Articolo 107	Soppresso
Articolo 108	Soppresso
Articolo 109	Soppresso
Articolo 110	Soppresso
Articolo 111	Soppresso
Sezione III: Stipulazione dei contratti	Capo 3: Aggiudicazione degli appalti
Articolo 112	Articolo 167, 167.1
Articolo 113	Articolo 167, 167.2
Articolo 114	Articolo 168
Articolo 115	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 116	Soppresso
Articolo 117	Soppresso
Articolo 118	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 119	Soppresso
Sezione IV: Verifica dei conti	Capo 4: Verifica dei conti
Articolo 120	Articolo 170
Titolo X: Disposizioni applicabili alla gestione degli stanziamenti relativi al personale degli uffici e delle unità distaccate nella Comunità nonché delle delegazioni fuori Comunità e al funzionamento amministrativo corrispondente	Soppresso
Articolo 121	Soppresso
Articolo 122 (soppresso)	Soppresso
Articolo 123	Soppresso

Titolo XI: Disposizioni particolari applicabili alle partecipazioni finanziarie di terzi o di organismi vari ad attività della Comunità	Soppresso
Sezione I: Disposizioni generali	
Articolo 124-126	Articolo 18, paragrafo 1, lettera d)
Sezione II: Disposizioni applicabili alle partecipazioni previste nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo	
Articolo 127-132	Articolo 18, paragrafo 1, lettera d)
Titolo XI bis: Disposizioni particolari applicabili alle sanzioni previste alla sezione 4 del regolamento (CE) n. 1467/97	
Articolo 132 bis	Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)
Titolo XII: Disposizioni particolari applicabili all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee	Titolo V: Uffici europei
Articolo 133	Articolo 171-175
Parte II: Disposizioni applicabili alle operazioni di assunzione ed erogazione di mutui delle Comunità europee	
Articolo 134	Articolo 130
Articolo 135	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 136	Soppresso
Articolo 137	Articolo 142, 142.6
Parte III: Disposizioni transitorie e finali	Parte terza: Disposizioni transitorie e finali
Articolo 138	Articolo 182
Articolo 139	Articolo 183
Articolo 140	Articolo 184
Articolo 141	Articolo 186
Articolo 142	Articolo 185
Articolo 143	Articolo 187



ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio	(GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1)
Regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio del 13 dicembre 2006	(GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1)
Regolamento (CE) n. 1525/2007 del Consiglio del 17 dicembre 2007	(GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9)

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002	Presente regolamento
Articolo 1	
-	Allegato I
Allegato	Allegato II